

DOSSIER

PL n. 48/11

di iniziativa del Consigliere P. MOLINARO recante:
"Modifica dell"articolo 17 della legge regionale 23/07/2003, n. 11"
relatore: P. MOLINARO;

DATI DELL'ITER	
NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	29/9/2020
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	20/9/2020
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	30/09/2020
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	II Comm.
NUMERO ARTICOLI	

ultimo aggiornamento: 08/10/2020

Normativa nazionale

R.D. 13 febbraio 1933, n. 215

Nuove norme per la bonifica integrale

pag. 3

Normativa regionale

Legge Regionale 23 luglio 2003, n. 11

pag. 94

Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di Bonifica.

Normativa comparata

L.R. Basilicata 11 gennaio 2017, n. 1

pag. 117

Nuova disciplina in materia di bonifica integrale, irrigazione e tutela del territorio

L.R. Lombardia 5 dicembre 2008 n. 31 artt. 90-91

pag. 140

Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale.

L.R. Toscana 27 dicembre 2012, n. 79 Art. 8

pag. 145

Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica - Modifiche alla L.R. n. 69/2008 e alla L.R. n. 91/1998. Abrogazione della L.R. n. 34/1994

L.R. Veneto 8 maggio 2009, n. 12 art. 35

pag. 146

Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio

Documentazione citata

Cass. civ. Sez. V, Sent. n. 3602 2017

pag. 147

sentenza

Cass. civ. Sent. n. 13169 2014

pag. 150

sentenza

Cass. civ. Sez. V, sent. n. 7364 2012

pag. 153

sentenza

R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 a.

Nuove norme per la bonifica integrale (2).

- (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 aprile 1933, n. 79.
- (2) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.
- **Art. 1.** Sono approvate le norme per la bonifica integrale, secondo il testo annesso al presente decreto e vistato d'ordine nostro, dal Ministro proponente (3).

TESTO DELLE NORME SULLA BONIFICA INTEGRALE TITOLO I

Della bonifica integrale

1. Alla bonifica integrale si provvede per scopi di pubblico interesse, mediante opere di bonifica e di miglioramento fondiario.

Le opere di bonifica sono quelle che si compiono in base ad un piano generale di lavori e di attività coordinate, con rilevanti vantaggi igienici, demografici, economici o sociali, in Comprensori in cui cadano laghi, stagni, paludi e terre paludose, o costituiti da terreni montani dissestati nei riguardi idrogeologici e forestali, ovvero da terreni, estensivamente utilizzati per gravi cause d'ordine fisico e sociale, e suscettibili, rimosse queste, di una radicale trasformazione dell'ordinamento produttivo.

Le opere di miglioramento fondiario sono quelle che si compiono a vantaggio di uno o più fondi, indipendentemente da un piano generale di bonifica ...

TITOLO II

Delle bonifiche

Capo I

Della classificazione dei Comprensori e del piano generale di bonifica

2. I Comprensori soggetti a bonifica sono di due categorie. Appartengono alla prima categoria quelli che hanno una eccezionale importanza, specialmente ai fini della colonizzazione, e richiedono, a tale effetto, opere gravemente onerose per i proprietari interessati; appartengono alla seconda tutti gli altri.

Nei Comprensori suddetti sono di competenza dello Stato, in quanto necessari ai fini generali della bonifica:

- a) le opere di rimboschimento e ricostituzione di boschi deteriorati, di correzione dei tronchi montani dei corsi di acqua, di rinsaldamento delle relative pendici, anche mediante creazione di prati o pascoli alberati, di sistemazione idraulico-agraria delle pendici stesse, in quanto tali opere siano volte ai fini pubblici della stabilità del terreno e del buon regime delle acque;
- b) le opere di bonificazione dei laghi e stagni, delle paludi e delle terre paludose o comunque deficienti di scolo;
 - c) il consolidamento delle dune e la piantagione di alberi frangivento;
 - d) le opere di provvista di acqua potabile per le popolazioni rurali;
- e) le opere di difesa dalle acque, di provvista e utilizzazione agricola di esse;
- f) le cabine di trasformazione e le linee fisse o mobili di distribuzione dell'energia elettrica per gli usi agricoli dell'intero Comprensorio o di una parte notevole di esso;
- g) le opere stradali, edilizie o d'altra natura che siano di interesse comune del Comprensorio o di una parte notevole di esso;
- h) la riunione di più appezzamenti, anche se appartenenti a proprietari diversi, in convenienti unità fondiarie.

Sono di competenza dei proprietari ed obbligatorie per essi tutte le opere giudicate necessarie ai fini della bonifica (5) (6).

- (5) Vedi, anche, l'art. 53, D.L. 26 ottobre 1970, n. 745.
- (6) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

(commento di giurisprudenza)

3. Alla classificazione dei Comprensori di bonifica di 1^a categoria si provvede con legge ⁽ⁿ⁾; a quelli dei Comprensori di 2^a categoria con decreto reale.

In ogni caso, la proposta di classificazione è fatta dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri delle finanze e dei lavori pubblici, sentito uno speciale Comitato, costituito con decreto reale, promosso dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste ...

Alla classificazione dei terreni di prima categoria si provvede, sentito anche il commissariato per le migrazioni interne e la colonizzazione.

Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, si provvede alla delimitazione del Comprensorio soggetto agli obblighi di bonifica di cui all'art. 2 e del territorio gravato dall'onere di contributo nella spesa delle opere di competenza statale, quando la spesa stessa non sia a totale carico dello Stato, a sensi del primo comma dell'art. 7 del presente decreto ...

- (7) Con l'articolo unico, *L. 8 gennaio 1952, n. 32*, i territori determinati, ai fini della riforma fondiaria, con *D.P.R. 7 febbraio 1951, n. 66*, *D.P.R. 7 febbraio 1951, n. 67*, *D.P.R. 7 febbraio 1951, n. 68*, *D.P.R. 7 febbraio 1951, n. 69*, *D.P.R. 7 febbraio 1951, n. 70*, e *D.P.R. 27 aprile 1951, n. 264* e *D.P.R. 27 aprile 1951*, n.265, sono stati classificati comprensori di bonifica di prima categoria.
- (8) Vedi *D.C.P.S.* 10 gennaio 1947, n. 319, che istituì un Comitato speciale per la bonifica.
- (9) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.
- **4.** Per ciascun Comprensorio classificato deve essere redatto il piano generale di bonifica, il quale contiene il progetto di massima delle opere di competenza statale e le direttive fondamentali della conseguente trasformazione della agricoltura, in quanto necessarie a realizzare i fini della bonifica e a valutarne i presumibili risultati economici e d'altra natura.

Per i Comprensori di 1^a categoria il piano generale deve corrispondere ai fini della colonizzazione, per quelli ricadenti in zone malariche deve prevedere l'adozione dei mezzi necessari ad impedire la diffusione della malaria e a proteggere da essa i lavoratori adibiti alle opere.

Il piano generale è pubblicato con le modalità stabilite dal regolamento (10) ed è approvato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste che decide anche dei ricorsi presentati in sede di pubblicazione (11) (12).

- (10) Vedi nota all'epigrafe del R.D. 8 maggio 1904, n. 368.
- (11) Vedi anche D.C.P.S. 31 dicembre 1947, n. 1744.
- (12) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.
- **5.** I terreni situati in un Comprensorio che, secondo il piano generale di bonifica, occorra vincolare a termini del Titolo I del *R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267* (13), s'intendono sottoposti al vincolo 15 giorni dopo la pubblicazione del decreto ministeriale che approva il piano stesso, e che decide sugli eventuali ricorsi, sempre quando il piano contenga la delimitazione delle zone da vincolare.

Qualora il piano non contenga tale delimitazione, il progetto che la contiene è portato a conoscenza del pubblico ed approvato a norma dell'art. 4. L'imposizione del vincolo decorre quindici giorni dopo la pubblicazione del relativo decreto di approvazione.

Dalla data del decreto di approvazione del piano generale di bonifica sono consentiti tutti i mutamenti di destinazione dei terreni, necessari all'attuazione del piano stesso, senza che occorra l'osservanza delle norme del Titolo I del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267 (14) (15).

⁽¹³⁾ Recante norme sul riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani.

⁽¹⁴⁾ Recante norme sul riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani.

(15) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

6. L'Ispettorato agrario compartimentale ha facoltà di provvedere direttamente agli studi ed alle ricerche, anche sperimentali, necessari alla redazione del piano generale e dei progetti di bonifica, nonché alla compilazione del piano stesso.

Per i Comprensori di bonifica interessanti il territorio di due o più regioni la facoltà di cui al precedente comma è riservata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste (16) (17).

(16) Così modificato dall'art. 8, D.P.R. 10 giugno 1955, n. 987.

(17) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

Della spesa delle opere e della sua ripartizione

7. Le opere di cui all'art. 2, lettera *a*) e le opere di sistemazione dei corsi di acqua di pianura quando siano da eseguire per la bonifica di Comprensori ricadenti per la maggior parte nella Venezia Giulia, nella Maremma Toscana, nel Lazio, nel mezzogiorno e nelle isole sono a totale carico dello Stato.

La spesa delle altre opere di competenza statale è sostenuta dallo Stato pel 75 per cento nell'Italia settentrionale e centrale, esclusa la Venezia Giulia, la Maremma Toscana ed il Lazio, e per l'87,50 per cento in queste e nelle altre regioni.

Nei Comprensori di prima categoria il concorso dello Stato può essere elevato rispettivamente all'84 e al 92%.

Quando dall'esecuzione delle opere di bonifica sia per derivare a Province e a Comuni un risparmio di spese che sarebbero altrimenti a loro carico, lo Stato può esigere un contributo da questi Enti, indipendentemente dalla loro eventuale qualità di proprietari, nei limiti del risparmio presunti e in ogni caso in misura complessivamente non superiore al quarto del contributo statale.

Le opere di sistemazione di corsi di acqua, che servono alla bonifica di Comprensori, non ricadenti per la maggior parte nella Venezia Giulia, nella Maremma Toscana, nel Lazio, nel mezzogiorno e nelle isole, sono disciplinate, nei riguardi dell'onere della spesa, a norma delle leggi sulle opere idrauliche, e con riguardo alla categoria di cui presentino i caratteri (18).

⁽¹⁸⁾ Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

8. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste stabilisce quali categorie di opere di competenza dei proprietari, a termini dell'art. 2, ultimo capoverso, possano ottenere dallo Stato un sussidio o un concorso negli interessi dei mutui (19).

Il sussidio, nella spesa delle opere riconosciute sussidiabili, è normalmente quello stabilito dall'art. 44 del presente decreto

(19) Vedi D.Lgs.C.P.S. 31 dicembre 1947, n. 1744.

(20) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

9. Se i risultati economici della bonifica si presentino sicuramente favorevoli, la quota di spesa a carico dello Stato per le opere di competenza statale e il sussidio per quelle di competenza privata possono essere diminuiti, purché in misura tale da non escludere per i proprietari la convenienza della bonifica (21).

(22)

⁽²¹⁾ Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29;

```
30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.
```

(22) Un secondo comma è stato abrogato dall'art. 1 L. 26 novembre 1955, n. 1124.

(commento di giurisprudenza)

10. Nella spesa delle opere di competenza statale che non siano a totale carico dello Stato sono tenuti a contribuire i proprietari degli immobili del Comprensorio che traggono beneficio dalla bonifica, compresi lo Stato, le Province ed i Comuni per i beni di loro pertinenza.

Il perimetro di contribuenza, di cui all'art. 3, è reso pubblico col mezzo della trascrizione (23).

(23) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

(commento di giurisprudenza)

11. La ripartizione della quota di spesa tra i proprietari è fatta, in via definitiva, in ragione dei benefici conseguiti per effetto delle opere di bonifica di competenza statale o di singoli gruppi, a sé stanti, di esse;

e in via provvisoria sulla base di indici approssimativi e presuntivi del beneficio conseguibile.

La ripartizione definitiva e gli eventuali conguagli hanno luogo dopo accertato il compimento dell'ultimo lotto della bonifica, a termini dell'art. 16.

I criteri di ripartizione sono fissati negli statuti dei consorzi o con successiva deliberazione, da approvarsi dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Non esistendo consorzi, sono stabiliti direttamente dal Ministero (24).

(24) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

(commento di giurisprudenza)

12. La proposta dei criteri di ripartizione, tanto provvisoria che definitiva, della spesa è pubblicata a norma dell'art. 4.

Contro di essa è ammesso ricorso al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di scadenza della pubblicazione.

Contro il provvedimento del Ministero che approva la proposta e decide dei reclami è ammesso soltanto ricorso di legittimità alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato (25).

(25) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

Capo III

Delle opere di competenza dello Stato

Sezione I

Dell'esecuzione delle opere

(commento di giurisprudenza)

13. Alla esecuzione delle opere di competenza statale, necessarie all'attuazione del piano generale della bonifica, provvede il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, direttamente o per concessione.

La concessione è accordata al consorzio dei proprietari dei terreni da bonificare o al proprietario della maggior parte dei terreni anzidetti; solo in difetto d'iniziative dei proprietari, la concessione può esser fatta a Province, Comuni e loro consorzi.

Tuttavia, anche quando esistano iniziative dei proprietari, la concessione delle opere di rimboschimento e correzione di tronchi montani di corsi d'acqua può essere fatta a Province, Comuni e loro consorzi o a concessionari della costruzione di laghi e serbatoi artificiali, e quella delle grandi arterie stradali o delle opere di provvista di acqua potabile, alle Province o ai Comuni.

Qualora la concessione non sia fatta ai proprietari singoli o consorziati, prima di accordarla, deve essere sentito il parere della Federazione provinciale degli agricoltori.

Il decreto di concessione delle opere da eseguire nei Comprensori di prima categoria può imporre l'impiego di mano d'opera immigrata (26) (27).

(26) Al riguardo, l'art. 24, D.P.R. 30 giugno 1955, n. 1534, sul decentramento del Ministero dei lavori pubblici, il cui secondo comma è stato così sostituito dall'art. 7 L. 23 marzo 1964, n. 134, ha così disposto:

«Art. 24. Per le opere pubbliche di bonifica e di sistemazione idraulicoforestale dei bacini montani eseguite direttamente ai sensi
dell'art. 13 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 e dell'art. 4 del R.D. 27
settembre 1929, n. 1726, si applicano le disposizioni relative alle
attribuzioni che, nelle materie di competenza del Ministero dei lavori
pubblici, sono devolute agli organi consultivi ed agli organi decentrati
del Ministero dei lavori pubblici. A tale effetto, le norme relative alle
attribuzioni del Ministro e dell'Amministrazione centrale dei lavori
pubblici contenute nelle disposizioni di cui al presente decreto, si
intendono riferite, nei confronti delle opere suddette, al Ministro ed
all'Amministrazione centrale dell'agricoltura e delle foreste.

Per le opere da eseguire in concessione, ferma restando la competenza del Ministro per l'agricoltura e le foreste per l'emanazione dell'atto di concessione e dei seguenti provvedimenti, il limite di competenza indicato per il Comitato tecnico amministrativo dal secondo comma dell'articolo 20 del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 37, ratificato con modificazione con la *legge 3 febbraio 1951, n. 164*, è elevato a lire 200 milioni.

Nulla è innovato alla competenza dell'ispettore generale del Genio civile».

(27) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

14. È vietata la subconcessione delle opere concesse dallo Stato.

È subordinata a nulla osta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentita l'Associazione nazionale dei consorzi, l'efficacia delle convenzioni con le quali il concessionario di un lotto di opere si impegni ad affidare ad un'unica impresa la progettazione e l'esecuzione od anche la sola esecuzione di lotti successivi

(28) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

15. Quando all'esecuzione delle opere provveda direttamente lo Stato, la determinazione delle quote a carico degli Enti e proprietari interessati è fatta provvisoriamente in base alla spesa prevista nei progetti esecutivi dei lavori, salvo liquidazione sulla base della spesa effettivamente occorsa, dopo il compimento dei singoli lotti, accertato ai termini dell'art. 16.

Le quote di contributo sono pagabili in annualità non minori di 5, né maggiori di 50, comprensive di capitale e di interesse, da calcolarsi a norma del *R.D.L. 22 ottobre 1932, n. 1378* (29).

Le annualità decorrono dal 1° gennaio successivo alla data del decreto di approvazione del piano di ripartizione della spesa

- (29) Recante norme sulla determinazione del tasso di interesse da adottare per il calcolo delle annualità per opere a pagamento differito.
- (30) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

Sezione II

Del compimento e della manutenzione delle opere

16. L'Ispettorato agrario compartimentale accetta il compimento dei singoli lotti a mano a mano che risultino capaci di funzionare utilmente. Nell'accertare il compimento dell'ultimo lotto fissa il termine dopo il quale dovrà procedersi alla revisione dei risultati generali delle opere e alla dichiarazione di ultimazione della bonifica.

Tale dichiarazione è fatta con decreto dell'Ispettore agrario compartimentale.

Per i comprensori che interessino il territorio di due o più regioni, agli adempimenti anzidetti provvede il Ministro per l'agricoltura e per le foreste (31) (32).

⁽³¹⁾ Così sostituito dall'art. 9 D.P.R. 10 giugno 1955, n. 987.

⁽³²⁾ Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46;

```
47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.
```

(commento di giurisprudenza)

17. La manutenzione e l'esercizio delle opere di competenza statale, sono a carico dei proprietari degli immobili situati entro il perimetro di contribuenza, a partire dalla data della dichiarazione di compimento di ciascun lotto.

Quando per la bonifica sieno state eseguite opere idrauliche, di navigazione interna e stradali, la manutenzione è a carico dello Stato e degli altri Enti obbligati secondo le leggi relative, a partire dalla data della dichiarazione di compimento delle opere stesse, che, in questo caso, sarà omessa dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con gli altri Ministeri interessati.

Con lo stesso provvedimento ministeriale o con altro successivo, può tuttavia disporsi che la manutenzione delle strade, che non siano statali, sia curata dal consorzio dei proprietari interessati nella bonifica, e, in tal caso, il Ministro per l'agricoltura e le foreste stabilisce, di sessennio in sessennio, la somma che l'Ente, obbligato alla manutenzione secondo le leggi stradali, deve annualmente rifondere al consorzio di bonifica.

Per la manutenzione delle opere di imboschimento e delle altre previste alla lettera a) dell'art. 2, nonché per la disciplina del godimento dei terreni imboscati e rinsaldati, valgono le norme del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267 (33) (34).

⁽³³⁾ Recante norme sul riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani.

⁽³⁴⁾ Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11;

```
12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.
```

(commento di giurisprudenza)

18. Quando la manutenzione e l'esercizio delle opere siano a carico dei proprietari, vi provvede il consorzio appositamente costituito o quello già esistente per l'esecuzione delle opere.

Spetta allo Stato di stabilire il momento della consegna delle opere al consorzio agli effetti della manutenzione, salvo che le opere da mantenere siano state eseguite, per concessione, dal consorzio, nel quale caso la consegna s'intende fatta con l'emanazione del decreto di compimento dei singoli lotti ai sensi dell'art. 16.

Alle spese di manutenzione delle opere, dalla data del decreto di compimento a quella di consegna delle opere compiute, provvede lo Stato, salvo rimborso da parte dei proprietari interessati (35).

(35) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

19. Qualora non sia costituito il consorzio, e la manutenzione e l'esercizio delle opere siano curati dallo Stato, l'Ispettorato agrario compartimentale provvede alla determinazione dei criteri di riparto, fra i proprietari interessati, della spesa di manutenzione e di esercizio delle opere.

Per i comprensori che interessino il territorio di due o più regioni provvede il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Per la pubblicazione della relativa proposta e la decisione degli eventuali reclami si applicano le norme dell'art. 12 (36) (37).

- (36) Così sostituito dall'art. 10 D.P.R. 10 giugno 1955, n. 987.
- (37) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

20. A partire dalla dichiarazione finale di ultimazione della bonifica a sensi dell'ultimo capoverso dell'art. 16, lo Stato non contribuisce ulteriormente nella spesa delle opere che successivamente si rendessero necessarie, fatta eccezione per quella occorrente alla ricostruzione degli impianti meccanici per il prosciugamento o l'irrigazione dei terreni, quando la necessità della ricostruzione non dipenda, a giudizio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, da deficiente manutenzione.

Per la ricostituzione degli impianti suddetti i Consorzi hanno l'obbligo di costituire apposito fondo, da depositarsi e vincolarsi nei modi che saranno stabiliti dal Ministero ...

(38) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

(commento di giurisprudenza)

21. I contributi dei proprietari nella spesa di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere pubbliche di bonifica costituiscono oneri reali sui fondi dei contribuenti e sono esigibili con le norme ed i privilegi per l'imposta fondiaria, prendendo grado immediatamente dopo tale imposta e le relative sovrimposte provinciali e comunali.

Alla riscossione dei contributi si provvede con le norme che regolano l'esazione delle imposte dirette (39) (40) (41).

(39) Con sentenza 23-26 febbraio 1998, n. 26 (Gazz. Uff. 4 marzo 1998, n. 9 - Serie speciale), la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 21, secondo comma, nella parte in cui, rinviando alle norme previste per la esazione delle imposte dirette, non consente all'autorità giurisdizionale ordinaria - nell'ipotesi in cui il debitore contesti l'esistenza o l'entità del credito - di sospendere l'esecuzione dei ruoli esattoriali relativi ai contributi nella spesa di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere pubbliche di bonifica.

(40) La Corte costituzionale, con ordinanza 9-22 luglio 1998, n. 318 (Gazz. Uff. 2 settembre 1998, n. 35, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 21 e 59, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della

Costituzione. La *Corte costituzionale, con altra ordinanza 19-28 dicembre 2001, n. 443* (Gazz. Uff. 2 gennaio 2002, n. 1, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 59 e 21 sollevate in riferimento, rispettivamente, all'art. 2 ed agli artt. 3, 24, 25 e 113 della Costituzione.

(41) La Corte costituzionale, con ordinanza 23-31 marzo 2000, n. 93 (Gazz. Uff. 5 aprile 2000, n. 15, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 97 e 113 della Costituzione.

Capo IV

Della ricomposizione delle proprietà frammentate (42)

22. Qualora nei territori, già classificati come Comprensori di bonifica idraulica di prima categoria, di trasformazione fondiaria o di sistemazione montana e riconosciuti come Comprensori di bonifica a termini del presente decreto, si abbiano zone nelle quali sia un numero considerevole di proprietari di cui ciascuno possegga due o più appezzamenti, non contigui e non costituenti singolarmente convenienti unità fondiarie, il Consorzio concessionario delle opere può, se sia assolutamente indispensabile ai fini della bonifica e ne abbia preventiva autorizzazione dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, procedere, secondo un apposito piano di sistemazione, alla riunione di detti appezzamenti, per dare ad ogni proprietario, in cambio dei suoi terreni, un appezzamento unico e, se convenga, più di uno, meglio rispondenti ai fini della bonifica.

Gli eventuali aumenti e diminuzioni nel totale della superficie produttiva, derivanti dalla nuova sistemazione, andranno a vantaggio o a carico dei proprietari in proporzione del valore iniziale dei loro terreni.

Il conguaglio in danaro per la differenza di valore, in più o in meno, dei terreni scambiati, dovrà possibilmente essere evitato ed in ogni caso non superare il 30% del valore complessivo dei terreni di ciascun proprietario (43).

Delle servitù che saranno estinte o costituite si terrà conto nella valutazione dei singoli appezzamenti (44).

- (42) Vedi, anche, art. 8 L. 12 febbraio 1942, n. 183.
- (43) Comma così modificato dall'art. 25, L. 17 maggio 1999, n. 144.
- (44) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

(commento di giurisprudenza)

- **23.** Sono esclusi dalla riunione, oltre i terreni che già costituiscono convenienti unità fondiarie:
 - 1º gli appezzamenti forniti di casa di abilitazione civile e colonica;
- 2º i terreni adiacenti ai fabbricati e costituenti dipendenza dei medesimi;
 - 3º le aree fabbricabili;
 - 4° gli orti, i giardini i parchi;
- 5° i terreni necessari per piazzali o luoghi di deposito di stabilimenti industriali o commerciali;
- 6° i terreni soggetti a inondazioni, a scoscendimenti o ad altri gravi rischi;

7° i terreni che per la loro speciale destinazione, ubicazione e singolarità di coltura presentino carattere di spiccata individualità (45).

(45) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

24. Il piano di sistemazione non deve comprendere la costruzione o il riattamento di case coloniche o di abitazioni civili e deve evitare che i terreni forniti di sorgenti siano attribuiti a persone diverse da quelle che li possedevano, e che i boschi siano permutati allorché presentino sensibili differenze rispetto alla specie, qualità e maturità (49).

(46) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

25. I diritti reali, escluse le servitù prediali, sono trasferiti sui terreni assegnati in cambio.

Le servitù prediali sono abolite, conservate e create in relazione alle esigenze della nuova sistemazione: quelle già esistenti e non espressamente indicate nel piano, come conservate, s'intendono abolite.

Gli altri diritti reali di godimento, che non siano costituiti su tutti i terreni dello stesso proprietario, sono trasferiti soltanto su una parte determinata del fondo assegnato in cambio, che corrisponda in valore ai terreni su cui esistevano.

Le ipoteche che non siano costituite su tutti i terreni dello stesso proprietario graveranno sul fondo di nuova assegnazione per una quota parte, corrispondente in valore ai terreni su cui erano costituite.

In caso di esproprio, il fondo sarà espropriato per intero e il creditore ipotecario troverà collocazione, per il suo credito, solo sulla parte del prezzo corrispondente alla quota soggetta all'ipoteca (47).

(47) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

- **26.** Il piano di riordinamento, oltre la descrizione analitica e motivata della nuova sistemazione dei terreni, dovrà contenere:
 - a) l'indicazione dei terreni da sistemare;
- b) l'indicazione dei diritti reali preesistenti col nome dei relativi titolari, sulla base delle denunzie dei proprietari e delle risultanze dei

pubblici registri, nonché la determinazione della parte dei terreni su cui devono essere trasferiti i diritti indicati nell'articolo precedente;

- c) l'elenco descrittivo delle servitù prediali richieste dalla sistemazione, anche se corrispondano a quelle preesistenti;
- d) la descrizione delle opere d'interesse comune, necessarie per la riunione dei fondi e la migliore utilizzazione di essi;
 - e) l'indicazione dei conguagli eventualmente dovuti;
 - f) il preventivo della spesa e della ripartizione di essa.

Il piano deve essere compilato, per quanto è possibile, d'accordo con i proprietari interessati, e depositato presso la segreteria del Comune in cui è situata la maggior parte dei terreni da sistemare.

Dell'effettuato deposito deve essere data notizia entro 15 giorni, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ai proprietari interessati, ai creditori ipotecari e agli altri titolari di diritti reali di cui alla lettera *b*), con espressa menzione del diritto di reclamo di cui all'articolo sequente (48).

(48) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

(commento di giurisprudenza)

27. Contro il piano è ammesso reclamo al Ministero dell'agricoltura e delle foreste da proporsi, a pena di decadenza, entro 90 giorni dalla

data in cui l'interessato ha ricevuto l'avviso prescritto dall'ultimo comma dell'articolo precedente.

I reclami devono essere presentati alla segreteria del Comune ove fu fatto il deposito, che ne rilascerà ricevuta.

De corso il termine anzidetto, il Podestà (49) rimetterà al Ministero il piano e tutti i reclami pervenuti (50).

(49) Ora, Sindaco.

(50) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

(commento di giurisprudenza)

28. Il Ministro per l'agricoltura e le foreste provvede all'approvazione del piano e decide sui reclami, sentita una Commissione di tecnici e di giurisperiti, nominata con D.M.

Dell'approvazione del piano è data notizia al consorzio, delle decisioni sui reclami è data notizia agli interessati, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Contro il provvedimento di approvazione del piano non è ammesso gravame in via amministrativa.

È fatta salva l'ordinaria competenza dell'autorità giudiziaria per la tutela dei diritti degli interessati.

L'autorità giudiziaria non può, tuttavia, con le sue decisioni, provocare una revisione del piano, ma soltanto procedere ad una conversione e liquidazione in danaro dei diritti da essa accertati.

Il credito relativo a questo risarcimento è privilegiato sopra qualunque altro (51).

(51) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

29. L'approvazione del piano produce senz'altro i trasferimenti di proprietà e degli altri diritti reali, nonché la costituzione di tutte le servitù prediali, imposte nel piano stesso.

Il provvedimento di approvazione del piano di riordino, che determina i trasferimenti di cui al primo comma, costituisce titolo per l'apposita trascrizione dei beni immobili trasferiti. Alla trascrizione si applicano le agevolazioni previste dalla *legge 6 agosto 1954, n. 604*, e successive modificazioni, nei limiti delle risorse disponibili della Cassa per la formazione della proprietà contadina, alla quale fanno carico i relativi oneri. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche agricole, sono regolate le modalità di concessione delle agevolazioni e di versamento dalla suddetta Cassa all'entrata del bilancio dello Stato delle somme corrispondenti alle agevolazioni medesime (52).

Il trasferimento della proprietà e degli altri diritti reali sui beni oggetto di assegnazione ha natura costitutiva ed estingue qualsiasi altro diritto reale incidente sui beni stessi. Resta salva la possibilità prevista dal penultimo comma dell'articolo 28 per coloro che dimostrino in giudizio

la titolarità, sui beni assegnati, di diritti reali diversi da quelle contemplati nel piano di riordinamento di vedere tali diritti accertati dall'autorità giudiziaria (53) (54).

- (52) Comma aggiunto dall'art. 25, L. 17 maggio 1999, n. 144.
- (53) Comma aggiunto dall'*art. 114, comma 26, L. 23 dicembre 2000, n. 388*.
- (54) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

30. Quando dopo l'approvazione del piano, si verifichino eventi naturali di tale gravità da rendere necessaria la modificazione di esso, il Ministro per l'agricoltura e le foreste, su richiesta del consorzio, può ordinare la revisione, fissandone il termine e sospendere, se del caso, in tutto od in parte, l'esecuzione dei lavori.

Depositato il nuovo piano nel termine anzidetto, si fa luogo alla procedura indicata negli artt. 26, 27 e 28 (55).

⁽⁵⁵⁾ Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83;

84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

31. Qualora pendano o insorgano tra privati controversie la cui soluzione possa determinare una diversa distribuzione dei terreni e, prima dell'attuazione del piano, siano decise con sentenza passata in giudicato, le parti possono chiedere la revisione del piano stesso.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste decide sulla istanza, sentita la Commissione di cui all'art. 28.

La sua decisione non è suscettibile di alcun gravame in via amministrativa.

Qualora non si proceda alla revisione del piano, i diritti, riconosciuti dall'autorità giudiziaria, sono convertiti e liquidati in danaro. Il credito relativo a questo risarcimento è privilegiato sopra qualunque altro ...

(56) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

32. Il possesso dei fondi di nuova assegnazione deve conseguirsi di regola all'inizio dell'annata agraria, successiva a quella in cui il piano abbia avuto completa esecuzione.

Fino alla consegna, chi ha il possesso dei fondi ne fa propri i prodotti e risponde dei danni, esclusi quelli cagionati da caso fortuito o forza maggiore.

Con la consegna si risolvono gli affitti in corso senza che con ciò si dia luogo ad indennizzo.

Tutti i pagamenti da farsi per evitare pregiudizi economici tra le parti, in conseguenza dei frutti pendenti, del diverso stato di fertilità dei fondi e di altre cause, devono essere eseguiti al momento della consegna. In caso di controversie sulla valutazione e liquidazione dei pregiudizi economici suddetti, il consorzio procede, per mezzo dei suoi tecnici, alla descrizione dello stato di consistenza dei fondi e determina la somma che provvisoriamente deve essere pagata al momento della consegna.

I pagamenti per conguagli devono essere fatti al consorzio il quale verserà le somme ricevute agli aventi diritto.

Quando il conguaglio sia dovuto al proprietario di un fondo su cui gravi un diritto reale di godimento, la somma relativa sarà investita in titoli del debito pubblico vincolati a favore del titolare del diritto suddetto; quando invece sia dovuto per un diritto reale di garanzia esistente sul fondo, la somma sarà depositata presso un istituto di credito, designato dal Ministero dell'agricoltura, e vincolata anch'essa a favore del titolare di questo diritto.

Al pagamento per conguaglio è consentito di provvedere con operazioni di credito agrario, a sensi dell'art. 3, n. 2, del *R.D.L. 29 luglio 1927, n. 1509* (57) (58).

(57) Recante norme sul riordinamento del credito agrario.

(58) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

33. Il provvedimento di approvazione del piano di sistemazione deve essere trascritto a cura del consorzio, entro 30 giorni dalla sua data, presso la conservatoria delle ipoteche (s) nella cui circoscrizione sono situati i beni.

A cura del consorzio deve essere altresì provveduto alle volture catastali e alla pubblicità dei passaggi delle ipoteche sui fondi di nuova assegnazione. Tale pubblicità è fatta mediante annotazione a margine o in calce all'iscrizione originaria, con l'indicazione del fondo di nuova assegnazione o della quota parte di esso, se l'ipoteca debba gravare su questa ...

(59) Ora dei Registri immobiliari.

(60) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

34. Qualora nei Comprensori di bonifica siano zone con numero considerevole di piccoli appezzamenti, appartenenti in massima parte a proprietari diversi, il consorzio concessionario delle opere di bonifica, allo scopo di provvedere con detti terreni alla costituzione di convenienti unità fondiarie, dovrà, ove sia indispensabile ai fini della bonifica, compilare un piano di riordinamento della zona, in guisa da formare, con la riunione di vari appezzamenti, le unità fondiarie anzidette, da assegnarsi a quelli dei proprietari che offrano un prezzo maggiore. Il

prezzo di base per la gara sarà stabilito con i criteri dettati nel secondo capoverso dell'art. 42.

Il consorzio, nel preparare il piano di riordinamento, può anche prevedere che i proprietari conservino la proprietà dei terreni concorrenti alla costituzione di un'unità fondiaria, sempre che essi s'impegnino validamente a provvedere in comune alla coltivazione ed al miglioramento dell'unità fondiaria, almeno fino al compimento della bonifica (41).

(61) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

35. Allo scopo di evitare smembramenti di fondi in conseguenza dell'esecuzione delle opere di bonifica o di provvedere ad una migliore sistemazione delle unità fondiarie, il consorzio può stabilire un piano di rettificazione di confini o di arrotondamento di fondi da attuarsi mediante permute fra proprietari interessati.

Per la preparazione, approvazione e attuazione del piano di riordinamento, previsto in questo articolo e in quello precedente, valgono, in quanto trovino applicazione, le norme stabilite negli articoli del presente capo (62).

⁽⁶²⁾ Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11;

```
12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.
```

36. Le disposizioni del presente capo si applicano anche ai terreni di pertinenza dello Stato, delle Province e dei Comuni.

All'approvazione del piano si provvede di concerto col Ministro per le finanze, se il riordinamento riguardi terreni di pertinenza dello Stato e di concerto col Ministro per l'interno, se si tratti di terreni appartenenti a Province o a Comuni (63).

(63) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

37. I trasferimenti, i pagamenti, le trascrizioni e in genere tutti gli atti da compiersi in esecuzione del presente capo sono esenti da bollo (4) e soggetti alla tassa fissa di registro ed ipotecaria di lire 10 (6), salvi gli emolumenti ai conservatori delle ipoteche (6) e i diritti devoluti al personale degli Uffici distrettuali delle imposte e del catasto.

Non è devoluto alcun contributo di miglioria in dipendenza della esecuzione dei piani di sistemazione, previsti negli artt. 22, 34 e 35

- (64) Vedi ora art. 47, primo comma, D.P.R. 25 giugno 1953, n. 492, recante nuove norme sull'imposta di bollo.
- (65) Vedi art. 1, L. 21 luglio 1961, n. 707, che ha elevato a L. 1000 ciascuna le tasse fisse minime di registro e ipotecarie, e art. 2 della stessa legge che contiene altre disposizioni in materia.
- (66) Ora dei Registri immobiliari.
- (67) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

Capo V

Delle opere di competenza privata

(commento di giurisprudenza)

38. Nei Comprensori di bonifica i proprietari hanno l'obbligo di eseguire, coi sussidi previsti dall'art. 8, le opere di interesse particolare dei propri fondi, in conformità delle direttive del piano generale di bonifica e nel termine fissato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Nei Comprensori di prima categoria può esser fatto obbligo ai proprietari di impiegare famiglie coloniche immigrate

(68) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto

indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

39. Le locazioni in corso, in quanto la loro permanenza sia in contrasto con le direttive del piano generale di bonifica, s'intendono risolute senza indennizzo ...

(69) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

40. Alle aziende agrarie che nei perimetri di bonifica si propongano di sperimentare, sotto il controllo dello Stato, nuovi ordinamenti riconosciuti conformi ai fini di essa, possono essere concessi, oltre gli ordinari sussidi alle opere di cui all'art. 8, particolari premi di incoraggiamento (70) (71).

(70) Con l'art. 2, L. 15 aprile 1942, n. 515, è stato così disposto:

«Art. 2. I premi previsti dall'art. 40 del R.D.L. 13 febbraio 1933, n. 215, possono essere concessi anche a favore di consorzi di bonifica e di enti di colonizzazione che si propongano, d'intesa con le organizzazioni sindacali interessate, di provvedere alla preparazione tecnica dei dirigenti e delle maestranze agricole in determinati Comprensori di bonifica nei quali lo sviluppo delle opere pubbliche e private consentirebbe l'introduzione di nuovi ordinamenti produttivi, ma questi incontrino ostacoli nelle tradizioni e nella deficiente preparazione tecnica dell'ambiente agrario.

In difetto di iniziative di questi enti, i premi possono essere concessi anche a società esercenti industrie agrarie nel Comprensorio di bonifica o filiazioni di esse appositamente costituite, quando nelle condizioni previste dal precedente comma, si propongano di promuovere la preparazione tecnica necessaria alla coltivazione di piante industriali, utili alla introduzione dei nuovi ordinamenti previsti per la bonifica».

(71) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

41. All'esecuzione delle opere di bonifica di competenza privata, i proprietari, che non intendano provvedervi direttamente, possono chiedere che provveda il consorzio, il quale è tenuto ad assumerla ...

Qualora il proprietario non anticipi totalmente i mezzi finanziari occorrenti il consorzio può provvedervi col credito, ma in nessun caso la somma da mutuare può eccedere il 60% del valore del fondo da migliorare, aumentato del valore dei miglioramenti e diminuito dell'importo dei crediti garantiti dalle ipoteche iscritte anteriormente alla stipulazione del mutuo.

Il credito del consorzio verso il proprietario del fondo migliorato per l'ammontare della somma mutuata e in genere della spesa sostenuta per l'esecuzione delle opere è garantito da privilegio speciale sopra il fondo migliorato. Il privilegio non sussiste se non quando è iscritto nel registro speciale tenuto dalla Conservatoria delle ipoteche (3) a termini dell'art. 9 lettera c) della *L. 5 luglio 1928, n. 1760*. Esso prende grado dopo quello dello Stato per i crediti indicati nell'art. 1962 del codice civile (3), ma non può pregiudicare le ipoteche e i diritti reali di ogni genere, acquistati sul fondo dai terzi prima di tale iscrizione (75) (76).

(72) Vedi art. 26, L. 2 giugno 1961, n. 454, recante norme sul piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura.

- (73) Ora dei Registri immobiliari.
- (74) Ora artt. 2771 e 2772 del codice civile 1942.
- (75) Si riportano agli *articoli 15 e 16, L. 29 luglio 1957, n. 634*, recanti modifiche all'ultima parte dell'art. 41:

«Art. 15. Il terzo comma dell'art. 41 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, è modificato nel senso che il credito del consorzio di bonifica verso i proprietari per la esecuzione di opere di competenza privata, siano esse comuni a più fondi o particolari ad un dato fondo, è equiparato ai contributi spettanti al consorzio per la esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di competenza statale, agli effetti della riscossione con le norme e i privilegi vigenti per l'imposta fondiaria, secondo quanto è stabilito nell'art. 21 dello stesso decreto.

La disposizione del comma precedente si applica anche nel caso in cui i crediti dei Consorzi verso i proprietari dipendono dall'esecuzione di opere di competenza privata, assunta d'ufficio in base all'art. 42 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215.

«Art. 16. Su richiesta dei proprietari interessati i Consorzi possono assumere l'esecuzione delle opere di cui al precedente articolo, anche in attesa della formazione e del completamento del piano generale di bonifica o della sua approvazione, sempre che le opere siano sussidiate in quanto necessarie ai fini della bonifica, a termini dell'art. 2 e dell'art. 8 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215.

Ai crediti dei consorzi verso i proprietari si applica il disposto del precedente articolo».

(76) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

42. Quando il termine assegnato ai proprietari per la esecuzione delle opere di interesse dei loro fondi sia scaduto, o quando, prima della scadenza, già risulti impossibile l'esecuzione delle opere entro il termine stesso, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, obbliga il consorzio ad eseguire le opere a spese dei proprietari, ovvero espropria gli immobili dei proprietari inadempienti a favore degli enti di riforma agraria, dell'Ente di irrigazione di Puglia e Lucania, dell'Opera nazionale combattenti o altri enti similari ...

L'indennità di espropriazione è determinata in base al reddito netto dominicale, presumibile come normale, dei terreni da espropriarsi, nelle condizioni in cui si trovano all'atto dell'espropriazione, capitalizzato al saggio risultante dal frutto medio del consolidato 5%, nei dodici mesi precedenti, con uno scarto massimo del mezzo per cento.

Ove il consorzio non chieda l'espropriazione, il Ministero può egualmente disporla a favore di altri che s'impegni, con adeguata garanzia, ad eseguire le opere dovute in tal caso; determina, con i criteri indicati, l'indennità di espropriazione e in base ad essa apre una gara per l'acquisto dell'immobile. A parità di offerta, è preferito il proprietario di altro terreno del Comprensorio (78) (79).

⁽⁷⁷⁾ Comma così sostituito dall'art. 2, L. 30 luglio 1957, n. 667 (Gazz. Uff. 8 agosto 1957, n. 197). L'art. 1 di detta legge ha autorizzato la

spesa di lire 50 miliardi per l'esecuzione delle opere pubbliche di bonifica ai sensi del presente decreto.

- (78) Vedi artt. 1, 2 e 6, L. 12 febbraio 1942, n. 183.
- (79) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

TITOLO III

Dei miglioramenti fondiari indipendenti da un piano generale di bonifica (80)

(commento di giurisprudenza)

43. Possono essere sussidiate dal Ministero dell'agricoltura e foreste, o agevolate con mutui godenti del concorso dello Stato negli interessi, le opere di sistemazione idraulica e idraulico-agraria dei terreni; di ricerca, provvista e utilizzazione delle acque a scopo agricolo o potabile, la costruzione ed il riattamento di strade poderali e interpoderali e le teleferiche che possano sostituirle; le costruzioni e i riattamenti di fabbricati o borgate rurali; i dissodamenti con mezzi meccanici e con esplosivi; le opere occorrenti per la trasformazione da termica ad elettrica dell'energia motrice degli impianti idrovori; le opere di miglioramento fondiario dei pascoli montani, le piantagioni, e in genere ogni miglioramento fondiario, eseguibile a vantaggio di uno o più fondi, indipendentemente da un piano generale di bonifica.

Possono pure essere sussidiati:

a) gli impianti di cabine di trasformazione e di linee fisse o mobili di distribuzione di energia elettrica ad uso agricolo, nonché i macchinari elettrici di utilizzazione della energia;

b) gli apparecchi meccanici per il dissodamento dei terreni.

Il sussidio per l'acquisto di macchinario o di altre cose mobili può essere concesso soltanto se il richiedente s'impegni, con adeguate garanzie, a non distoglierli dal previsto impiego prima che sia trascorso il termine prescritto dal Ministero.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentita la sezione agraria forestale del Consiglio provinciale dell'economia corporativa (81) potrà limitare per ciascuna Provincia o parte di Provincia le categorie di opere che possono godere del sussidio o del concorso negli interessi dei mutui. Sentita la sezione (82) stessa, determinerà le zone comprendenti i pascoli da considerare montani.

Ai fini dei sussidi o dei concorsi negli interessi dei mutui previsti dal presente articolo, all'approvazione dei progetti, agli accertamenti di collaudo, alla liquidazione e al pagamento dei sussidi o concorsi per opere di miglioramento fondiario comportanti la spesa preventivata fino a lire 30 milioni, provvede l'Ispettore agrario compartimentale (33) (84).

(80) Con l'art. 1, D.Lgs.P. 22 giugno 1946, n. 33, è stato disposto:

«Per i lavori di ricostruzione e di riparazione delle opere di miglioramento fondiario distrutte o danneggiate da eventi bellici, i sussidi previsti dal *R.D. 13 febbraio 1933, n. 215*, possono essere elevati fino al 45% della spesa.

Per le zone particolarmente danneggiate, che saranno determinate con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto col Ministro per il tesoro, la misura dei detti sussidi potrà essere ulteriormente elevata fino al 60% della spesa».

Con l'articolo unico, L. 18 dicembre 1959, n. 1117, è stato inoltre disposto:

«Il sussidio di cui agli *articoli 43 e seguenti del R.D. 13 febbraio 1933,* n. 215, e successive modificazioni e integrazioni, è elevato sino al 50% della spesa per la costruzione di piccoli laghi e degli impianti necessari all'utilizzazione dell'acqua invasata destinata all'irrigazione ed alla fertirrigazione dei terreni».

- (81) Ora, Camera di commercio, industria ed agricoltura, ai sensi del *D.Lgs.Lgt. 21 settembre 1944, n. 315*.
- (82) Vedi nota 29 a questo stesso articolo.
- (83) Comma aggiunto dall'art. 11, D.P.R. 10 giugno 1955, n. 987.
- (84) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

44. Il sussidio dello Stato per le opere di cui all'articolo precedente è normalmente del terzo della spesa, ma può essere portato fino al 38% (85) quando si tratti di miglioramenti fondiari di pascoli montani o quando le opere sussidiabili ricadono nell'Italia meridionale, nelle isole, nella Venezia Giulia, nella Maremma Toscana o nel Lazio.

Nella spesa di costruzione degli acquedotti rurali lo Stato concorre nella misura del 75%.

Nella spesa di impianto di cabine di trasformazione e di linee fisse o mobili di distribuzione dell'energia elettrica ad uso agricolo, lo Stato concorre nella misura del 45%, e nella spesa dei macchinari elettrici di utilizzazione della energia stessa o di apparecchi meccanici di dissodamento nella misura del 25%.

Tuttavia, in relazione ai prevedibili risultati del miglioramento fondiario, il contributo dello Stato può essere diminuito fino al 10% della spesa dell'opera (86).

⁽⁸⁵⁾ Vedi, anche, art. 3, L. 25 luglio 1952, n. 991, recante provvedimenti in favore dei territori montani e le modificazioni, in

ordine alle autorizzazioni di spesa, di cui all'art. 2, L. 11 aprile 1953, n. 309, e all'art. 8, L. 2 giugno 1961, n. 454, recante norme nel piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura.

(86) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

45. Qualora il sussidio o il credito di favore previsto dall'art. 43 venga accordato a chi non sia proprietario o possessore dei terreni migliorati e l'opera, l'impianto o l'apparecchio sussidiato siano suscettibili di esercizio lucrativo, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste fissa le modalità di determinazione delle tariffe di uso e di periodica revisione delle medesime, nonché eventualmente le modalità di riscatto da parte dei proprietari interessati.

Se si tratta di opere irrigue, il Ministero può imporre a carico dei terreni suscettibili di irrigazione il contributo di miglioria previsto dagli artt. 48, n. 2, e 56 del *R.D.L. 9 ottobre 1919, numero 2161* (87).

Le facoltà attribuite dal presente articolo al Ministero per l'agricoltura e per le foreste saranno esercitate sempreché eguale ingerenza non sia stata riservata al Ministero dei lavori pubblici, in sede di concessione di derivazione d'acqua pubblica, a termini delle vigenti leggi sulle acque ...

⁽⁸⁷⁾ Vedi art. 73, n. 2, *R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775*, recante disposizioni sulle acque e sugli impianti elettrici, con le modificazioni di cui al *D.Lgs.C.P.S. 30 settembre 1947, n. 1276*, nonché art. 83 stesso decreto.

(88) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

46. Non possono essere concessi mutui e prestiti di miglioramento, col concorso dello Stato negli interessi, se non per le opere e per le spese di cui all'art. 43.

Nulla è tuttavia innovato per le operazioni di credito agrario di miglioramento, di cui all'art. 3, ultimo comma nn. 1 e 2 della L. 29 luglio 1927, n. 1509 (89).

Quando il concorso dello Stato negli interessi, ragguagliato in capitale, sia inferiore al sussidio riconosciuto assegnabile a termini dei precedenti articoli, può essere concessa, come sussidio, la differenza.

Quando il suddetto concorso risulti invece superiore, esso potrà venire ridotto fino ad eguagliare il sussidio riconosciuto assegnabile.

È tuttavia consentito il cumulo dell'intero sussidio con il concorso nel pagamento degli interessi, nei mutui di cui agli artt. 78 e 80 (90) (91).

⁽⁸⁹⁾ Recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario.

⁽⁹⁰⁾ Per la disciplina dei contributi e dei mutui agevolati, vedi anche artt. 8 e seguenti, L. 2 giugno 1961, n. 454, recanti norme nel piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura.

⁽⁹¹⁾ Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11;

```
12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.
```

47. Il Ministero dell'agricoltura è autorizzato a compiere e a sussidiare gli studi e le ricerche, anche sperimentali, occorrenti per il migliore indirizzo tecnico delle opere sussidiabili a termini degli articoli precedenti (92).

(92) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

TITOLO IV

Dei lavori e degli interventi antianofelici

- **48.** Alla soppressione delle condizioni di suolo che tendono a determinare o ad aggravare le cause di malaricità si provvede con:
 - a) lavori di sistemazione di scoli e soppressione di ristagni di acqua;
 - b) lavori di riserbo e di manutenzione di raccolte di acqua;
 - c) interventi antianofelici nelle acque scoperte (93).

(93) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

49. I lavori e gli interventi antianofelici, compiuti nei Comprensori di bonifica, durante l'esecuzione delle opere di competenza dello Stato, sono considerati come complementari di esse e sottoposti al medesimo regime giuridico.

Quelli compiuti nei Comprensori di bonifica, dopo l'ultimazione di essa, possono essere assunti dallo Stato, ma sono a totale carico dei proprietari dei terreni in cui vengono eseguiti.

Con l'approvazione del progetto da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, essi acquistano il carattere e godono dei vantaggi delle opere di pubblica utilità, e la spesa relativa diviene obbligatoria per i proprietari dei terreni.

Per i lavori previsti alle lettere *a*) e *c*) dell'articolo precedente, il Ministero può tuttavia concorrere nella spesa, con sussidio a termini del primo comma dell'art. 44.

Al contributo dei proprietari nella parte di spesa non coperta dal sussidio si applicano le disposizioni dell'art. 21.

Con apposito regolamento saranno stabiliti i criteri per la ripartizione del carico fra i proprietari, obbligati per una stessa opera o per un medesimo gruppo di opere ...

(94) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

50. Chiunque nella esecuzione di lavori pubblici o privati, produca escavazioni nel terreno, è tenuto a provvedere, a sua cura e spese, alle opere di colmatura e scolo delle escavazioni stesse.

Sino a quando tali opere non siano eseguite, o nel caso in cui esse siano riconosciute inattuabili, chi ha prodotto la escavazione è tenuto a provvedere, nei pressi dell'abitato, ai lavori ed agli interventi antianofelici, in conformità delle istruzioni da emanarsi dal Ministero dell'interno (95).

A tale obbligo può derogarsi quando le condizioni locali ne escludano la necessità, mediante provvedimento del Prefetto, sentito il medico provinciale.

In caso di inadempienza agli obblighi suddetti, il Prefetto provvede di ufficio a spese dell'inadempiente

⁽⁹⁵⁾ Ora, dal Ministero della sanità.

⁽⁹⁶⁾ Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96;

97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

- **51.** Entro il limite delle somme stanziate nei rispettivi bilanci saranno concessi:
- a) dal Ministero dell'interno (**): assegni per studi e ricerche scientifiche interessanti l'azione antianofelica; contributi per la esecuzione di corsi teorico-pratici per la preparazione di personale esperto, direttivo ed ausiliario; premi al personale sanitario che si sia particolarmente segnalato nell'organizzazione, nella guida, nella sorveglianza della detta azione;
- b) dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste premi al personale e specialmente agli agenti di bonifica che si siano maggiormente segnalati nelle mansioni di loro competenza per l'esecuzione delle precedenti disposizioni; premi ai proprietari che, soli od uniti in consorzio, abbiano dato opera attiva nella lotta antianofelica (98).
- (97) Ora, dal Ministero della sanità.
- (98) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.
- **52.** Chiunque alteri o comunque pregiudichi lo stato di fatto creato dall'esecuzione dei lavori e dagli interventi antianofelici è punito, a

norma dell'art. 374 della legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865, n. 2248.

Sono estese alle materie contemplate nel presente titolo, in quanto applicabili, le disposizioni degli artt. 375, 377, 378 e 379 della legge suddetta (9).

(99) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

53. Le disposizioni del presente titolo sono applicabili in tutte le zone dichiarate malariche, anche se ricadenti fuori dei comprensori di bonifica (100).

(100) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

TITOLO V

I consorzi di bonifica integrale

Capo I

I consorzi di bonifica (101)

(commento di giurisprudenza)

54. Possono costituirsi consorzi tra proprietari degli immobili che traggono beneficio dalla bonifica. I consorzi provvedono alla esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica o soltanto alla manutenzione ed esercizio di esse.

I consorzi possono altresì provvedere al riparto, alla riscossione ed al versamento della quota di spesa a carico dei proprietari, quando le opere di bonifica siano state assunte da persona diversa dal Consorzio dei proprietari.

(101) Vedi D.P.R. 23 giugno 1962, n. 947.

55. I consorzi si costituiscono con decreto reale, promosso dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, quando la proposta raccolga l'adesione di coloro che rappresentano la maggior parte del territorio incluso nel perimetro.

Si presume che vi sia tale maggioranza quando:

- a) in sede di pubblicazione della proposta non siano state mosse opposizioni o le opposizioni prodotte, avuto riguardo allo scopo e agli interessi rappresentati dagli opponenti, non risultino, a giudizio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, tali da far prevedere gravi turbamenti nella vita del consorzio;
- b) nell'adunanza degli interessati, indetta dal Prefetto della Provincia in cui si estende la maggior parte del territorio, la proposta raccolga il voto favorevole della maggioranza dei presenti e questa rappresenti almeno il quarto della superficie del territorio.

56. I consorzi possono essere eccezionalmente costituiti anche d
ufficio, con decreto reale pro mosso dal Ministro per l'agricoltura e pe
le foreste, quando il Ministro suddetto, constatata la mancanza d
iniziativa, riconosca tuttavia la necessità e l'urgenza di provvedere, a
mezzo del consorzio, alla bonifica di un dato Comprensorio.

57. In un medesimo Comprensorio possono costituirsi più consorzi di esecuzione delle opere, quando occorra formare distinti nuclei d'interessi omogenei. In tal caso, può essere costituito, con decreto reale promosso dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste, un consorzio di secondo grado, il quale assicuri la coordinata attività dei consorzi di primo grado.

Un consorzio di secondo grado, oltre che fra consorzi, può essere costituito tra Enti pubblici e fra Enti pubblici e privati e consorzi od altre persone interessate.

58. Del territorio dei consorzi è data notizia al pubblico col mezzo della trascrizione.

Col regolamento sarà stabilito in quali limiti la trascrizione è richiesta per i consorzi di secondo grado.

(commento di giurisprudenza)

59. I consorzi di bonifica sono persone giuridiche pubbliche e svolgono la propria attività entro i limiti consentiti dalle leggi e dagli statuti.

Per l'adempimento dei loro fini istituzionali essi hanno il potere d'imporre contributi alle proprietà consorziate, ai quali si applicano le disposizioni dell'art. 21 (102) (103).

(102) Vedi, anche, l'*art.* 8 *D.P.R.* 23 giugno 1962, n. 947 e il comma 36 dell'*art.* 2, *L.* 24 dicembre 2007, n. 244.

(103) La Corte costituzionale, con ordinanza 9-22 luglio 1998, n. 318 (Gazz. Uff. 2 settembre 1998, n. 35, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 21 e 59, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione.

(commento di giurisprudenza)

60. I consorzi sono retti da uno statuto deliberato dall'Assemblea, col voto favorevole della maggioranza degli intervenuti, che rappresenti almeno il quarto della superficie del Comprensorio. Mancando tale maggioranza, la deliberazione è valida se, in seconda convocazione, sia presa col voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

L'approvazione dello statuto è data dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che decide gli eventuali ricorsi ed ha facoltà di apportare modificazioni nel testo dello statuto deliberato (104).

(104) Vedi art. 3 D.P.R. 23 giugno 1962, n. 947.

- **61.** Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste può in qualsiasi momento, avocare a sé la nomina del Presidente del Consorzio, anche in sostituzione di quello in carica.
- Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste può nominare un suo delegato a far parte dei Consigli dei delegati e delle deputazioni amministrative ovvero delle Consulte dei consorzi. Può inoltre chiamare a far parte degli organi suddetti anche un membro designato dalla Cassa per il Mezzogiorno, quando i Consorzi eseguono opere finanziate dalla Cassa medesima (105).

Per assicurare la continuità dell'indirizzo amministrativo dei Consorzi, il Ministro predetto può prorogare i termini per la rinnovazione delle cariche consorziali, per un tempo non superiore a quello previsto dallo statuto per la durata delle cariche stesse (106).

(105) Comma così modificato dall'art. 5 D.P.R. 23 giugno 1962, n. 947.

(106) Comma così modificato dall'art. 5 D.P.R. 23 giugno 1962, n. 947.

(commento di giurisprudenza)

62. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sentiti i Consorzi interessati, si provvede al raggruppamento degli uffici, alla fusione, alla scissione, alla soppressione dei Consorzi ed alla modifica dei loro confini territoriali (407).

Qualora il provvedimento riguardi anche Consorzi che non abbiano scopi di bonifica, il relativo decreto reale è promosso dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con gli altri Ministri competenti (108).

(107) Comma così modificato dall'art. 6 D.P.R. 23 giugno 1962, n. 947.

(108) Vedi art. 1 L. 8 dicembre 1941, n. 1567.

(commento di giurisprudenza)

63. Sono sottoposti all'approvazione del Presidente dell'Associazione nazionale dei consorzi di bonifica (109), che ne esamina la legittimità e il merito, le deliberazioni di mutuo e i regolamenti di amministrazione.

Sono sottoposti al visto di legittimità del Prefetto:

- a) i bilanci preventivi, le eventuali variazioni di essi ed i conti consuntivi;
 - b) i ruoli di contribuenza, principali e suppletivi (110);
- c) le deliberazioni di stare in giudizio, fatta eccezione per i provvedimenti conservativi di urgenza, salvo, in questo caso, l'obbligo di sottoporre immediatamente la deliberazione al visto anzidetto;
 - d) i contratti di esattoria e tesoreria.

In caso di scioglimento dell'Amministrazione consorziale, le deliberazioni del commissario, che vincolino il bilancio per oltre 5 anni sono soggette altresì all'approvazione dell'Associazione nazionale dei consorzi.

Quando la gestione straordinaria di un consorzio è assunta dall'Associazione nazionale il visto sulle relative deliberazioni spetta al Ministro per l'agricoltura e le foreste.

(109) L'Associazione nazionale dei consorzi di bonifica è stata soppressa dall'art. 4 R.D.L. 15 dicembre 1936, n. 2400. Con l'articolo 1 del predetto R.D.L. sono state concentrate nel Ministero dell'agricoltura e delle foreste e, per quanto riguarda i consorzi idraulici, nel Ministero dei lavori pubblici, le attribuzioni ispettive e di verifica, spettanti all'Associazione nazionale dei consorzi di bonifica e di irrigazione a norma delle lettere a) e b) dell'art. 5 del R.D.L. 26 aprile 1928, n. 1017. Quest'ultimo decreto riguardava la costituzione dell'Associazione e ne regolava l'attività. Le lettere a) e b) del citato articolo 5 autorizzavano l'Associazione: a) a compiere ispezioni periodiche sugli enti associati per riferire al Ministero competente circa i sistemi di contabilizzazione

adottati, la tenuta dei catasti, e in generale circa la sufficienza della organizzazione tecnica ed amministrativa; b) a verificare lo stato di manutenzione delle opere, la sufficienza e la stabilità degli impianti riferendo annualmente al Ministero competente. Vedi anche L. 8 dicembre 1941, n. 1567, e D.P.R. 23 giugno 1962, n. 947.

(110) I ruoli di contribuenza sono ora resi esecutivi dall'Intendenza di finanza, ai sensi dell'art. 185 T.U. 29 gennaio 1958, n. 645, sulle imposte dirette.

64. Di tutte le deliberazioni dei Consorzi, escluse quelle relative alla mera esecuzione di provvedimenti già deliberati, è trasmessa quindicinalmente copia al Prefetto della Provincia.

Se dall'esame delle deliberazioni il Prefetto rilevi delle irregolarità, non eliminabili con l'esercizio dei poteri conferitigli col precedente art. 63, ne riferisce, per i provvedimenti di competenza, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, informandone il Ministero dell'interno

(111) Vedi l'*art. 2, L. 8 dicembre 1941, n. 1567*.

65. ... (112).

Nei casi previsti da questo articolo e dal precedente art. 63, il visto o l'approvazione s'intenderanno concessi, qualora non si sia provveduto entro 30 giorni dal ricevimento degli atti.

Contro i provvedimenti del Prefetto e del Presidente dell'Associazione (113) possono gl'interessati, entro 30 giorni dalla comunicazione, ricorrere al Governo del Re, il quale provvede definitivamente.

(112) L'originario primo comma è stato abrogato dall'art. 2, R.D.L. 15 dicembre 1936, n. 2400.

(113) Vedi *nota 43* all'art. 63.

(commento di giurisprudenza)

66. Salve le attribuzioni demandate all'Associazione dei consorzi (114) spetta al Prefetto ed al Ministro per l'agricoltura e per le foreste di vigilare sui Consorzi e di intervenire, anche in via surrogatoria, per assicurare il buon funzionamento degli enti e la regolare attuazione dei loro fini istituzionali.

(114) Vedi *nota 43* all'art. 63.

67. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può affidare ai consorzi, costituiti per l'esecuzione delle opere di bonifica, le funzioni di delegato tecnico previste dagli *artt. 14 e 15 della L. 16 giugno 1927, n. 1766* (115) per la esecuzione delle opere dirette alla razionale costituzione di unità fondiarie nei terreni provenienti dalla liquidazione di usi civici.

(115) Recante norme sul riordinamento degli usi civici.

68. Quando le opere di bonifica siano assunte da persona diversa dal consorzio dei proprietari e il territorio da bonificare rientri per intero nel perimetro di un consorzio, costituito per l'esecuzione, manutenzione od esercizio di opere pubbliche o private sussidiate dallo Stato, esso esercita obbligatoriamente le funzioni di consorzio di contribuenza per

provvedere al riparto, alla esazione ed al versamento della quota di spesa a carico dei proprietari interessati.

L'assunzione della funzione di contribuenza è facoltativa quando nel perimetro del Consorzio rientri soltanto in parte il territorio da bonificare

Se per le funzioni di contribuenza si costituisca apposito consorzio dopo l'approvazione del piano di ripartizione della spesa, le pratiche costitutive non sospendono l'esecutorietà dei ruoli, fino a che il nuovo ente non sia in grado di versare le quote di contributo.

69.	(116)		

(116) Abrogato dall'art. 1, n. 4, R.D. 3 giugno 1940, n. 1344.

70. Il personale adibito dai consorzi alla sorveglianza e custodia delle opere è autorizzato ad elevare verbali di contravvenzione alle norme in materia di polizia idraulica e montana, purché presti giuramento nelle mani del Pretore del mandamento dove ha sede il consorzio.

Capo II

I consorzi di miglioramento fondiario

(commento di giurisprudenza)

71. Per la esecuzione, manutenzione ed esercizio di opere di miglioramento fondiario, riconosciute sussidiabili a termini dell'art. 43, possono costituirsi consorzi, con le forme indicate per i consorzi di bonifica.

Ai consorzi di miglioramento fondiario sono applicabili le disposizioni degli articoli 21, ultimo comma, 55, 57, 60, 62, 66 e 67 (17).

(117) Comma così sostituito dall'art. 26, L. 17 maggio 1999, n. 144.

72-73. ... (118).

(118) Abrogati dall'art. 5, cpv., L. 12 febbraio 1942, n. 183.

TITOLO VI

Disposizioni finanziarie

74. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere, con le norme del suo istituto, mutui ai concessionari ed esecutori di opere di bonifica integrale, sulla disponibilità di cui al *R.D.L. 13 giugno 1926, n. 1064*, convertito nella *L. 2 giugno 1927, n. 950*, e alla *L. 14 giugno 1928, n. 1398* (119).

Le Casse di risparmio, e, in genere, tutti gli istituti di credito e di previdenza soggetti a vigilanza governativa, esclusi gli istituti di credito fondiario, possono, nei limiti fissati dagli statuti o con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste o di quello per le finanze, secondo la rispettiva competenza, concedere ai concessionari ed esecutori di opere di bonifica integrale mutui garantiti con la cessione di annualità di contributo statale o con il rilascio di delegazioni sui contributi a carico dei proprietari (120).

Per quanto concerne gli istituti di credito fondiario è abrogato l'articolo unico del *regio decreto legge 5 aprile 1925, n. 516*, e ogni altra disposizione che consenta agli istituti medesimi di concedere mutui garantiti con delegazioni sui contributi consorziali (121).

Per la riscossione dei loro crediti gli istituti mutuanti sono surrogati nei diritti spettanti ai mutuatari, a termini degli artt. 21, 41, 59 e 72 del presente decreto (122).

(119) Recanti disposizioni sui mutui agli enti locali e facilitazioni delle operazioni di mutuo della Cassa depositi e prestiti.

(120) Gli attuali secondo e terzo comma sono stati sostituiti all'originario secondo comma, dall'art. 4 R.D.L. 12 febbraio 1934, n. 189.

(121) Gli attuali secondo e terzo comma sono stati sostituiti all'originario secondo comma, dall'art. 4 R.D.L. 12 febbraio 1934, n. 189.

(122) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

75. Quando i Consorzi non abbiano ottenuto i mutui di cui all'articolo precedente o non li abbiano ottenuti per l'intera somma necessaria, possono essere autorizzati dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per le finanze, ad emettere titoli fruttiferi e rimborsabili per annualità, fino alla estinzione del valore nominale dei titoli stessi.

Se i mutui hanno invece avuto luogo per l'intero importo dell'opera, l'autorizzazione non può essere concessa, se non è dimostrato che con la emissione dei titoli si provvede alla estinzione dei mutui.

Possono emettersi titoli di varie serie con diversi periodi di ammortamento. La durata dell'ammortamento non può eccedere il termine di 50 anni (123).

(123) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

76. Più consorzi possono associarsi per costituire un titolo unico di credito, quando ne sia loro concessa la facoltà, per decreto reale su proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste.

Le disposizioni del codice di commercio concernenti la emissione di obbligazioni garantite con i titoli nominativi a debito dei Comuni o Province sono anche applicabili ai titoli nominativi a debito dei consorzi di bonifica (124).

(124) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96;

97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

77. L'istituto nazionale delle assicurazioni, la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali (125), la Banca nazionale del lavoro, le Casse di risparmio, i Monti di pietà (126), e tutti gli Istituti di credito e di previdenza soggetti a vigilanza governativa, sono autorizzati, singolarmente o riuniti in consorzio, ad acquistare le obbligazioni e i titoli emessi dai consorzi.

Gli esattori delle imposte sono autorizzati a prestare le cauzioni richieste per il servizio di esattoria, servendosi delle obbligazioni e titoli anzidetti, nonché delle delegazioni sui contributi dei proprietari, delle Province e dei Comuni nelle spese di bonifica (127).

- (125) Ora, Istituto nazionale della previdenza sociale.
- (126) Ora, Monti di credito su pegno.
- (127) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.
- **78.** La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a concedere, con le norme del suo istituto, mutui ai Comuni per la esecuzione di opere di miglioramento fondiario di pascoli montani nei terreni di loro pertinenza, sulle disponibilità di cui al *R.D.L.* 13 giugno 1926, n. 1064, convertito nella *L.* 2 giugno 1927, n. 950 e alla *L.* 14 giugno 1928, n.

1398, con ammortamento in un periodo non superiore ai 30 anni e col concorso nel pagamento degli interessi, a carico del bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in ragione del 2% all'anno calcolato però sempre in relazione ad un saggio globale di interesse del 4 % qualunque sia quello di effettiva concessione dei mutui.

Sulle somme mutuate verranno corrisposti alla Cassa depositi e prestiti, nei primi cinque anni, i soli interessi; nei 25 anni successivi agli interessi sarà aggiunta la quota di ammortamento del debito.

I Comuni mutuatari avranno, però, sempre la facoltà di estinguere il loro debito in un termine più breve (128).

(128) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

79. Per agevolare l'esecuzione delle opere di miglioramento dei pascoli montani, le Casse di risparmio, i Monti di pietà (129) di prima categoria e gli altri Istituti di credito, previdenza e risparmio, sono autorizzati a concedere a Comuni, università e comunanze agrarie, a istituzioni pubbliche ed enti morali in genere, prestiti ammortizzabili in un periodo non superiore ad un trentennio.

Tali prestiti saranno garantiti da ipoteca sul patrimonio dell'ente mutuatario o, trattandosi di Comuni, da delegazioni sulle sovrimposte, sui redditi patrimoniali o su altri cespiti di entrata.

Le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 74 sono applicabili anche ai prestiti contemplati dal presente articolo e dal precedente (130) (131).

(129) Ora, Monti di credito su pegno.

(130) Ai sensi dell'art. 32, L. 25 luglio 1952, n. 991, l'applicazione delle disposizioni contenute in questo articolo è stata estesa ai Consorzi di bonifica montana.

(131) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

80. Lo Stato può contribuire al pagamento di una parte degli interessi sui mutui di cui al precedente articolo, in misura non superiore a lire 3 di interesse annuo per ogni 100 lire di capitale concesso a mutuo. Quest'ultimo non dovrà però oltrepassare la differenza tra l'importo della spesa per l'esecuzione delle opere di miglioria ed il sussidio concesso ai sensi del precedente art. 44.

Il contributo dello Stato nel pagamento degli interessi potrà essere corrisposto anche nella forma di capitalizzazione di annualità entro i limiti delle disponibilità del fondo annualmente stanziato per la concessione dei benefici di cui ai precedenti articoli (132).

⁽¹³²⁾ Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83;

84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

81. In casi assolutamente eccezionali, il Governo del Re è autorizzato a garantire il capitale e gli interessi delle obbligazioni che venissero emesse da Consorzi di proprietari e da enti morali, che si propongano scopi di bonifica per l'esecuzione delle opere, e la garanzia è concessa con decreto reale da promuoversi dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con quello per le finanze, previo accertamento della sicurezza dell'operazione.

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste può garantire, per cifra complessivamente non superiore ai 10 milioni, i prestiti che siano fatti per mezzo dell'Associazione nazionale fra i consorzi di bonifica, ai consorzi di nuova istituzione, per spese iniziali di funzionamento (133) (134).

(133) Vedi art. 2, L. 8 dicembre 1941, n. 1567.

(134) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

82. È data facoltà al Ministro per l'agricoltura e foreste di autorizzare le Casse di risparmio e gli Istituti di previdenza, non aventi fini di lucro, a far parte, in deroga a qualsiasi disposizione di legge, di statuto e di regolamento, dei consorzi previsti nel capoverso dell'art. 57 (135).

(135) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

83. I contributi nelle spese per opere di bonifica possono, anche prima dell'inizio dei lavori, formare oggetto di cessione o di pegno a favore di chi provveda i capitali necessari per l'esecuzione delle opere.

In tal caso, se le somme vengono versate per importo corrispondente quota di contributo nella spesa risultante dallo avanzamento dei lavori, accertata dal competente ufficio del Genio civile, secondo le prescrizioni dell'atto di concessione, i contributi restano vincolati a favore del cessionario o del creditore pignoratizio, fino all'ammontare della somma da lui somministrata, anche se l'opera non si completi o il cessionario decada dalla concessione (136) (137).

(136) Vedi art. 4, D.Lgs.Lgt. 12 ottobre 1944, n. 339.

⁽¹³⁷⁾ Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

84. La persona a cui favore siano state rilasciate delegazioni sui contributi consorziali o sulla sovrimposta fondiaria, a garanzia di crediti dipendenti dalla esecuzione di opere di bonifica, può trasferire ad altri, mediante girata, i diritti nascenti dalle delegazioni (130).

La girata deve essere scritta e sottoscritta dal girante sul titolo e notificata all'agente incaricato delle riscossioni (139).

I concessionari, anche se non consorzi di proprietari, hanno facoltà di emettere delegazioni sui contributi a carico delle proprietà interessate per garantire i prestiti contratti per l'esecuzione delle opere (140).

(141)

(138) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

(139) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

(140) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto

indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

(141) Un ultimo comma è stato abrogato dall'art. 2, R.D.L. 15 dicembre 1936, n. 2400.

85. Qualora il concessionario di bonifica, in luogo di rilasciare delegazioni sui contributi a carico dei proprietari, intenda procedere alla cessione dei contributi e non possa, senza soverchio aggravio, procedere all'intimazione prevista dall'articolo 1539 (142) del codice civile, il Ministro per l'agricoltura e le foreste può disporre che della cessione sia data notizia per estratto in un giornale quotidiano della Provincia e ne sia fatta notifica al Prefetto, competente a rendere esecutivi i ruoli, ed all'agente incaricato delle riscossioni.

La cessione sarà efficace a tutti gli effetti di legge, solo quando sieno osservate le formalità suddette (143).

(142) Ora, art. 1265 c.c. 1942.

(143) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

TITOLO VII

Disposizioni fiscali

86. Ferme restando le esenzioni dall'imposta fondiaria, consentite dalle vigenti leggi per le colture forestali, nonché per l'impianto, il miglioramento ed il ringiovanimento di colture fruttifere è accordata l'esenzione dall'imposta fondiaria per la durata di anni 20 sugli aumenti di reddito dei terreni bonificati in applicazione del presente decreto. Il periodo ventennale di esenzione decorrerà dalla data nella quale il Ministero delle finanze, di accordo col Ministero dell'agricoltura e delle foreste, riconoscerà che la bonifica abbia prodotto un miglioramento che importi una variazione di finalità di coltura o di classe nei terreni bonificati. Lo stesso procedimento verrà eseguito per i successivi miglioramenti che si verificheranno sugli stessi terreni, od in altre parti del Comprensorio, fino alla dichiarazione di ultimazione della bonifica stessa, di cui al terzo comma dell'art. 16, oltre alla quale non si potrà iniziare per la stessa bonifica alcun ulteriore ventennio di esenzione per effetto del presente decreto (44) (445).

(144) Vedi R.D.L. 27 marzo 1939, n. 571.

(145) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

87. Gli interessi sui mutui e sui prestiti provvisori contratti per la esecuzione diretta o in concessione delle opere di bonifica di

competenza statale ovvero per la esecuzione di opere di irrigazione di competenza dei consorzi sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile.

L'Associazione nazionale dei consorzi accerta, con certificato in carta libera, la destinazione delle somme allo scopo suddetto (146) (147).

(146) L'accertamento è passato alla competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ai sensi dell'art. 2, R.D.L. 15 dicembre 1936, n. 2400.

(147) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

(commento di giurisprudenza)

88. Tutti gli atti che si compiono nell'interesse diretto dei consorzi e degli esecutori di opere di bonifica integrale, sono soggetti al normale trattamento tributario.

Resta ferma l'applicazione dei privilegi tributari previsti dalle leggi anteriori a favore dei consorzi, nonché delle opere di bonifica idraulica e di sistemazione montana, tanto se assunte da consorzi che da altri enti o privati (48).

(148) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11;

```
12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.
```

89. La trascrizione dei provvedimenti coi quali si determinano i perimetri di contribuenza e il territorio dei consorzi di bonifica ha luogo mediante pagamento della tassa fissa unica di lire 10 (49), anche quando la trascrizione concerna più proprietari e più fondi, salvo la corresponsione dei normali emolumenti ipotecari (150).

(149) Vedi nota all'art. 37.

(150) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

90. Gli uffici del catasto sono tenuti a fornire ai consorzi e ai concessionari di opere le notizie e i dati che possano occorrere per l'applicazione del presente decreto, mediante rimborso delle sole spese effettivamente sostenute.

Sono ridotti ad un terzo dell'ammontare di tariffa gli onorari dovuti ai notari per rilascio di copie autentiche di atti e contratti traslativi di proprietà, necessari per l'aggiornamento del catasto dei Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario (151).

(151) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

TITOLO VIII

Disposizioni varie

(commento di giurisprudenza)

91. Spetta alla pubblica amministrazione, escluso ogni rimedio giurisdizionale, il riconoscere, anche in caso di contestazione, se i lavori per l'esecuzione delle opere di bonifica di competenza statale e per la loro manutenzione rispondano allo scopo cui debbono servire, alle esigenze tecniche e alle buone regole dell'arte.

Nessun risarcimento è dovuto dallo Stato per il mancato o insufficiente beneficio derivato dalle opere (152).

(152) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83;

```
84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.
```

92. Il provvedimento di classificazione del Comprensorio di bonifica ha valore di dichiarazione di pubblica utilità per le opere di competenza dello Stato.

Lo stesso valore ha, per i miglioramenti fondiari di competenza privata da eseguirsi nei Comprensori di bonifica, il decreto di approvazione del piano di trasformazione.

Per i miglioramenti fondiari che si eseguono fuori dei Comprensori di bonifica, la dichiarazione di pubblica utilità è implicata nel provvedimento di approvazione del progetto e di concessione del sussidio (153).

(153) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

(commento di giurisprudenza)

93. È consentita la espropriazione degli immobili occorrenti per la sede delle opere di bonifica, nonché l'occupazione temporanea e la parziale o totale sospensione di godimento prevista dal *R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267* (154), quando siano necessarie per la esecuzione delle opere stesse.

Per terreni nei quali sia prevista la formazione di nuovi boschi o la ricostruzione di boschi deteriorati, deciderà il Ministero dell'agricoltura e foreste se sia necessario provvedere all'esproprio, od alla temporanea occupazione o sospensione di godimento.

Alla determinazione delle indennità si provvede con i criteri fissati dalla legge sulle espropriazioni di pubblica utilità, salvo per quanto riguarda le opere di rimboschimento o di ricostruzione di boschi deteriorati, per le quali restano applicabili i criteri di determinazione delle indennità fissate dall'art. 113 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267 (155) (156).

(154) Recante norme per il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani.

(155) Recante norme per il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani.

(156) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

94. Quando i progetti delle opere di cui sia riconosciuta la pubblica utilità contengano gli elementi richiesti dall'*art.* 16 della L. 25 giugno 1865, n. 2359 (157), per la compilazione del piano particolareggiato di espropriazione, l'approvazione dei progetti suddetti vale, a tutti gli effetti, come approvazione del piano particolareggiato.

Gli uffici del Genio civile e della Milizia nazionale forestale (150), secondo la rispettiva competenza, determinano per gli immobili ricadenti nella propria circoscrizione e per i quali i proprietari non accettarono l'indennità offerta, la somma da corrispondere a tale titolo, dopo di che

si provvede a norma degli *artt. 48 e seguenti della L. 25 giugno 1865, n. 2359* (159) e a norma dell'art. 67 lettera *d*) del D. 9 ottobre 1919, n. 2161 (160) (161).

- (157) Recante norme sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.
- (158) Ora, del Corpo forestale dello Stato, ai sensi del *D.Lgs. 12 marzo 1948, n. 804*.
- (159) Recante norme sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.
- (160) Vedi ora art. 140, T. U. 11 dicembre 1933, n. 1775, recante disposizioni sulle acque e impianti elettrici.
- (161) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

95. I concessionari di opere e di sussidi di bonifica integrale sono tenuti a versare, nella misura richiesta dall'Amministrazione concedente, le somme necessarie per provvedere alle spese di vigilanza ed in generale a quelle per studi od accertamenti relativi alle opere affidate in concessione (162).

Tali somme verranno versate in tesoreria con imputazione ad uno speciale capitolo da istituire nel bilancio dell'entrata.

Per far fronte alle spese di cui al primo comma del presente articolo sarà istituito apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste (163) (164).

(162) Con il *D.M.* 6 agosto 1959, il Ministro per l'agricoltura ha stabilito che la detrazione da operare in base all'art. 95 R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, è fissata nella misura dello 0,30% degli importi liquidati dopo il 15 agosto 1959 per opera di bonifica e per sussidi di miglioramento fondiario.

(163) Vedi artt. 1 e 2 R.D.L. 5 settembre 1938, n. 1536.

```
(164) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.
```

96. Le strade interpoderali che servano ad allacciare i fondi di proprietari diversi con strade pubbliche o soggette a pubblico transito, sono anche esse aperte al transito pubblico, se per la loro costruzione lo Stato abbia concesso il sussidio stabilito dall'art. 44 (165).

⁽¹⁶⁵⁾ Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

97. All'esecuzione dei lavori di bonifica integrale in zone riconosciute militarmente importanti, si provvede previo il nulla osta dell'Autorità militare (166).

(166) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

98. Il Ministero delle finanze, di concerto con quello dell'agricoltura e delle foreste, è autorizzato a vendere, a concedere in enfiteusi, e in generale, ad alienare a trattativa privata e senza limiti di valore, i beni patrimoniali dello Stato, ricadenti nei Comprensori di bonifica di 1^a categoria, quando la alienazione sia utile ai fini della colonizzazione (157).

(167) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

99. E consentita l'alienazione di una parte dei terreni provenienti dalla liquidazione degli usi civili e assegnati ai Comuni, ad università e ad altre associazioni agrarie, o possedute da questi enti, sempre che si tratti di terreni classificati fra quelli suscettibili di coltura agraria, e al solo scopo di ottenere i capitali necessari per la bonifica e la divisione dei rimanenti terreni, in conformità di quanto prescrive la L. 16 giugno 1927, n. 1766 (168).

L'alienazione è fatta con le norme che regolano la vendita dei beni patrimoniali dei Comuni (169).

(168) Recante norme sul riordinameno degli usi civici.

(169) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

100. I proventi di cui sono suscettibili le opere pubbliche di bonifica appartengono allo Stato, che può cederli al concessionario per la durata della esecuzione delle opere.

Ultimati i singoli lotti a termini dell'art. 16, i proventi stessi passano al consorzio di manutenzione per la parte relativa alle opere che esso è tenuto a mantenere.

Le stesse disposizioni valgono per gli introiti delle pene pecuniarie comminate dalle vigenti leggi in difesa delle opere pubbliche di bonifica, salvo quelle relative alle contravvenzioni in materia forestale, per le quali continuano ad aver effetto le norme in vigore (170).

Pagina 76 di 162

(170) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

101. L'incremento di valore derivante ai terreni dall'esecuzione di opere di bonifica non produce aumento di canoni, censi ed altre prestazioni perpetue, gravanti sui terreni stessi.

Qualora la prestazione consista in una quota di prodotti, essa deve essere ridotta ad una quota fissa, pari alla media delle quantità corrisposte nell'ultimo decennio, anteriore all'inizio dei lavori di bonifica o di miglioramento fondiario.

Le disposizioni suddette non si applicano allorché le parti si siano già accordate sulla misura delle prestazioni in dipendenza della bonifica (171) (172).

(171) Vedi art. 2 L. 5 gennaio 1939, n. 137.

(172) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

TITOLO IX

Disposizioni particolari, transitorie e finali

Capo I

Disposizioni particolari

102. La spesa che rimane a farsi per compiere il prosciugamento del lago di Bientina e paludi adiacenti, autorizzata dall'art. 3 del decreto granducale toscano 18 marzo 1853, continua a carico dello Stato, fermo restando il contributo che si paga presentemente dai proprietari dei terreni bonificati (173).

(173) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

103. Alle spese dei lavori di manutenzione delle opere esistenti nel Comprensorio della bonificazione pontina, contribuisce lo Stato con un concorso annuo fisso ed invariabile di lire 185.685,00 (174) (175).

(174) Vedi le disposizioni sulla bonifica dell'agro pontino.

(175) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11;

```
12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.
```

104. I lavori eseguiti con fondi autorizzati dalla L. 19 luglio 1906, n. 390 per provvedere alla riparazione dei danni prodotti dalla eruzione del Vesuvio, dell'aprile 1906 e dalle alluvioni successive, alle opere di bonifica dei torrenti di Somma e Vesuvio, nonché per provvedere alle conseguenti sistemazioni idraulicoforestali, sono a totale carico dello Stato.

La spesa per le opere della bonifica dei torrenti Somma e Vesuvio eseguite o da eseguire con i fondi concessi dalla L. 30 giugno 1909, numero 407, e successive, è ripartita per otto decimi a carico dello Stato e per due decimi a carico dei proprietari interessati (176).

(176) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

105. A cura del Ministero dell'agricoltura è compilato l'elenco delle proprietà ricadenti nel perimetro dei beni interessati nelle opere di bonifica di Somma e Vesuvio.

L'intero Comprensorio è diviso in due bacini corrispondenti uno alla falda meridionale, l'altro a quella settentrionale del Vesuvio.

I proprietari dei fondi inclusi nel detto perimetro contribuiscono per la quota di spesa a loro carico a norma del precedente articolo, mediante un tributo imposto sui loro fondi, i quali saranno distinti, in zone od in classi, a seconda del beneficio che conseguono dalle opere medesime.

Fino a quando non sia provveduto alla classificazione dei terreni in ragione di beneficio, il contributo a carico degli interessati è ripartito, in via provvisoria, in ragione dell'imposta principale sui terreni e fabbricati, compresi nel perimetro dei due bacini (177).

(177) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

106. La manutenzione delle opere eseguite dalla Stato nella plaga vesuviana è fatta a cura dello Stato.

Accertata l'ultimazione di un lotto a termine dell'art. 16 del presente decreto la spesa di manutenzione del lotto ultimato è sostenuta per metà dallo Stato e per metà dai proprietari interessati.

La spesa a carico dei proprietari viene ripartita nel modo previsto dal precedente articolo (178).

(178) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto

indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

Capo II

Disposizioni transitorie

107. I territori che al momento dell'entrata in vigore del presente decreto si trovino classificati come Comprensori di bonifica idraulica di 1ª categoria agli effetti del T.U. 30 dicembre 1923, n. 3256 (179), o di trasformazione fondiaria agli effetti dei RR.DD. 18 maggio 1924, n. 753 (180), e 29 novembre 1925, n. 2464 (181), s'intendono senz'altro classificati come Comprensori di bonifica ai sensi del presente decreto.

Nel termine di un anno, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste stabilirà quali di questi territori debbano considerarsi come Comprensori di 1^a categoria.

Tra essi però non potranno essere inclusi Comprensori che non si trovino già soggetti alle leggi sulle trasformazioni fondiarie di pubblico interesse.

Entro lo stesso termine, il Ministero potrà, ove sussistano le condizioni previste dall'art. 1, includere tra i Comprensori di bonifica:

- 1° i territori nei quali si eseguano o siano da eseguire strade di trasformazione fondiaria ai termini della *L. 24 dicembre 1928, n. 3134* (182);
- 2° i bacini montani delimitati ai sensi del Titolo II del T.U. 30 dicembre 1923, n. 3267 (183);
- 3° i Comprensori nei quali siano in corso opere di irrigazione e, ove occorra, anche i Comprensori di irrigazione in cui le opere siano già ultimate, quando la manutenzione e l'esercizio regolare di esse abbiano

importanza per l'interesse pubblico, e i caratteri delle opere stesse siano tali da rendere applicabili le norme del Titolo II del presente decreto (184).

- (179) Recava norme sulle bonificazioni delle paludi e delle terre paludose. È stato abrogato con l'art. 119 del presente decreto.
- (180) Recava norme per le trasformazioni fondiarie di pubblico interesse. È stato abrogato con l'art. 119 predetto.
- (181) Recava norme per le trasformazioni fondiarie di pubblico interesse. È stato abrogato con l'art. 119 predetto.
- (182) Recava norme sulla bonifica integrale. È stata quasi totalmente abrogata dall'art. 119 del presente decreto.
- (183) Recante norme sul riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani.
- (184) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

108. Per un periodo di cinque anni, a partire dall'entrata in vigore del presente decreto, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha facoltà di affidare in concessione a persone giuridiche o fisiche gli studi e le ricerche, anche sperimentali, necessari alla redazione del piano generale e dei progetti di bonifica, nonché la compilazione del piano e dei progetti stessi.

Quando si valga di tale facoltà, gli studi, le ricerche, i progetti saranno considerati come parte integrante delle opere da eseguire e formeranno oggetto di separate concessioni. La spesa relativa è anticipata dallo

Stato, il quale si rivale della quota a carico degli interessati quando provvede alla concessione dei lotti di lavori (185).

Il Consorzio dei proprietari e, in mancanza, la Federazione provinciale degli agricoltori della Provincia, in cui ricade la maggior parte del Comprensorio, saranno chiamati a dar parere sui piani e progetti la cui redazione sia stata assunta in concessione da persona diversa dai proprietari, singoli o riuniti in Consorzio (186).

(185) Vedi art. 7, L. 12 febbraio 1942, n. 183.

```
(186) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.
```

109. Quando, anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, sia stata concessa a società o a singoli imprenditori l'esecuzione delle opere di bonifica idraulica, di trasformazione fondiaria e di sistemazione idraulicoforestale di bacini montani, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste potrà continuare a concedere allo stesso esecutore i lotti rimanenti.

Il consorzio dei proprietari o il proprietario della maggior parte dei terreni inclusi nel perimetro di contribuenza possono, pero, essere autorizzati a sostituirsi al primo concessionario nella esecuzione dei lotti successivi, previo rimborso delle spese utili di progettazione, di istruttoria, di mezzi d'opera e d'impianto di cantieri.

L'importo della spesa da rimborsare è determinato con decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il quale potrà anche esigere dal Consorzio la prestazione di idonea cauzione, a garanzia dell'effettivo eseguimento delle opere.

Il diritto ad essere rimborsato delle spese utili, a carico del consorzio che intenda eseguire le opere, spetta anche a coloro che, pur non avendo ancora ottenuta la concessione di un lotto di lavori siano stati autorizzati a redigere i progetti, con provvedimento ministeriale, emesso a termini dell'art. 36 del T.U. 30 dicembre 1923, n. 3256 (187) (188).

(187) Recava norme sulle bonificazioni delle paludi e delle terre paludose. È stato abrogato con l'art. 119 del presente decreto.

(188) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

110. Le opere di competenza dello Stato che, al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, abbiano già formato oggetto di concessione, sono regolate dalle leggi precedenti.

Dalle stesse leggi sono regolati i sussidi per opere di miglioramento fondiario che siano stati chiesti almeno 30 giorni prima dell'entrata in vigore del presente decreto (189).

(189) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29;

```
30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.
```

111. Il piano generale di cui all'art. 4 deve essere compilato o completato anche per le bonifiche iniziate sotto l'impero delle precedenti leggi.

Tuttavia il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può consentire che dette bonifiche continuino ad essere eseguite, in attesa della formazione o del completamento del piano (190).

(190) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

112. Nelle province di Trento e Bolzano, le operazioni di commassazione, già iniziate all'entrata in vigore del presente decreto, continuano ad essere regolate dalle norme attualmente in vigore, se sia già avvenuta la pubblicazione della nomina del commissario locale.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con quello per la grazia e giustizia, provvederà a coordinare tali norme con l'ordinamento amministrativo e giudiziario del Regno (191).

(191) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

113. I Consorzi di miglioramento fondiario, legalmente costituiti prima dell'entrata in vigore del presente decreto, ed aventi in corso l'esecuzione di opere o l'ammortamento di mutui, garantiti con delegazioni sui contributi consorziali, conservano la facoltà di esigere i contributi con i privilegi e secondo le norme delle precedenti leggi, nei limiti della spesa occorrente per il compimento delle opere e l'ammortamento di mutui relativi (192).

(192) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

114. In relazione alle disposizioni da adottare a norma dell'art. 107, il Ministro per l'agricoltura dichiara la natura dei consorzi costituiti

secondo le leggi preesistenti, per l'esecuzione o la manutenzione di opere contemplate dal presente decreto, al fine di distinguere i consorzi di bonifica da quelli di miglioramento fondiario.

Tanto i consorzi di bonifica che quelli di miglioramento fondiario devono, entro due anni dall'entrata in vigore del presente decreto, provvedere alla revisione dei propri statuti, allo scopo di uniformarli alle nuove esigenze legislative. L'Associazione nazionale dei consorzi curerà che questa disposizione sia osservata (193) (194).

(193) Vedi *nota 43* all'art. 63.

```
(194) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.
```

115. Le disposizioni vigenti che attribuiscono ai consorzi il diritto di valersi degli esattori delle imposte dirette per la riscossione dei contributi valgono anche per ogni altra persona che abbia ottenuto od ottenga la concessione di eseguire le opere pubbliche previste dal presente decreto (195).

⁽¹⁹⁵⁾ Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83;

84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

116. Gli atti dei consorzi che, dovendo a norma dell'art. 63 del presente decreto essere sottoposti all'approvazione dell'Associazione nazionale dei consorzi (196), si trovino, all'entrata in vigore del decreto stesso, presso i Prefetti, saranno vistati da questi in conformità di quanto era disposto dalle leggi precedenti (197).

(196) Vedi *nota 43* all'art. 63.

(197) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

117. L'esenzione per 20 anni dall'imposta fondiaria sull'aumento del reddito dei fondi bonificati, di cui all'art. 86, è estesa anche alle bonifiche idrauliche eseguite da privati, indipendentemente da un atto di concessione governativa e senza concorso nella spesa da parte dello Stato, purché esse corrispondano agli scopi ed abbiano i caratteri contemplati nel presente decreto.

L'applicabilità dell'esenzione ventennale è accertata, in seguito a domanda degli interessati, dal Ministero per l'agricoltura e per le foreste. La data di decorrenza del ventennio di esenzione viene determinata con gli stessi criteri dell'art. 86 (199).

(198) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

118. Entro un quinquennio dall'entrata in vigore del presente decreto, possono ammettersi ai benefici da esso attribuiti alle opere di bonifica, le bonifiche dichiarate ultimate prima della pubblicazione del T.U. 30 dicembre 1923, n. 3256 (199), limitatamente ai lavori che non erano autorizzati dalle leggi del tempo o la cui necessità non era prevedibile al momento dell'esecuzione delle opere principali di bonifica.

Per quanto riguarda la decorrenza del termine ventennale di esenzione dall'imposta fondiaria dell'aumento di reddito dei terreni bonificati si applicano le disposizioni dell'art. 86 (200) (201).

(199) Vedi nota 78 all'art. 109.

(200) Vedi R.D.L. 27 marzo 1939, n. 571.

(201) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

119. Sono abrogati: il *R.D. 2 ottobre 1922, n. 1747* e il R.D. 13 agosto 1926, n. 1907, sulle irrigazioni; il *R.D. 30 dicembre 1923, n. 3256*, sulle bonificazioni delle paludi e delle terre paludose; il R.D.L. 5 febbraio 1925, n. 166, che esonera i Comuni dal contributo nelle spese di bonifica; il R.D. 18 maggio 1924, n. 753, e la L. 29 novembre 1925, n. 2464, sulle trasformazioni fondiarie di pubblico interesse; la L. 31 marzo 1930, n. 280, sulla concessione dei contributi per il dissodamento meccanico dei terreni.

Sono altresì abrogati:

gli artt. da 92 a 99 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, sui boschi e i terreni di montagna;

gli artt. 2, 7, 8 del R.D.L. 29 luglio 1925, n. 1315, contenente provvedimenti diretti ad incoraggiare i lavori di motoaratura e la elettrocoltura;

gli artt. 3, 4, 6 del R.D.L. 7 febbraio 1926, n. 191, circa le concessioni di opere idrauliche e di bonifica;

l'art. 52 del R.D.L. 7 febbraio 1926, n. 193, sull'ordinamento dell'edilizia popolare;

gli artt. dall'1 al 6, dall'8 al 17, dal 19 al 21 del *R.D. 20 maggio 1926, n. 1154*, sulle opere di irrigazione nell'Italia meridionale e nelle isole;

gli artt. 1, 2, 3, 4 e 5 della L. 6 giugno 1927, n. 1042 (202);

gli artt. 3, 1° e 2° comma, 4, 5, 1° e 2° comma, 6, 8, 1° comma, 10, 11, della *L. 24 dicembre 1928, n. 3134*, che detta provvedimenti per la bonifica integrale;

gli artt. dall'1 al 18 e dal 21 al 22 del R.D. 26 luglio 1929, n. 1530, contenente nuove disposizioni in materia di bonifica integrale;

l'art. 4 del R.D.L. 24 luglio 1930, n. 1146 (203) (204).

- (202) Recante provvedimenti per incoraggiare la esecuzione di alcuni lavori di sistemazione agraria diretti all'incremento della cerealicoltura.
- (203) Recante modificazioni alla *L. 24 dicembre 1928, n. 3134*, la quale è stata quasi totalmente abrogata (salve le norme di autorizzazione di spesa per taluni esercizi finanziari) da questo stesso articolo.
- (204) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

120. Con separato provvedimento il Governo del Re procederà a termini dell'art. 10 del R.D.L. 29 novembre 1925, n. 2464 (205) a coordinare le leggi sul bonificamento agrario e la colonizzazione dell'Agro romano e le disposizioni estensive di esse ad altri territori con le norme del presente decreto.

Sono però applicabili fin d'ora ai consorzi costituiti in base alle dette leggi le norme contenute nel Titolo V (200).

(205) Tale decreto è stato abrogato da questo stesso articolo. L'art. 10 autorizzava il Governo a coordinare, con le norme generali, quelle sul bonificamento dell'Agro romano, introducendovi le modificazioni necessarie.

(206) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29;

```
30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.
```

Capo III

Disposizioni finali

- **121.** A partire dal 1º luglio successivo all'entrata in vigore del presente decreto tutte le autorizzazioni di spese, relative ad esecuzione di opere di bonifica integrale, nonché a contributi e sussidi nelle opere medesime saranno classificate nei seguenti quattro gruppi, ai quali corrisponderanno altrettanti capitoli da inscrivere annualmente nel bilancio passivo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste:
- 1° opere di bonifica di competenza statale e spese per studi, ricerche e compilazione dei relativi piani generale e progetti come ai precedenti artt. 2 (lettere *a*, *b*, *c*, *d*, *e*, *f*, *g*, *h*), 6 e 108 da eseguirsi a cura diretta dello Stato; contributi in somma capitale per le stesse opere e studi eseguiti in concessione;
- 2° annualità per contributi nelle suddette opere e spese a cui si provveda per concessione a norma dei precedenti artt. 13, 108 e 109;
- 3° sussidi pagabili in somma capitale per opere di miglioramento fondiario di competenza privata, siano esse obbligatorie a norma dei precedenti artt. 2 (ultimo comma) e 38, siano esse facoltative a norma dell'art. 43. Sussidi e spese per studi e ricerche, premi di incoraggiamento per la sperimentazione, nei perimetri di bonifica, di nuovi ordinamenti agrari riconosciuti conformi ai fini di essa (artt. 40 e 47);
- 4º annualità per sussidi e premi nelle suddette opere di miglioramento fondiario.

Con decreto del Ministro per le finanze, da emanarsi di concerto con quello per l'agricoltura e le foreste, sarà provveduto all'approvazione della tabella con la quale ognuna delle vigenti autorizzazioni di spesa sarà trasferita ad uno o più dei quattro gruppi su indicati, secondo il nuovo criterio di classificazione.

Il Ministero delle finanze è autorizzato a provvedere con proprio decreto alle variazioni che, in dipendenza delle presenti disposizioni, si renderà necessario di apportare al bilancio passivo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste (207).

(207) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

Delib.G.P.	7	dicembre	2007,	n.	2764
Delib.G.P.	23	agosto	1996,	n.	10656
Delib.G.P.	6	marzo	2009,	n.	448
D.P.G.P.	8	marzo	1995,	n.	31
D.P.G.P.	8	marzo	1995,	n.	30
D.P.G.P.	8	marzo	1995,	n.	29
D.P.G.P.	8	marzo	1995,	n.	28
D.P.G.P.	8	marzo	1995,	n.	27
D.P.G.P.	8	marzo	1995,	n.	26
D.P.G.P.	8	marzo	1995,	n.	25
D.P.G.P.	8	marzo	1995,	n.	24
D.P.G.P.	8	marzo	1995,	n.	23
D.P.G.P. 8 m	arzo 1995,	, n. 22			

LEGGE REGIONALE 23 luglio 2003, n. 11

Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di Bonifica.

(BUR n. 13 del 16 luglio 2003, supplemento straordinario 9)

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle ll.rr. 11 giugno 2006, n. 1, 21 agosto 2006, n. 7, 5 ottobre 2007, n. 22, 12 dicembre 2008, n. 40, 9 maggio 2017, n. 13, 9 maggio 2017, n. 14 e 21 dicembre 2018, n. 47)

TITOLO I Bonifica e tutela del territorio rurale

Art. 1 (Finalità)

- 1. La Regione, al fine di garantire l'ordinato assetto del territorio e delle sue risorse, promuove ed attua, quale fondamentale azione di rilevanza pubblica, la bonifica integrale come strumento permanente finalizzato alla tutela, allo sviluppo e alla valorizzazione del territorio rurale e degli ordinamenti produttivi con particolare riguardo alla qualità; all'approvvigionamento, alla tutela, regolazione e utilizzazione delle acque a prevalente uso irriguo; alla salvaguardia dell'ambiente.
- 2. Per l'attuazione di tali obiettivi, nel rispetto e in attuazione del principio di sussidiarietà, la Regione si avvale dei Consorzi di bonifica (di seguito denominati Consorzi), ai quali riconosce prevalente ruolo sul territorio ai fini della progettazione, realizzazione e gestione delle opere di bonifica e di irrigazione, nonché degli interventi di tutela ambientale.

Art. 2 (Oggetto)

- 1. La presente legge disciplina:
 - a) le modalità dell'intervento pubblico per la bonifica e l'irrigazione, tenendo conto degli obiettivi dei fondi strutturali di sostegno dell'Unione Europea, delle linee generali della programmazione nazionale e regionale di sviluppo e in modo da assicurare il coordinamento delle attività di bonifica e irrigazione con le altre azioni per la gestione delle risorse idriche, con le azioni previste nei piani di bacino e negli altri strumenti legislativi e di programmazione della Regione e degli Enti locali in materia di agricoltura, lavori pubblici e tutela del territorio rurale, secondo i principi di concertazione e collaborazione;
 - b) l'ordinamento dei Consorzi.

Art. 3 (Interventi di bonifica)

1. Sono classificate opere e attività di bonifica, ai fini di cui al comma 1 del precedente articolo 1:

- a) le opere per il recupero, la manutenzione e la tutela dei sistemi di interesse naturalistico e ambientale;
- b) le opere per la manutenzione e la tutela dello spazio rurale e la conservazione delle risorse primarie;
- c) le opere per la canalizzazione delle reti scolanti, per la stabilizzazione, difesa e regimazione dei corsi d'acqua e per la moderazione delle piene e i relativi manufatti;
- d) le opere di captazione, provvista, adduzione e distribuzione delle acque utilizzate a prevalenti fini agricoli e quelle intese a tutelarne la qualità;
- e) gli impianti di sollevamento e di derivazione delle acque e connesse installazioni; f) le opere di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, recante disposizioni in materia di risorse idriche;
- g) le opere per la sistemazione idraulica agraria ed idraulica forestale e di forestazione produttiva;
 - h) il riordino irriguo finalizzato alla razionalizzazione della distribuzione delle acque, comprendente la ristrutturazione, l'ammodernamento e il potenziamento delle reti;
- i) le opere di sistemazione idrogeologica;
- l) le opere per lo sviluppo e la valorizzazione agricola e forestale del territorio, da attuare nel rispetto dei diversi ecosistemi;
- m) le opere di interesse particolare dei singoli fondi di competenza dei privati e obbligatorie per essi, direttamente connesse alle finalità e alla funzionalità della bonifica;
- n) la creazione di infrastrutture di supporto per la realizzazione, la manutenzione e gestione delle opere sopra elencate, nonché l'acquisizione di apparecchiature fisse o mobili per l'espletamento delle attività e dei servizi di difesa delle opere e di pulitura della rete scolante e di quella di irrigazione;
- o) le strade di bonifica e interpoderali, non classificate tra quelle comunali o provinciali.

Art. 4

(Regime giuridico delle opere di bonifica)

- 1. Le opere pubbliche di bonifica e di irrigazione di cui al precedente articolo 3, le opere idrauliche e le opere relative ai corsi d'acqua naturali pubblici che fanno parte integrante del sistema di bonifica e di irrigazione, appartengono al demanio regionale così come le aree espropriate per la realizzazione delle predette opere o ad esse pertinenti e sono concesse per l'esecuzione al Consorzio territorialmente competente e allo stesso affidati in gestione.
- 2. Il Consorzio territorialmente competente esercita le funzioni di cui al precedente comma 1 anche in ordine alle opere di miglioramento fondiario comuni a più fondi.
- 3. Agli adempimenti di legge concernenti le iscrizioni e le trascrizioni delle opere di proprietà del demanio regionale provvede il Consorzio concessionario, dandone avviso alla Giunta regionale.
- 4. Il Consorzio trasmette, altresì, alla Giunta regionale copia dell'atto di espropriazione, ovvero, in caso di cessione volontaria, del contratto stipulato, nonché copia del verbale di collaudo delle opere.

Art. 5

(Programma pluriennale)

1. Entro il 15 novembre di ogni anno, la Giunta regionale, previo parere consultivo della competente Commissione del Consiglio regionale, approva il Programma pluriennale delle opere di

bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio. Il parere della Commissione consiliare deve essere espresso entro 30 giorni dalla trasmissione dei relativi atti da parte della Giunta regionale. Scaduto tale termine, il parere si dà per acquisito.

- 2. Il Programma, predisposto dall'Assessorato regionale all'Agricoltura tramite il Comitato Tecnico per la Bonifica di cui al successivo articolo 7, è redatto sulla base della programmazione comprensoriale dei singoli Consorzi ed è aggiornato annualmente in funzione del bilancio pluriennale della Regione.
- 3. L'approvazione del programma determina dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità delle opere previste.
- 4. Il Programma delinea gli indirizzi generali degli interventi di settore e con riferimento alle disponibilità finanziarie indicate nel bilancio della Regione individua secondo priorità, per ciascuno degli anni indicati e per ogni comprensorio:
 - a) le nuove opere pubbliche di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale e le opere di manutenzione straordinaria, con particolare riguardo agli interventi di ristrutturazione e ammodernamento, assicurando la necessaria priorità agli interventi di bonifica delle reti in eternit-amianto, specificando per ciascuna di esse la spesa presunta e l'eventuale concorso degli Enti locali ai sensi del successivo articolo 8, comma 2;
 - b) l'ammontare complessivo dell'eventuale contributo regionale concesso ai sensi del successivo articolo 21 per la realizzazione delle nuove opere di competenza privata previste nei programmi consortili.
- 5. Il Programma approvato è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 6 (U.R.B.I)

- 1. Al fine di rappresentare in maniera coerente le esigenze dell'intero territorio regionale l'Unione Regionale delle Bonifiche e Irrigazioni (U.R.B.I.), quale organismo di coordinamento dei Consorzi, opera entro i limiti stabiliti nella presente legge e nel rispetto delle prerogative istituzionali dei Consorzi stessi.
- 2. L'U.R.B.I. è regolata da proprio statuto, sottoposto all'approvazione da parte della Giunta regionale, previo parere vincolante della competente Commissione consiliare.

Art. 7 (Comitato Tecnico per la Bonifica)

- 1. Presso l'Assessorato all'Agricoltura è istituito, con decreto del Presidente della Giunta regionale, il Comitato Tecnico per la Bonifica con il compito di predisporre il Programma di cui al precedente articolo 5.
- 2. Del Comitato, presieduto dal Dirigente del Dipartimento, fanno parte:
 - a) un Dirigente del Dipartimento Agricoltura ramo Bonifica;

- b) un Dirigente del Dipartimento Urbanistica;
- c) un rappresentante dell'U.R.B.I.;
- d) un dirigente del Dipartimento Ambiente.
- 3. Ai lavori del comitato partecipano un rappresentante dell'Autorità di Bacino ed un rappresentante della Provincia, interessati alla programmazione per la parte di propria competenza territoriale.

Art. 8

(Concorso finanziario alle spese per la bonifica, oneri degli Enti locali e obblighi a carico della proprietà)

- 1. Alla realizzazione e manutenzione straordinaria delle opere pubbliche di bonifica, di cui al precedente articolo 3, comma 1, provvede finanziariamente la Regione con propri fondi di bilancio e con le provvidenze statali e dell'Unione Europea.
- 2. Alla realizzazione, esercizio e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di bonifica come sopra individuate sono chiamati a contribuire gli Enti locali che, per l'esercizio di funzioni di loro competenza, utilizzino le opere di bonifica stesse.
- 3. L'esercizio e la manutenzione ordinaria delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione ad avvenuta dichiarazione di compimento di singolo lotto funzionale o di ultimazione della bonifica, ai sensi del successivo articolo 9, sono a totale carico degli immobili agricoli ed extra agricoli, in relazione al beneficio che i medesimi ricevono dalle opere realizzate. Fino alla dichiarazione di compimento del lotto funzionale o di ultimazione della bonifica la Regione contribuisce, nella misura massima del 50 per cento, alla spesa annualmente sostenuta per la manutenzione ordinaria delle opere e degli impianti, secondo le modalità di cui al successivo articolo 25.
- 4. Per la gestione degli impianti della bonifica idraulica e dell'irrigazione la Regione concorre, rispettivamente in misura del 30% per gli impianti a scorrimento e del 50% per gli impianti a sollevamento, sulla base del consuntivo dell'anno precedente ed entro i limiti di stanziamento del bilancio regionale.

Art. 9

(Realizzazione delle opere di bonifica)

- 1. Le opere di bonifica e irrigazione, incluse nel programma di cui al precedente articolo 5, sono affidate in concessione ai Consorzi proponenti che provvedono alla progettazione, alla realizzazione ed alla gestione, secondo la legislazione vigente.
- 2. Qualora il Consorzio concessionario operi in difformità dalla concessione, la Giunta regionale, su proposta motivata dell'Assessore all'Agricoltura, revoca la concessione e provvede all'affidamento della realizzazione dei lavori secondo le vigenti disposizioni normative.
- 3. Le opere ultimate si intendono consegnate al Consorzio concessionario, previo collaudo definitivo a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia di lavori pubblici, e la loro manutenzione e gestione decorre dalla data di approvazione del certificato di collaudo. Nei casi di cui al precedente comma 2, la consegna al Consorzio risulterà da apposito verbale, redatto in contraddittorio, corredato della documentazione afferente l'avvenuta iscrizione e trascrizione dei beni relativi in testa al Demanio regionale ramo bonifica.

- 4. L'approvazione del collaudo definitivo o il verbale di consegna di cui al precedente comma 3 non rappresentano dichiarazione di completamento di lotto funzionale o ultimazione della bonifica. Questi dovranno risultare da appositi decreti emanati dal Presidente della Giunta regionale, una volta accertatane, da parte dell'Assessorato regionale all'Agricoltura, la sussistenza dei necessari requisiti.
- 5. Le spese generali seguono le norme della legge n.109 del 1994 e del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 554 del 1999 e possono essere forfetizzate.

Art. 10 (Interventi urgenti)

- 1. Al verificarsi di una situazione di particolare emergenza, qualora siano necessari interventi urgenti per garantire la funzionalità delle opere di bonifica e di irrigazione, per evitare danni alle medesime ed in generale a persone ed immobili, il Consorzio interessato, accertato con apposita perizia tecnica il livello di rischio, interviene secondo le seguenti modalità:
 - a) nei casi di somma urgenza: il responsabile tecnico, recatosi sul posto per l'accertamento di cui sopra, interviene, con affidamento dei lavori a trattativa diretta, ricorrendo alla impresa dichiaratasi disponibile a dare immediatamente corso ai lavori e ne informa tempestivamente il Consorzio che, a sua volta, ne dà comunicazione telegrafica all'Assessorato regionale all'Agricoltura. L'importo autorizzato in tali ipotesi non può eccedere l'ammontare di Euro 25.000,00.
 - b) nei casi urgenti, il Consorzio trasmette richiesta di autorizzazione di intervento a mezzo telegramma all'Assessorato regionale all'Agricoltura che, previo sopralluogo effettuato da proprio funzionario entro cinque giorni dalla richiesta, provvede ad autorizzare l'esecuzione degli interventi entro la spesa massima di Euro 50.000,00.
- 2. In entrambi i casi, il Consorzio provvede alla redazione di apposita perizia da inviare all'Assessorato regionale all'Agricoltura entro 15 giorni dall'inizio dei lavori, la cui approvazione del Settore competente dell'Assessorato medesimo ha valore di riconoscimento della spesa a carico della Regione.
- 3. A tali fini saranno utilizzati gli stanziamenti previsti per i contributi regionali a favore dei Consorzi di cui alla presente legge, sulla base di un riparto effettuato dal competente Dipartimento regionale. ¹

Art. 11 (Interventi di pubblica utilità)

1. Per favorire la realizzazione degli interventi di pubblica utilità in materia di tutela paesaggistica, territoriale e ambientale, anche ai sensi della legge regionale n. 20/1992, la Regione, con delibera della Giunta regionale che ne fissa le modalità, assegna ai Consorzi tutti i lavoratori idraulico-forestali operanti nei rispettivi comprensori e trasferisce ai Consorzi stessi, con anticipazioni

¹ Comma sostituito dall'art. 13, comma 2, della l.r. 5 ottobre 2007, n. 22; precedentemente così recitava: "3. A tali fini saranno utilizzati gli stanziamenti previsti per i contributi regionali a favore dei Consorzi di cui alla presente legge, nel limite massimo del 15 per cento.».

trimestrali, le risorse finanziarie occorrenti per la loro retribuzione e per l'attività di progettazione, direzione lavori e cantieristica da espletare. Detti lavoratori sono incorpati con le qualifiche possedute come operai del "Presidio Ambientale" dei Consorzi di Bonifica e possono essere impiegati anche per le finalità di cui al comma 2 del successivo articolo 12.

- 2. E' fatto obbligo ai Consorzi di mettere a disposizione del Servizio regionale antincendi le necessarie unità lavorative del presidio e di metterle altresì a disposizione della Protezione Civile, in caso di calamità naturali.
- 3. Il programma di interventi di cui al precedente comma 1 è inserito nel Programma pluriennale di cui al precedente articolo 5.
- 4. I Consorzi, per la gestione delle attività di cui al presente articolo, devono tenere contabilità separata.

Art. 12

(Collaborazione, concertazione e accordi di programma)

- 1. Allo scopo di realizzare sul territorio la più ampia collaborazione e concertazione tra i Consorzi, l'Autorità di bacino, i Comuni e gli altri soggetti pubblici aventi specifica competenza istituzionale nell'ambito dello stesso bacino idrografico, la Regione promuove accordi di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni, nonché patti territoriali e intese interistituzionali per il coordinamento delle reciproche azioni.
- 2. I Consorzi possono, altresì, stipulare, nel rispetto delle disposizioni vigenti, intese e convenzioni con gli Enti locali per la realizzazione di azioni di comune interesse, per la gestione di specifici servizi e per l'esecuzione di progetti finalizzati al miglioramento ambientale e al consolidamento territoriale.
- 3. Nell'ambito di ciascun comprensorio di bonifica, per le rispettive competenze, la Regione, l'Autorità di Bacino, le Province e gli altri Enti locali, per il conseguimento degli obiettivi e l'attuazione dei programmi di cui alla presente legge organizzano e realizzano attraverso i Consorzi gli interventi pubblici di cui al precedente articolo 3.

TITOLO II Ordinamento dei consorzi di bonifica

CAPO I Comprensori di bonifica

Art. 13

(Comprensori di bonifica)

- 1. Il territorio regionale, già classificato di bonifica ai sensi dell'articolo 7 della legge n.437 del 1968, è suddiviso in ambiti territoriali, denominati comprensori di bonifica.
- 2. I comprensori di bonifica sono delimitati dalla Regione in modo da costituire unità territoriali il più possibile omogenee sotto il profilo idrografico e idraulico e con dimensioni rispondenti a criteri di funzionalità operativa e di economicità gestionale.

- 3. Allorché le esigenze del bacino idrografico lo esigano, i Consorzi possono operare anche al di sopra della fascia di mt. 300 s.l.m.
- 4. Su ciascun comprensorio di bonifica è costituito un solo Consorzio.
- 5. Per la coordinata realizzazione e gestione delle opere di bonifica e dei servizi di interesse comune a più comprensori, possono costituirsi Consorzi di secondo grado tra gli stessi Consorzi.
- 6. L'iniziativa per la costituzione dei Consorzi di secondo grado può essere assunta congiuntamente da parte dei Consorzi interessati o dalla Regione.
- 7. La costituzione di Consorzi di secondo grado è comunque deliberata dalla Giunta Regionale, sentita l'U.R.B.I..

Art. 14

(Modifica dei comprensori di bonifica)

- 1. Per una più efficace razionalizzazione strutturale ai fini di cui al precedente articolo 13, le delimitazioni dei comprensori di bonifica possono essere modificate con deliberazione del Consiglio Regionale.
- 2. La ridelimitazione dei comprensori può prevedere la soppressione, incorporazione o fusione dei Consorzi esistenti e la costituzione di nuovi Consorzi.
- 3. La proposta di ridelimitazione dei comprensori di bonifica è avanzata dall'Assessore regionale all'Agricoltura sentiti l'U.R.B.I. e i Consorzi interessati alla Giunta regionale, che ne delibera la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
- 4. La pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione ha valore di notifica della proposta agli Enti locali territorialmente interessati, ai Consorzi esistenti e ai proprietari degli immobili compresi nei comprensori cosi come delimitati.
- 5. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, i soggetti interessati possono formulare eventuali osservazioni alla Giunta regionale, la quale entro 30 giorni da tale ultimo termine trasmette con parere al Consiglio regionale, per la definitiva approvazione, gli atti relativi alla ridelimitazione dei comprensori.
- 6. La cartografia relativa alle delimitazioni comprensoriali è depositata presso la Presidenza della Giunta regionale, dove chiunque può prenderne visione ed estrarne copia con le modalità previste dalla legge.

CAPO II Consorzi di bonifica

Art. 15 (Consorzi di bonifica)

1. I Consorzi di bonifica sono persone giuridiche pubbliche a struttura associativa, ai sensi dell'articolo 862 del codice civile, rientranti tra gli Enti pubblici economici che operano secondo criteri di efficienza, trasparenza ed economicità.

Art. 16

(Funzioni istituzionali e compiti dei Consorzi)

- 1. Ai Consorzi, oltre alle funzioni ad essi assegnati dal regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, recante norme per la bonifica integrale, e successive modificazioni e integrazioni, competono tutte le altre funzioni previste dalla presente legge per il conseguimento delle finalità di cui al precedente articolo 1 e, in particolare, hanno il compito di:
 - a) predisporre la programmazione comprensoriale da inoltrare all'Assessorato regionale all'Agricoltura, ai fini della redazione del programma di cui al precedente articolo 5;
 - b) provvedere alla progettazione, esecuzione e gestione delle opere di bonifica di competenza privata dietro affidamento dei proprietari interessati ovvero, nel caso di cui al successivo articolo 20, comma 2, in sostituzione dei medesimi;
 - c) provvedere, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 152 del 1999, alle azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque, con particolare riguardo alle azioni di monitoraggio di quelle di bonifica e di irrigazione, e al loro risanamento, nonché alla tutela delle acque sotterranee che vengano ad esse affidati dallo Stato e dalla Regione;
 - d) provvedere al coordinamento tecnico funzionale delle opere di bonifica idraulica e di irrigazione rispetto ai programmi di interventi, opere e vincoli per la difesa del suolo e la regimazione dei corsi d'acqua naturali;
 - e) proporre le azioni di salvaguardia dello spazio rurale e del paesaggio agrario, cui potranno provvedere su specifico affidamento della Regione;
 - f) promuovere iniziative e studi, anche di concerto con altri soggetti pubblici o privati, tesi al perseguimento dei propri fini istituzionali e degli scopi della bonifica come definiti nella presente legge, nell'ambito del comprensorio di competenza, nonché dare corso ad iniziative di informazione e formazione degli utenti, finalizzate alla corretta conoscenza della bonifica, dell'utilizzo delle risorse e al rispetto dell'ambiente e degli ecosistemi presenti.
- 2. Oltre alle funzioni indicate nel precedente comma 1, i Consorzi svolgono le funzioni loro assegnate dall'articolo 27 della legge quadro sulle risorse idriche 5 gennaio 1994, n. 36 e, su affidamento dell'Autorità di bacino o della Regione in quanto Autorità di bacino, provvedono alla progettazione, realizzazione e manutenzione delle opere e degli impianti rientranti nel precedente articolo 3 ed inseriti nei programmi triennali attuativi dei Piani di bacino di cui al capo III della legge 18 maggio 1989, n. 183 e all'art. 10 della legge regionale 29 settembre 1996, n. 35.

Art. 17

(Partecipazione al Consorzio)

1. I proprietari di immobili agricoli ed extra agricoli situati nell'ambito di un comprensorio di bonifica, acquisiscono la qualità di consorziati-contribuenti con l'iscrizione degli immobili stessi nel perimetro di contribuenza, risultante dall'approvazione del piano di classifica di cui al successivo articolo 24

2. Il perimetro di contribuenza è reso pubblico con il mezzo della trascrizione, ai sensi dell'art. 58 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 e successive modifiche ed integrazioni.

3. I consorziati:

- a) eleggono gli organi consortili, in conformità alla presente legge e allo statuto del Consorzio;
- b) sono tenuti al pagamento dei contributi di bonifica di cui al successivo articolo 23;
- c) esercitano tutte le altre attività e funzioni stabilite dalla presente legge e dallo statuto del Consorzio.
- 4. Le attribuzioni di cui al precedente comma 3, anziché dal proprietario sono esercitate dall'affittuario, dal conduttore o dal titolare di diritti reali di godimento, qualora questi sia tenuto, per legge o per contratto, al pagamento dei contributi consortili.
- 5. Il proprietario, nelle ipotesi di cui al precedente comma 4, comunica al Consorzio i nominativi e gli estremi del titolo per il quale ricorrono le ipotesi stesse, ai fini della loro iscrizione nei ruoli di contribuenza e dell'annotazione nel catasto consortile.

Art. 18

(Obblighi di bonifica a carico dei proprietari)

- 1. I proprietari degli immobili situati nei comprensori di bonifica concorrono in forma obbligatoria alla realizzazione dell'attività di bonifica, provvedendo:
 - a) alla realizzazione a proprio carico di tutte le opere giudicate, nei comprensori di bonifica, necessarie ai fini della bonifica stessa, ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 e successive modificazioni e integrazioni, nonché alla loro manutenzione ed esercizio;
 - b) al pagamento dei contributi relativi all'esercizio e alla manutenzione ordinaria delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione, ovvero dei singoli lotti funzionali, dopo il relativo compimento e la consegna, accertati ai sensi del precedente articolo 9, commi 3 e 4.

Art. 19

(Convenzione con gli imprenditori agricoli)

1. Al fine di favorire e sostenere la multifunzionalità delle imprese agricole, i Consorzi possono stipulare convenzioni, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo n. 228/2001, con gli imprenditori agricoli, di cui all'articolo 2135 C.C., iscritti al Registro delle Imprese, in particolare per realizzare attività e opere di tutela e conservazione delle opere di bonifica e del territorio.

Art. 20

(Esecuzione delle opere di competenza privata)

1. Alla progettazione ed esecuzione delle opere di competenza privata di cui al precedente articolo 16, comma 1, lettera a), previste nel Programma pluriennale regionale della bonifica, provvedono i proprietari degli immobili interessati, anche avvalendosi del Consorzio di appartenenza.

- 2. In caso di inerzia dei proprietari rispetto agli adempimenti di cui al precedente comma 1, l'Assessore regionale all'Agricoltura, su istanza del Consorzio competente, dispone l'intervento sostitutivo affidandolo al Consorzio medesimo.
- 3. La spesa, nell'ipotesi di cui al precedente comma 2, rimane a carico della proprietà interessata ed è suddivisa in ragione dei benefici conseguiti; i relativi fondi sono reperiti dal Consorzio con l'accensione di mutui garantiti con delega dei contributi a carico della stessa proprietà inadempiente.
- 4. Nel provvedimento di cui al precedente comma 2, sono individuati i criteri per il riparto della spesa tra i proprietari interessati e l'eventuale concorso regionale sulla spesa ritenuta ammissibile, ai sensi del successivo articolo 21.

Art. 21

(Contributo regionale per le opere di competenza privata)

- 1. Per la realizzazione delle opere di bonifica di competenza privata di cui al precedente articolo 18, comma 1, lettera a), possono essere concessi contributi.
- 2. La Giunta regionale delibera i criteri per la concessione dei contributi e i limiti percentuali massimi riconoscibili.

Art. 22

(Gestione delle opere pubbliche di bonifica)

- 1. I Consorzi provvedono alla gestione delle opere pubbliche di bonifica dalla data della loro consegna. La gestione comprende la manutenzione ordinaria, l'esercizio e la vigilanza delle opere. A tal fine, i Consorzi provvedono:
 - a) alla determinazione e all'impiego delle somme occorrenti per le spese di esercizio e di manutenzione ordinaria e alla relativa riscossione dei contributi di bonifica a carico della proprietà;
 - b) alla vigilanza delle opere medesime, ai sensi del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368;
 - c) al rilascio delle concessioni, delle licenze e dei permessi di cui agli articoli 134 e 138 del citato regio decreto n. 368 del 1904.
- 2. Le disposizioni di cui al precedente comma 1 si applicano altresì alle reti idriche a prevalente scopo irriguo, agli impianti per l'utilizzazione in agricoltura delle acque reflue, agli acquedotti rurali e agli altri impianti funzionali ai sistemi irrigui e di bonifica, ai sensi dell'articolo 27 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, nonché alle infrastrutture e agli impianti speciali agli stessi funzionali.
- 3. Le concessioni, le licenze e i permessi di cui al precedente comma 1, lettera c), sono rilasciati dai Consorzi interessati per territorio, acquisito il parere favorevole del competente Dipartimento regionale, e i relativi canoni stabiliti a norma di legge restano a beneficio dei Consorzi stessi, rientrando tra quelli previsti all'articolo 100 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.
- 4. I provvedimenti sono adottati entro 30 giorni dalla relativa domanda, non considerando, ai fini della scadenza del termine, il tempo intercorrente dalla data di richiesta del parere di cui al

precedente comma 3 e il ricevimento dello stesso, nonché gli eventuali periodi assegnati al richiedente per la presentazione di eventuale documentazione necessaria per legge.

5. L'adozione dei provvedimenti di revoca o sospensione delle concessioni, delle licenze e dei permessi rilasciati, in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nell'atto concessorio ed in ogni altro caso in cui vi sia pericolo di danno per le opere di bonifica, è di competenza dei Consorzi.

Art. 23

(Contributi consortili di bonifica e piano di classifica)

- 1. Nel rispetto dei principi e dei criteri di cui all'Intesa Stato-Regioni del 18 settembre 2008 sulla Proposta per l'attuazione dell'articolo 27 del decreto legge n. 248/2007, come modificato dalla legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31 (Disposizioni in materia di riordino dei consorzi di bonifica), i proprietari di beni immobili agricoli ed extragricoli ricadenti nell'ambito di un comprensorio di bonifica, che traggono un beneficio, consistente nella conservazione o nell'incremento del valore degli immobili, derivante dalle opere pubbliche o dall'attività di bonifica effettuate o gestite dal Consorzio, sono obbligati al pagamento di un contributo consortile, secondo i criteri fissati dai piani di classifica elaborati e approvati ai sensi dell'articolo 24. Per beneficio deve intendersi il vantaggio tratto dall'immobile agricolo ed extragricolo a seguito dell'opera e dell'attività di bonifica tesa a preservarne, conservarne e incrementarne il relativo valore.²
- 2. L'ammontare del contributo consortile è determinato con il piano annuale di riparto delle spese³, allegato al bilancio di previsione e contestualmente approvato.
- 3. In applicazione del comma 3 dell'articolo 27 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 sono obbligati a contribuire alle spese consortili, in ragione del beneficio ottenuto, tutti coloro che utilizzano canali consortili come recapito di scarichi, anche se depurati, e provenienti da insediamenti di qualsiasi natura.
- 4. I Consorzi, a tal fine, contestualmente alla redazione del piano di classifica, provvedono al censimento degli scarichi esistenti di cui al precedente comma 3 e alla loro regolarizzazione adottando gli atti di concessione di cui al precedente articolo 22, comma 2, lettera c), definendone i canoni in ragione dei benefici ed i termini di rivalutazione degli stessi.
- 5. Le somme a tale titolo riscosse andranno a sgravio delle spese consortili addebitabili⁴ agli immobili ove insistono insediamenti da cui provengono scarichi.

² Comma sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. a), della l.r. 9 maggio 2017, n. 13; precedentemente così recitava: "1. Il contributo consortile di bonifica è costituito dalle quote dovute da ciascun consorziato per il funzionamento dei Consorzi ed è applicato secondo i seguenti criteri: a) per le spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali, indipendentemente dal beneficio fondiario; b) per le spese riferibili al successivo articolo 24, comma 1, lettera b), sulla base del beneficio." Con ordinanza n. 570/17 del 24/03/2017, la Commissione tributaria provinciale di Cosenza ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 1, lett. a) della presente legge, nel testo previgente alle suindicate modifiche apportate dalla l.r. 13/2017. La Corte costituzionale, con sentenza n. 188/2018 pubblicata in G.U. n. 42 del 24/10/2018, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato art. 23, comma 1, lett. a), nella parte in cui prevedeva che il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali dei Consorzi, era dovuto "indipendentemente dal beneficio fondiario" invece che "in presenza del beneficio".

³ L'art. 1, comma 1, lett. b), della l.r. 9 maggio 2017, n. 13 sopprime le parole "di cui al precedente comma 1".

⁴ L'art. 1, comma 1, lett. c), della l.r. 9 maggio 2017, n. 13 sopprime le parole ", ai sensi dei precedenti commi 1 e 2,".

6. I contributi consortili di bonifica costituiscono oneri reali sugli immobili e sono riscossi, insieme a tutte le altre entrate di competenza dei Consorzi di Bonifica, dai soggetti iscritti all'albo previsto dall'articolo 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 ed istituito con DM 11/9/2000 n. 28, nel rispetto della normativa vigente in materia di affidamento dei servizi. La riscossione coattiva è effettuata secondo quanto disposto dall'articolo 52, comma 6, del D.Lgs. 446/1997 e con le procedure previste dal Titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 per come previsto dall'articolo 4 del D.L. 24 settembre 2002, n. 209, convertito in legge 22 novembre 2002, n. 265. ⁵

Art. 24

(Elaborazione e approvazione dei piani di classifica)

- 1. L'elaborazione del piano di classifica è effettuata dai Consorzi in conformità ai criteri stabiliti dalla Giunta regionale, secondo principi di economia che tengano conto:
 - a) di parametri omogenei per ambiti territoriali di paragonabili caratteristiche geomorfologiche, anche con riferimento al rischio idraulico e ambientale;
 - b) delle potenzialità contributive per aree e per dimensioni aziendali omogenee;
 - c) delle potenzialità di sviluppo e dell'incremento di valore conseguito e conseguibile dagli immobili:
 - d) del livello di fruizione e godimento dei beni, con riferimento a valutazioni del valore complessivo, attuale e futuro, dei comprensori, rapportandolo alla presenza o meno dell'attività di bonifica e di conservazione del suolo.
- 2. Il piano di classifica individua i benefici⁶ derivanti dall'attività di bonifica agli immobili ricadenti nei comprensori, intesi questi ultimi ai sensi dell'articolo 812 del codice civile, e stabilisce i parametri per la quantificazione di detti benefici, determinando l'indice di contribuenza di ciascun immobile.
- 3. La proposta di piano di classifica deliberata dai Consorzi viene pubblicata mediante deposito presso la Presidenza della Giunta regionale. Dell'avvenuto deposito è data comunicazione mediante avviso da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione e nell'albo del Consorzio, dei Comuni interessati e della Provincia territorialmente competente.
- 4. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di deposito nell'albo dei Comuni e delle Province, gli interessati possono prendere visione dei piani e proporre, entro 60 giorni dalla stessa data, osservazioni ai Consorzi che li hanno redatti mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
- 5. I Consorzi, entro 15 giorni dalla scadenza dell'ultimo dei termini sopra indicati, esaminano le osservazioni pervenute e le trasmettono alla Presidenza della Giunta regionale, unitamente alle proprie considerazioni o controdeduzioni.
- 6. La Giunta regionale, entro 30 giorni dal ricevimento delle osservazioni di cui al precedente comma 5, definisce la proposta di piano di classifica e la trasmette al Consiglio regionale per l'approvazione. I piani di classifica diventano definitivi entro 60 giorni dall'approvazione del Consiglio regionale e possono essere impugnati entro lo stesso termine davanti al TAR.

⁵Comma sostituito dall'art. 26, comma 2, della l.r. 11 gennaio 2006, n. 16; precedentemente così recitava: "6. I contributi consortili di bonifica costituiscono oneri reali sugli immobili e sono riscossi mediante ruoli di contribuenza ai sensi dell'articolo 21 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.».

⁶ L'art. 2, comma 1, della l.r. 9 maggio 2017, n. 13 sopprime le parole "diretti, indiretti e potenziali,".

7. Per l'elaborazione dei piani di classifica, la Regione concorre nella misura massima del 60 per cento alla spesa sostenuta e documentata.

Art. 25

(Concorso regionale alle spese di manutenzione delle opere pubbliche di bonifica)

- 1. Fino alla dichiarazione di compimento della bonifica o di singoli lotti funzionali, agli oneri di esercizio e di manutenzione ordinaria delle opere pubbliche di bonifica concorre la Regione nella misura massima stabilita al precedente articolo 8, comma 3.
- 2. Dopo la dichiarazione di cui al precedente comma 1 restano a carico della Regione i soli interventi di manutenzione straordinaria, cui il Consorzio parteciperà con le quote accantonate di ammortamento annuo che fanno parte delle spese da ripartire sulla proprietà ai sensi del successivo articolo 26 e che saranno stabilite di volta in volta e per singola opera o lotto funzionale dichiarato compiuto, in base a parametri ufficiali.
- 3. Dopo la dichiarazione di compimento di lotto funzionale o della bonifica, la Regione concorre alle spese di esercizio e di manutenzione ordinaria degli impianti di sollevamento necessari al prosciugamento dei terreni, nella misura stabilita al precedente articolo 8, comma 4.
- 4. Per gli interventi di cui ai precedenti commi, i Consorzi, entro il 31 ottobre di ciascun anno avanzano richiesta all'Assessorato regionale all'Agricoltura, corredata di apposita perizia redatta ai sensi delle vigenti norme in materia di lavori pubblici.
- 5. La Giunta regionale approva i programmi annuali contestualmente al bilancio di previsione dell'esercizio successivo o dell'esercizio provvisorio.
- 6. Le singole perizie incluse nel programma sono approvate con decreto del Dirigente generale del Dipartimento competente, su conforme deliberazione della Giunta regionale, e l'esecuzione è affidata al Consorzio gestore richiedente, secondo le vigenti norme sui lavori pubblici.
- 7. Ad eccezione dei lavori di manutenzione ordinaria delle reti scolanti e della rete idrografica connessa alla bonifica, i lavori sono eseguiti in appalto, nel rispetto delle norme vigenti in materia.
- 8. Alla manutenzione ordinaria delle reti scolanti e irrigue e delle reti idrografiche connesse alla bonifica, i Consorzi provvedono in amministrazione diretta. A tale scopo, al fine di garantire una continua funzionalità degli scoli e deflussi idrici, la Regione dota i Consorzi di mezzi idonei.

Art. 26

(Contributi per agevolare l'utilizzazione degli impianti pubblici di irrigazione)

1. Allo scopo di promuovere ed agevolare l'utilizzazione degli impianti collettivi pubblici di irrigazione e di abbattere i costi di esercizio a valori competitivi per le aziende agricole utenti, la Regione contribuisce - fino alla misura massima dell'intero importo degli interventi - alla modernizzazione degli impianti esistenti con l'introduzione di avanzate tecniche di controllo, gestione e distribuzione idrica. Contribuisce, altresì, - nella misura dell'intero importo degli

interventi - alla ristrutturazione degli impianti e alla riqualificazione delle acque, nell'ambito delle direttive europee.

- 2. Per la quota degli interventi non assunta a totale carico della Regione, ai sensi del precedente articolo 25, comma 2, i Consorzi provvedono ripartendo la rimanente spesa sugli utenti interessati a misura del beneficio ottenuto e ricorrendo all'accensione di mutui garantiti con delega dei contributi a carico della proprietà interessata.
- 3. Fino all'avvenuta ristrutturazione e modernizzazione degli impianti e alla loro fruizione nella misura dell'80 per cento, la Regione concorre nelle spese di gestione al fine di contenere entro valori economicamente ammissibili il contributo dell'utenza, nelle misure di cui al precedente articolo 8, commi 3 e 4.
- 4. Ai fini del precedente comma 3, i Consorzi avanzano richiesta, corredata da apposita previsione di spesa e relativa deliberazione consortile di approvazione entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferisce l'esercizio irriguo.
- 5. La Regione, predispone il piano dei contributi annuali sulla base delle richieste di cui al precedente comma 4 e lo approva contestualmente al bilancio di previsione o all'esercizio provvisorio stabilendo la percentuale del contributo stesso, in ogni caso contenuto nel 30 % della spesa riconosciuta ammissibile a fronte di specifiche direttive impartite dall'Assessorato regionale all'Agricoltura.
- 6. L'importo dei contributi concessi ai sensi della presente legge sarà erogato a favore dei Consorzi destinatari nella misura del 50 % contestualmente all'adozione dell'atto di concessione dei contributi medesimi e del restante 50 % ad avvenuta rendicontazione della spesa riconosciuta ammissibile ai sensi del precedente comma 5.
- 7. Per gli impianti di distribuzione tubata è corrisposto un contributo, fino al 50% della spesa, sull'acquisto e posa in opera dei contatori da installare per ogni utenza.
- 8. La concessione dei contributi è disposta con decreto del Dirigente generale del competente Dipartimento, su assegnazione e riparto delle somme appositamente iscritte in bilancio deliberati dalla Giunta regionale.

CAPO III

Organizzazione dei consorzi di bonifica

Art. 27

(Sistema informativo della bonifica ed irrigazione)

- 1. Al fine di raccogliere, organizzare, elaborare e diffondere dati ed elaborati, anche cartografici, sulla bonifica, l'irrigazione e lo spazio rurale, è istituito presso l'U.R.B.I. un Sistema Informativo della Bonifica e Irrigazione della Calabria, denominato SIBICAL, alla cui realizzazione di primo impianto la Regione contribuisce, nella misura del 60 per cento delle spese preventivamente approvate dalla Giunta regionale e rendicontate, previo parere della Commissione competente.
- 2. Il SIBICAL contiene in forma organizzata e facilmente accessibile tutte le informazioni fornite dai singoli Consorzi, necessarie per:
 - a) migliorare la gestione e la trasparenza amministrativa;

- b) conoscere lo stato, la consistenza, l'ubicazione delle opere idrauliche e irrigue sul territorio;
- c) documentare lo stato e le caratteristiche delle risorse fisiche comprensoriali e le caratteristiche climatiche e meteorologiche;
- d) verificare il livello di utilizzazione delle risorse idriche al fine di ottimizzarne i consumi.

Art. 28

(Catasto consortile)

- 1. I Consorzi istituiscono il Catasto consortile, cui vanno iscritti tutti gli immobili *agricoli ed extragricoli*⁷ ricadenti nel perimetro di contribuenza, con ricorso a sistemi informatizzati.
- 2. Nel Catasto è individuata per ciascun immobile la proprietà, nonché, nei casi di cui al precedente articolo 15, comma 4, l'eventuale titolarità di diritti reali di godimento e di rapporti d'affitto e di locazione.
- 3. Il Catasto deve essere aggiornato annualmente ai fini della elaborazione dei ruoli di contribuenza, sia attraverso la consultazione dei dati dal Catasto erariale, sia attraverso i dati emergenti dagli atti di compravendita presentati dai proprietari consorziati, ovvero attraverso la consultazione dei registri delle conservatorie, ai sensi dell'articolo 31 della legge 13 maggio 1999, n. 133. A tal fine la Regione promuove con il competente Ministero intese atte a consentire la consultazione del Catasto erariale da parte dei Consorzi per via informatica diretta.
- 4. I dati alfanumerici e cartografici dei catasti consortili concorrono a formare la banca dati del SIBICAL, avuto riguardo delle norme di cui alla legge n. 675/96.
- 5. La Regione concorre alle spese relative all'istituzione informatizzata del Catasto con un contributo nella misura massima del 60 per cento dell'ammontare delle spese sostenute e documentate e rientranti nei costi ritenuti ammissibili, sulla base di preventivi autorizzati, rispondenti a schemi hardware e software commisurati ai volumi di dati da trattare.

Art. 29

(Organi)

- 1. Sono organi dei Consorzi:
 - a) il Consiglio dei delegati;
 - b) la Deputazione amministrativa;
 - c) il Presidente;
 - d) il Revisore unico dei conti.8
- 2.Gli organi dei Consorzi durano in carica cinque anni.
- 3. Le indennità spettanti ai componenti i detti organi sono determinate secondo uniformi criteri previsti nel modello di Statuto consortile predisposto dall'U.R.B.I..

⁷ L'art. 3, comma 1, della l.r. 9 maggio 2017, n. 13 aggiunge le parole "agricoli ed extragricoli".

⁸Lettera sostituita dall'art. 1, comma 1, della l.r. 9 maggio 2017, n. 14; il testo originario era così formulato: " d) il Collegio dei Revisori dei conti. ".

(Consiglio dei delegati)

- 1. Il Consiglio dei delegati è eletto dall'Assemblea generale ed è composto da 16 membri, di cui uno in rappresentanza dei Comuni ricadenti nel comprensorio consortile.
- 2. II Consiglio, nella prima seduta, elegge nel suo seno il Presidente e gli altri due componenti elettivi della Deputazione amministrativa, di cui uno con funzioni di Vicepresidente.
- 3. Il Consiglio dei delegati svolge i compiti ad esso attribuiti dallo Statuto.
- 4. In particolare, al Consiglio dei delegati compete:
 - a) (abrogata)⁹;
 - b) deliberare gli statuti, i regolamenti per l'amministrazione dei Consorzi e i piani di organizzazione variabili per il personale;
 - c) deliberare la relazione programmatica, il bilancio di previsione e le relative variazioni, nonché il conto consuntivo:
 - d) predisporre il Programma comprensoriale di cui al precedente articolo 16 e i progetti di cui al precedente articolo 5, comma 4;
 - e) deliberare i piani di classifica per il riparto della contribuenza consortile;
 - f) deliberare la stipulazione di mutui;
 - g) assumere ogni altro provvedimento affidato alle competenze del Consiglio dalle norme statutarie.
- 5. La prima seduta del Consiglio viene convocata dal Presidente uscente non oltre 30 giorni dopo l'esito delle elezioni. Scaduto tale termine, alla convocazione del Consiglio provvede l'Assessore regionale all'Agricoltura.

Art. 31

(Deputazione amministrativa - Presidenza)

- 1. La Deputazione è costituita da cinque membri:
 - a) il Presidente;
 - b) due membri elettivi, di cui uno con funzioni di Vicepresidente;
 - c) un rappresentante della Regione;
 - d) un rappresentante della Provincia interessata territorialmente. In caso di più Province coinvolte, la designazione del rappresentante viene fatta di concerto.
- 2. Il Presidente è il legale rappresentante del Consorzio, presiede e convoca la Deputazione e il Consiglio e svolge le funzioni indicate nello Statuto.
- 3. Il Presidente e la Deputazione amministrativa restano in carica quanto il Consiglio che li ha nominati.

⁹Lettera abrogata dall'art. 2, comma 1, della l.r. 9 maggio 2017, n. 14; il testo originario era così formulato: "a) nominare due membri effettivi e due supplenti del Collegio dei Revisori dei Conti;"

- 4. I membri della Deputazione amministrativa che cessino dalla carica prima della scadenza vengono sostituiti da altri componenti il Consiglio secondo la categoria di appartenenza. Lo statuto stabilisce le modalità di sostituzione dei componenti della Deputazione che cessino dalla carica.
- 5. La Deputazione amministrativa svolge le funzioni indicate nello Statuto.

(Revisore unico dei conti)

- 1. Il revisore unico dei conti:
 - a) è l'organo di controllo del consorzio;
 - b) è costituito in forma monocratica ed è composto da un membro effettivo e da un membro supplente;
 - c) esercita le funzioni di legge e quelle indicate nello statuto.
- 2. Il revisore unico dei conti effettivo ed il supplente devono essere iscritti nel registro dei revisori legali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE), istituito con D.M. 20 giugno 2012, n. 144 (Regolamento concernente le modalità di iscrizione e cancellazione dal Registro dei revisori legali, in applicazione dell'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati), e sono nominati dal Presidente della Giunta regionale.
- 3. Il revisore unico dei conti percepisce un compenso globale determinato in misura corrispondente a quella prevista dalle disposizioni di cui ai commi 1, 3, 6, 7, 7 bis, dell'articolo 10 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 22 (Misure di razionalizzazione e riordino della spesa pubblica regionale). Il compenso del membro supplente è consentito esclusivamente in caso di sostituzione del membro effettivo, in misura corrispondente alla durata della sostituzione stessa, e previa decurtazione della medesima somma al componente effettivo.

Art. 33

(Assemblea generale)

- 1. L'Assemblea generale è costituita dai soggetti iscritti nel Catasto consortile, che formano il corpo elettorale del Consorzio.
- 2. Ogni componente dell'Assemblea ha diritto all'elettorato attivo e passivo se gode dei diritti civili ed è in regola con i pagamenti dei contributi consortili di cui al precedente articolo 23.

¹⁰ Articolo sostituito dall'art. 3, comma 1, della l.r. 9 maggio 2017, n. 14; precedentemente così recitava: "Art. 32 (Collegio dei Revisori dei conti) - 1. Il Collegio dei Revisori dei conti esercita le funzioni di legge e quelle indicate nello Statuto. 2. Il Collegio dei Revisori dei conti è composto dal Presidente e da due membri effettivi, oltre due membri supplenti, scelti secondo la normativa vigente. 3. Alla nomina del Presidente provvede la Giunta regionale entro e non oltre 15 giorni dalla data di elezione del Consiglio. In assenza di nomina entro tale termine, le funzioni di Presidente del Collegio sono svolte dal Presidente in carica, il cui mandato si intende prorogato fino alla data della nomina del nuovo Presidente. 4. I due membri effettivi e i due membri supplenti sono nominati nella prima riunione dal Consiglio dei delegati.".

- 3. Ai fini dell'esercizio del diritto di voto i consorziati sono raggruppati per sezioni di contribuenza, ad ognuna delle quali è attribuito un numero di seggi pari, in percentuale, al rapporto fra il carico contributivo complessivo sulla stessa gravante e il totale della contribuenza consortile, fino al limite massimo di un terzo dei delegati da eleggere.
- 4. I delegati eventualmente non attribuiti ad una sezione, perché eccedenti il terzo dei delegati da eleggere, sono attribuiti alle altre sezioni con criterio proporzionale riferito al carico contributivo di ciascuna.
- 5. Alla prima sezione appartengono i consorziati tenuti a un contributo inferiore al rapporto tra la contribuenza consortile totale e il numero totale dei consorziati.
- 6. Alla seconda sezione appartengono i consorziati tenuti a un contributo inferiore al rapporto tra la contribuenza consortile totale al netto del carico contributivo della prima sezione e il numero totale dei consorziati, al netto di quelli appartenenti alla prima sezione.
- 7. Alla terza sezione appartengono tutti i rimanenti consorziati non appartenenti alle precedenti sezioni.
- 8. La contribuenza consortile totale e il numero totale dei consorziati di cui ai commi precedenti sono desunti dai ruoli di bonifica relativi all'anno precedente a quello in cui viene convocata l'Assemblea.
- 9. Ai fini della individuazione del contributo dei singoli consorziati, ai sensi dei commi 3 e 4, si considera il contributo complessivo gravato sul consorziato per partita catastale.
- 10. Gli elenchi dei consorziati appartenenti alle singole sezioni sono formati e pubblicati nelle forme e secondo le modalità previste nello Statuto, che disciplina altresì i termini e le condizioni per eventuali integrazioni o rettifiche sulla base di specifiche richieste degli interessati.

(Elezione dei delegati al Consiglio)

- 1. Il Presidente del Consorzio, con le procedure contenute nello Statuto, che assicurano adeguata pubblicità, indice sei mesi prima delle scadenze degli organi le elezioni per il rinnovo e convoca, almeno 30 giorni prima della data delle elezioni, l'Assemblea dei consorziati per eleggere i propri rappresentanti nel Consiglio dei delegati.
- 2. L'elezione per la costituzione del Consiglio dei delegati si svolge separatamente e contemporaneamente per le sezioni di cui al precedente articolo 33, sulla base di una o più liste di candidati appartenenti agli elenchi degli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo delle rispettive sezioni, che devono comprendere candidati di tutte le sezioni.
- 3. Le liste devono comprendere un numero di candidati non superiore al numero di delegati da eleggere nell'ambito di ciascuna sezione e devono essere presentate e sottoscritte, nei termini e con le modalità fissati dallo Statuto, da un numero di consorziati che rappresenti almeno il 2 per cento degli iscritti nell'elenco della sezione cui si riferiscono le liste, esclusi i candidati, e comunque ove detto numero sia inferiore da non meno di 100 consorziati.

- 4. Qualora per una o più sezioni non venga presentata alcuna lista, o solo una lista, gli elettori di tali sezioni possono votare per ogni avente diritto della propria sezione di appartenenza.
- 5. Il voto è segreto, ed è esercitato nell'ambito della sezione di appartenenza. Ciascun consorziato può essere portatore di non più di una delega nell'ambito della medesima sezione.
- 6. Il consorziato contribuente iscritto quale proprietario individuale in più sezioni esercita il diritto nella sezione in cui risulta maggiore contribuente.
- 7. In caso di comunione il diritto di voto è esercitato dal primo intestatario della corrispondente partita catastale, fatta eccezione dell'ipotesi in cui venga conferita specifica delega a norma di legge ad altro proprietario dalla maggioranza della stessa comunione.
- 8. Per le società e per le persone giuridiche, il diritto al voto è esercitato dai rispettivi rappresentanti legali o da rappresentanti specificatamente designati dai competenti organi.
- 9. La qualità di primo intestatario o di rappresentante è attestata mediante autocertificazione, accompagnata da documento di riconoscimento che deve essere esibito.
- 10. Per l'esercizio del diritto di voto sono costituiti seggi elettorali, con un minimo di un seggio per ognuno dei Comuni aventi maggiore densità di contribuenti, individuati con delibera del Consiglio dei delegati. I seggi restano aperti per un giorno festivo, dalle ore 7,00 alle ore 22,00, ininterrottamente.
- 11. Per ciascuna sezione, il numero di delegati da assegnare ad ogni lista è pari alla percentuale dei voti ottenuti dalle singole liste, escludendo la parte frazionaria del quoziente. I delegati risultanti dai resti sono attribuiti alle liste che abbiano ottenuto i maggiori resti e, in caso di parità, alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.
- 12. Per ogni lista saranno eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti; nel caso di cui al comma 4, saranno eletti coloro i quali abbiano ricevuto maggior numero di voti. In caso di parità di voti ottenuti nella stessa lista o ricevuti, saranno eletti coloro i quali siano iscritti a ruolo per maggiore contribuenza.
- 13. L'elezione dei delegati è valida, qualora i consorziati partecipanti al voto complessivamente rappresentino, in almeno una delle sezioni di cui al precedente articolo 33, non meno del 30 % degli iscritti o il 30% dell'ammontare della contribuenza della sezione stessa. Nel caso non venga raggiunto il quorum, l'Assemblea viene riconvocata entro i 30 giorni successivi. La data della seconda convocazione dell'Assemblea è fissata in sede di prima convocazione e comunicata agli interessati, assicurandone la massima pubblicità, con le modalità stabilite dallo Statuto.
- 13 bis. L'elezione dei delegati è valida con il 15% e non con il 30% come previsto dal precedente comma 13 solo nei Consorzi di bonifica commissariati. ¹¹
- 14. Qualora anche nella seconda votazione non si raggiunga il quorum di cui al comma 13, la Giunta regionale provvede alla nomina di un Commissario.

¹¹ Comma aggiunto dall'art. 18, comma 3, della l.r. 21 agosto 2006, n. 7; successivamente l'art. 9, comma 10, della l.r. 12 dicembre 2008, n. 40 sostituisce la parole "10%" con le parole "15%" e sopprime le parole "da almeno tre anni".

(Scioglimento degli organi e nomina di Commissari straordinari)

- 1. In caso di gravi irregolarità amministrative e/o in presenza di gravi violazioni di leggi, regolamenti e direttive regionali, la Giunta, con propria deliberazione, scioglie gli organi di Amministrazione del Consorzio e nomina, su proposta dell'Assessore regionale all'Agricoltura, un Commissario straordinario, scelto tra dirigenti regionali o di altre amministrazioni, o tra liberi professionisti di provata esperienza in materia.
- 2. Il Commissario straordinario è nominato per il tempo strettamente necessario agli adempimenti affidatigli in sede di decreto di nomina e per la convocazione dell'Assemblea, sostituendosi a tal fine ai compiti del Presidente. La gestione commissariale non può in ogni caso durare oltre sei mesi, prorogabili per una sola volta e per non più di sei mesi.

Art. 36

(Trasparenza, informazione e pubblicità degli atti)

- 1. Nell'attività programmatica ed amministrativa, nonché nell'esecuzione degli interventi e nella gestione delle opere, i Consorzi operano con modalità e procedure improntate a trasparenza e nel rispetto della legislazione comunitaria, nazionale e regionale.
- 2. I Consorzi assicurano l'informazione ai propri consorziati e utenti, mediante comunicazione, pubblicazione delle notizie sugli Albi dei Consorzi stessi ed attraverso ogni altra forma ritenuta idonea.
- 3. I Consorzi garantiscono l'accesso a documenti e agli atti inerenti l'attività, i servizi e le opere gestite, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e dal regolamento consortile di attuazione.

Art. 37

(Impugnativa dei provvedimenti consortili)

- 1. Contro le deliberazioni degli Organi del Consorzio é ammessa opposizione ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.
- 2. L'opposizione deve essere proposta dallo stesso organo consortile, entro trenta giorni decorrenti dall'ultimo dei giorni di pubblicazione, fissati in tre giorni naturali e consecutivi dalla data di pubblicazione della deliberazione impugnata, ad eccezione dei giorni festivi.
- 3. Contro le deliberazioni che decidono sulle opposizioni, è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla data di notificazione, alla Giunta regionale che decide con provvedimento definitivo.

Art. 38

(Controllo regionale sugli atti dei Consorzi)

- 1. Il controllo regionale sugli atti dei Consorzi è effettuato, con provvedimento motivato, dal *dipartimento regionale competente in materia di agricoltura*¹², con apposita struttura istituita con decreto del Presidente della Giunta regionale.
- 2. Le deliberazioni dei Consorzi sottoposte al controllo sono trasmesse *al dipartimento di cui al comma 1*¹³, entro 15 giorni dalla loro adozione, a pena di nullità. Esse diventano esecutive se non ne viene pronunciato l'annullamento, con provvedimento motivato, *nel termine di quarantacinque giorni*¹⁴ dalla loro ricezione.
- 3. Il termine di cui al precedente comma 2 è sospeso se intervengono richieste di chiarimenti o di elementi integrativi. In tale ipotesi tali richieste vanno evase entro 30 giorni, scaduti i quali, le deliberazioni si intendono annullate e decadute sin dall'origine.
- 4. Per le deliberazioni sottoposte al controllo possono essere richiesti gli elementi di cui al precedente comma 3 una sola volta. Ottenuto quanto richiesto, se dalla data di ricevimento decorrono 20 giorni, senza che venga pronunciato l'annullamento da parte dell'organo di controllo, le deliberazioni diventano esecutive.
- 5. Gli atti non soggetti a controllo diventano esecutivi ad avvenuta scadenza dei termini di pubblicazione di cui al precedente articolo 37, comma 1, salvo che l'atto non sia dichiarato immediatamente esecutivo per evidenti motivi d'urgenza.
- 6. Sono sottoposte a controllo di legittimità le deliberazioni dei Consorzi aventi ad oggetto:
 - a) l'approvazione dei bilanci preventivi, loro variazioni e assestamenti;
 - b) l'approvazione del conto consuntivo;
 - c) i provvedimenti relativi alle operazioni elettorali;
 - d) la determinazione degli emolumenti e dei criteri di rimborso delle spese ai componenti gli organi consorziali;
 - e) i piani di organizzazione variabile per l'ordinamento dei servizi e degli uffici consortili; f) i contratti di acquisto e alienazione di immobili;
 - g) i regolamenti di cui alla presente legge e quelli di gestione delle opere e dei servizi;
 h) i trattamenti economici del personale in deroga a quelli previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Art. 39 (Bilanci)

1. I bilanci di previsione e i consuntivi dei Consorzi sono formulati, sulla stregua dei bilanci adottati dalla Giunta regionale, avuto riguardo della natura giuridica dei Consorzi stessi, in conformità a principi di trasparenza, veridicità e congruenza, distinti in movimenti correnti per funzionamento, per conseguimento di fini istituzionali e singole attività. I bilanci di previsione sono approvati entro il 30 novembre di ciascun anno precedente l'esercizio cui si riferiscono. I bilanci consuntivi sono approvati entro il 30 giugno dell'anno successivo all'esercizio cui si riferiscono. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

¹² L'art. 9, comma 1, lett. a), l.r. 21 dicembre 2018, n. 47 sostituisce le parole "Settore Affari Generali del competente Assessorato" con le parole "dipartimento regionale competente in materia di agricoltura".

¹³ L'art. 9, comma 1, lett. b) l.r. 21 dicembre 2018, n. 47 sostituisce le parole "al competente Assessorato regionale" con le parole "al dipartimento di cui al comma 1".

¹⁴ L'art. 9, comma 1, lett. b) l.r. 21 dicembre 2018, n. 47 sostituisce le parole "nel termine di 20 giorni" con le parole "nel termine di quarantacinque giorni".

(Statuto e regolamenti)

- 1. I Consorzi, compresi quelli di secondo grado, sono retti da uno Statuto adottato secondo il modello predisposto dall'U.R.B.I. e approvato dalla Giunta regionale.
- 2. Il testo dello Statuto approvato viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
- 3. Lo Statuto, in conformità alle disposizioni contenute nella presente legge, disciplina il funzionamento dei Consorzi e, in particolare, stabilisce:
 - a) le disposizioni per le elezioni degli organi consortili;
 - b) le competenze degli organi del Consorzio e le modalità del relativo esercizio.
- 4. Per i Consorzi di secondo grado lo Statuto definisce i compiti, le finalità, la composizione degli organi amministrativi, le norme di funzionamento e il riparto dei contributi da parte dei singoli Consorzi interessati.
- 5. I Consorzi adottano con appositi regolamenti le norme procedurali relative alle proprie attività, nel rispetto delle leggi statali vigenti e della presente legge. I regolamenti sono approvati dalla Giunta regionale e pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione.

TITOLO III Norme transitorie e finali

Art. 41

- 1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, per ciascun Consorzio e relativamente al proprio comprensorio, è compilato, in contraddittorio fra un rappresentante designato dalla Giunta regionale e uno dal Consorzio, l'elenco delle opere indicate al precedente articolo 3 già esistenti, con la descrizione delle rispettive funzioni e dello stato di efficienza e conservazione.
- 2. L'elenco diviene esecutivo con l'approvazione da parte della Giunta regionale; l'inclusione in esso costituisce formale riconoscimento della sottoposizione delle opere al regime giuridico di cui alla lettera a) del precedente articolo 2 e dell'affidamento di esse al Consorzio nello stato descritto; costituisce altresì autorizzazione agli adempimenti di legge da parte del Consorzio medesimo per la trascrizione delle stesse in testa al demanio regionale ramo bonifica. Le spese per tali adempimenti sono a carico della Regione e rimborsate ai Consorzi a consuntivo, a fronte delle apposite somme iscritte in bilancio.
- 3. Entro 120 gg. dall'entrata in vigore della presente legge, l'U.R.B.I. predispone il proprio statuto nonché il modello di statuto dei Consorzi. In caso di inadempienze vi provvede la Giunta regionale attraverso il competente Assessorato.

Art. 42

- 1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, i Consorzi sono tenuti ad effettuare l'elaborazione e l'approvazione dei piani di classifica di cui al precedente articolo 24.
- 2. Nelle more, i Consorzi sono autorizzati ad emettere i ruoli di contribuenza per come finora fissati.

1. L'U.R.B.I. è impegnata a predisporre il nuovo modello di Statuto da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 44

- 1. Per quanto non disciplinato dalla presente legge si applicano le norme di cui al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, alla legge 12 febbraio 1942, n. 183 e al decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1962, n. 947, e successive modificazioni e integrazioni.
- 2. E' abrogata la Legge Regionale n. 5/88. Sono, altresì, abrogate tutte le disposizioni legislative regionali in contrasto con le norme contenute nella presente legge.

Art. 45

1. Entro sei mesi dall'approvazione della presente legge la Giunta regionale approva il Piano di ridelimitazione dei Consorzi di Bonifica per come previsto dal precedente articolo 14.

L.R. Basilicata 11 gennaio 2017, n. 1

Nuova disciplina in materia di bonifica integrale, irrigazione e tutela del territorio (2).

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 1 Finalità.

- 1. La Regione promuove e organizza l'attività di bonifica integrale e di irrigazione quali azioni di interesse pubblico finalizzate a garantire:
- a) la sicurezza idraulica e la manutenzione, la conservazione e la difesa del territorio;
- b) la provvista, la regimentazione, l'uso plurimo e la razionale utilizzazione delle risorse idriche a prevalente uso irriguo;
- c) la tutela quantitativa e qualitativa delle acque irrigue;
- d) il risparmio idrico, l'attitudine alla produzione agricola del suolo e lo sviluppo delle produzioni agrozootecniche e forestali;
- e) la salvaguardia e la valorizzazione dell'ambiente e dello spazio rurale.
- 2. Le attività di cui al precedente comma sono svolte in base al Piano generale di bonifica, di irrigazione e di difesa e valorizzazione del territorio rurale ed ai piani triennali attuativi di cui al successivo articolo 3 ed in modo coordinato con gli obbiettivi e le azioni del Piano di Bacino di cui all'art. 65 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e degli strumenti di programmazione e pianificazione della Regione e degli enti locali.
- 3. La presente legge disciplina, altresì, le modalità dell'intervento pubblico per la bonifica, l'irrigazione e la difesa e la valorizzazione del territorio rurale che si realizza tenendo conto delle direttive dell'Unione Europea, delle linee generali della programmazione economica nazionale e regionale, secondo le previsioni del Programma Regionale di Sviluppo e in modo da assicurare il coordinamento delle attività di bonifica, di irrigazione e di difesa e valorizzazione del territorio rurale con le altre azioni per la gestione delle risorse idriche e del territorio, con gli indirizzi e le direttive del Piano di Bacino e degli strumenti di pianificazione e programmazione della Regione in materia di agricoltura, di lavori pubblici e di tutela del territorio rurale e forestale e secondo i principi della concertazione e collaborazione fra gli enti aventi specifica competenza nei rispettivi settori.

CAPO II

Organizzazione del territorio

Art. 2 Comprensorio di bonifica.

1. Ai fini della pianificazione, realizzazione e gestione della bonifica, dell'irrigazione e della tutela e valorizzazione del territorio rurale, l'intero territorio regionale è classificato di bonifica e costituisce un unico comprensorio di bonifica, sul quale è istituito un unico consorzio di bonifica denominato Consorzio di Bonifica della Basilicata".

- 2. Nell'ambito dell'unico comprensorio di bonifica il Consorzio individua una struttura centrale con sede a Matera, nell'attuale sede del Consorzio di Bonifica Bradano e Metaponto, e tre unità operative territoriali già esistenti relative alle aree Alta Val d'Agri, Bradano e Metaponto e Vulture Alto Bradano.
- 3. L'entrata in vigore della presente legge produce gli effetti di cui all'art. <u>58</u> del <u>regio decreto 13 febbraio</u> <u>1933, n. 215</u>.

CAPO III

Programmazione ed esecuzione delle attività

- Art. 3 Piano generale di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale e di salvaguardia ambientale [3].
- 1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva il piano generale di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale.
- 2. Il Piano definisce:
- a) lo stato di fatto, le problematiche e le prospettive della bonifica, dell'irrigazione e del territorio rurale;
- b) l'ipotesi di riordino irriguo;
- c) gli indirizzi generali e le linee fondamentali dell'azione della Regione;
- d) le modalità e i contenuti di coordinamento con gli strumenti di pianificazione della Regione e degli enti locali;
- e) le principali attività, opere e interventi da attuare con i tempi e le risorse di massima necessari;
- f) le linee per le proposte e le indicazioni di competenza della Regione relative ai piani di bacino di cui all'*art*. <u>65</u> *del* <u>decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152</u> e alla disciplina generale per la tutela delle acque contenuta nello stesso decreto legislativo;
- g) le linee e le azioni principali nel campo della ricerca, della sperimentazione e delle attività conoscitive, formative e divulgative;
- h) le linee e le azioni di salvaguardia ambientale, tra cui gli interventi di forestazione.
- 3. Il Dipartimento regionale competente in materia di Politiche agricole, previa conferenza di servizi istruttoria con i competenti Uffici del Dipartimento preposto alle Politiche ambientali, Urbanistica ed Infrastrutture predispone e propone alla Giunta regionale, con il supporto tecnico del Consorzio di bonifica, il piano e ne dispone la pubblicazione sul BUR e, prima dell'invio al Consiglio regionale, lo sottopone agli altri enti pubblici interessati che possono presentare proposte e osservazioni entro sessanta giorni dalla pubblicazione. Il Consiglio regionale, in sede di definitiva approvazione, accoglie le osservazioni ovvero le rigetta previa motivazione.
- 4. Il Piano di cui al comma 1 è attuato mediante programmi triennali delle attività di bonifica ed irrigazione predisposti dal Consorzio di bonifica ed approvati dalla Giunta regionale in funzione delle disponibilità finanziarie proprie del Consorzio e delle assegnazioni di fondi regionali, statali e comunitari.
- 5. Su motivata richiesta del Consorzio di bonifica il programma triennale può essere modificato o integrato dalla Giunta regionale sempreché la modifica o l'integrazione sia coerente con il Piano generale.
- 6. Nell'elaborazione e attuazione delle attività di pianificazione e di programmazione concernente l'assetto del territorio la Regione e gli enti locali, nel rispetto delle competenze stabilite dalla legislazione in materia,

tengono conto del piano generale di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale di cui al comma 1 e prevedono norme di salvaguardia degli impianti di bonifica irrigua e idraulica esistenti.

- 7. La Giunta regionale autorizza il Consorzio di bonifica a eseguire interventi non previsti nel programma triennale, se questi si rendono necessari in conseguenza di calamità naturali e di eventi imprevedibili, per garantire la funzionalità delle opere di bonifica e di irrigazione, per evitare danni alle medesime e, in generale, a persone e immobili.
- 8. La Giunta regionale può, tramite concessione, affidare al Consorzio di bonifica l'attuazione di progetti speciali anche in deroga al Piano ed al piano triennale.
- 9. Nelle more dell'approvazione del Piano gli interventi di cui alla presente legge sono approvati dalla Giunta regionale sulla base dei progetti predisposti e presentati dal Consorzio di bonifica.
- 10. Gli interventi compresi nel Piano, nei programmi triennali o approvati ai sensi dei precedenti commi 6, 7 e 8, sono dichiarati urgenti ed indifferibili e l'espropriazione è disciplinata dalla vigente legislazione in materia.
- (3) Per la proroga dei termini per l'espletamento degli adempimenti previsti dal presente articolo, vedi l' <u>art.</u> <u>15, comma 1, L.R. 30 dicembre 2017, n. 39</u>, a decorrere dal 30 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' <u>art. 35</u>, comma 1, della medesima legge).
- **Art. 4** Opere pubbliche di bonifica e di irrigazione.
- 1. Sono considerate opere pubbliche di competenza regionale:
- a) la canalizzazione della rete scolante e le opere di sistemazione, difesa e regolazione dei corsi d'acqua di bonifica ed irrigui;
- b) le opere di captazione, raccolta, approvvigionamento, adduzione, utilizzazione e distribuzione delle acque utilizzate a prevalenti fini agricoli, ivi compresi i canali demaniali di irrigazione, e quelle intese a tutelarne la qualità;
- c) gli impianti di sollevamento e di derivazione delle acque;
- d) gli impianti idrovori;
- e) le opere di cui all'art. 166 comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- f) le opere per la sistemazione idraulicoagraria e di bonifica idraulica;
- g) le opere per il rinsaldamento e il recupero delle zone franose;
- h) le opere di contenimento del dilavamento e dell'erosione dei terreni;
- i) le opere finalizzate alla manutenzione e al ripristino, nonché quelle di protezione dalle calamità naturali, ivi comprese quelle di cui all'<u>art. 1 comma 3 lett. c) del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102</u>;
- i) le opere di riordino fondiario;
- k) le opere di completamento, adeguamento funzionale e ammodernamento degli impianti e delle reti irrigue e di scolo;
- l) le infrastrutture di supporto per la realizzazione e la gestione di tutte le opere di cui alle precedenti lettere;
- m) le opere di manutenzione straordinaria di tutte le opere di cui alle precedenti lettere.

- 2. All'esecuzione delle opere di cui al comma 1 la Regione provvede, di norma, tramite concessione al Consorzio di bonifica.
- 3. Salvo che per le opere di cui al successivo art. 6, comma 3, la manutenzione ordinaria e l'esercizio delle opere e degli impianti consortili esistenti, nonché a decorrere dalla data di ultimazione delle nuove opere, spetta al Consorzio di bonifica ed i relativi oneri, unitamente alle spese di funzionamento del Consorzio, sono posti a carico dei soggetti consorziati.
- 4. Le opere realizzate ai sensi del presente articolo appartengono al demanio regionale. Appartengono altresì al demanio regionale le aree espropriate dal Consorzio o acquisite tramite atto di cessione volontaria per la realizzazione delle stesse opere. Agli adempimenti di legge concernenti la stipula dell'atto di cessione volontaria, le iscrizioni e trascrizioni della proprietà della Regione provvede il Consorzio dandone comunicazione alla Giunta Regionale.
- 5. I diritti di servitù costituiti per l'esecuzione di opere di tubazione sono iscritti a favore del demanio regionale.
- 6. La Regione contestualmente al provvedimento di affidamento in concessione dell'esecuzione delle opere che entrano a far parte del demanio regionale, dispone in favore del Consorzio la costituzione del diritto d'uso sulle opere eseguite, a decorrere dalla data del collaudo dell'eventuale provvedimento di esproprio.
- 7. La Giunta regionale, in presenza di motivate circostanze, può concorrere alla spesa relativa al sollevamento delle acque irrigue e di scolo eccedenti il costo ordinario ed alle spese di manutenzione e gestione entro i limiti di cui all'art. 35 comma 2.

Art. 5 Opere di competenza privata.

- 1. Sono di competenza dei proprietari e per essi obbligatorie ed a loro carico tutte le opere minori giudicate necessarie ai fini della bonifica stessa ai sensi del <u>R.D. 13 febbraio 1933 n. 215</u> e successive modifiche ed integrazioni.
- 2. I proprietari possono affidare l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio di tali opere ed altresì quelle di miglioramento fondiario volontario, al Consorzio di bonifica.
- 3. L'esecuzione delle opere di cui al primo comma, in caso di inadempienza da parte dei privati, è affidata al Consorzio di bonifica con decreto del Presidente della Giunta regionale o dell'Assessore delegato.
- 4. Le spese relative alle opere di cui al presente articolo sono ripartite a carico dei proprietari degli immobili che vi abbiano interesse, in rapporto ai benefici conseguiti. Il riparto è contenuto nello stesso decreto di cui al precedente comma tre.
- 5. La Regione può concorrere nella spesa ritenuta ammissibile o attraverso l'erogazione di contributi o mediante l'assunzione a proprio carico degli interessi su operazioni di mutuo.

Art. 6 Funzioni del Consorzio di bonifica.

- 1. Per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1, competono le seguenti funzioni:
- a) elaborazione di una proposta organica per il Piano generale di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale;
- b) elaborazione delle proposte dei piani triennali attuativi;

- c) progettazione, realizzazione e gestione delle opere di cui al precedente articolo 4;
- d) progettazione, realizzazione e gestione delle opere di cui al precedente articolo 5 di competenza dei privati previo l'affidamento dei proprietari interessati ovvero, nei casi di cui al comma 3 del precedente articolo 5, in sostituzione dei medesimi;
- e) progettazione, realizzazione e gestione di impianti di produzione di energia elettrica nei canali consortili e sulle altre infrastrutture a ciò idonee, compatibilmente con le attività di bonifica e di irrigazione ad essa strettamente connesse e per l'approvvigionamento idrico delle imprese produttive con le acque fluenti nei canali stessi per usi che comportino la restituzione delle acque e siano compatibili con le successive utilizzazioni;
- f) promozione, realizzazione e concorso, anche attraverso appositi accordi di programma, di azioni di salvaguardia ambientale e paesaggistica, di valorizzazione economica sostenibile di risanamento delle acque, anche al fine della utilizzazione irrigua e plurima, della rinaturalizzazione dei corsi d'acqua e della fitodepurazione ai sensi di quanto previsto dall'*art*. <u>144, comma 3</u> del <u>decreto legislativo 3 aprile 2006, n.</u> <u>152</u>;
- g) elaborazione ed attuazione dei piani di riordino fondiario;
- h) progettazione, realizzazione e gestione delle infrastrutture civili strettamente connesse con le opere di bonifica e di irrigazione;
- i) vigilanza sulle opere di bonifica e irrigazione;
- j) accertamento e contestazione delle violazioni previste dalla disposizioni di polizia in materia di opere idrauliche e di bonifica, nonché all'erogazione delle relative sanzioni;
- k) attuazione e promozione, per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1, anche in collaborazione con altri enti, di attività di studio e sperimentazione di interesse per la bonifica, l'irrigazione e la tutela del territorio rurale, nonché attività di informazione e formazione degli utenti e di diffusione delle conoscenza circa la bonifica e l'irrigazione finalizzate anche ad un uso corretto e responsabile della risorsa idrica;
- 2. Nello svolgimento delle attività di vigilanza, sorveglianza e conservazione delle opere pubbliche affidate al Consorzio per la manutenzione e l'esercizio, il Consorzio di bonifica ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo VI, capo I e capo II, del <u>regio decreto 8 maggio 1904, n. 368</u> provvede al rilascio delle concessioni e delle licenze ed i relativi canoni restano a beneficio del Consorzio rientrando tra quelli previsti dall'art. 100 del regio decreto 13 febbraio 1933 n. 215.
- 3. Alla progettazione e alla realizzazione degli interventi, nonché alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere e degli impianti demandati alla competenza del Consorzio di bonifica dalla presente legge e dichiarate di preminente interesse regionale dal Piano generale di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale o con specifica delibera di Giunta regionale, si provvede con onere a totale onere della Regione.
- 4. Le Autorità di Bacino o la Regione, possono affidare al Consorzio la progettazione e realizzazione degli interventi, nonché la manutenzione delle opere e degli impianti inseriti nei programmi attuativi dei Piani di bacino.
- 5. Le Aree Programma ovvero gli enti ed organismi ad essa subentranti, le Unioni dei Comuni ed i Comuni possono affidare, con oneri a loro carico e secondo le modalità da stabilirsi in apposite convenzioni, al Consorzio di bonifica la progettazione e la realizzazione degli interventi, nonché la manutenzione di opere ed impianti nell'ambito delle rispettive competenze o in relazione alle materie ad essi delegate dalla Regione.

6. Allo scopo di realizzare economie di gestione ed avvalersi di competenze insistenti sui territori di competenza, il Consorzio di bonifica, per le finalità di comune interesse e nel rispetto dei principi comunitari e della normativa nazionale di settore, affida preferibilmente i lavori di manutenzione ordinaria agli imprenditori agricoli, di cui all'art. 2135 codice civile, appartenenti al Consorzio, iscritti nel registro delle imprese e che operano nel comprensorio di riferimento, sulla base delle convenzioni di cui all'art. 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e dell'art. 2, comma 134 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Art. 7 Forestazione (4).

- 1. In deroga a quanto previsto dall'art. 4, comma 1 della legge regionale 10 novembre 1998, n. 42 come modificato dall'art. 15 della legge regionale 30 dicembre 2011, n. 26, con delibera di Giunta regionale, l'esercizio delle funzioni di cui alla medesima legge regionale 10 novembre 1998, n. 42 è attuato, a far data dal 1° gennaio 2018, mediante il Consorzio di bonifica che agisce di concerto con gli enti statali e regionali di gestione dei Parchi naturali ove eventualmente dovessero risultare interessati i relativi territori.
- 2. La delibera di Giunta regionale definisce le funzioni, l'ambito territoriale e l'eventuale durata.
- (4) Articolo così sostituito dall' <u>art. 10, comma 2, L.R. 30 giugno 2017, n. 18</u>, a decorrere dal 30 giugno 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' <u>art. 32</u>, comma 1, della medesima legge).

Art. 8 Concertazione, accordi di programma e affidamento degli interventi.

- 1. Allo scopo di realizzare sul territorio la più ampia collaborazione e concertazione tra il Consorzio di bonifica e gli enti locali, la Regione promuove accordi di programma ai sensi dell'*art.* 34 del <u>decreto legislativo 18</u> agosto 2000, n. 267.
- 2. Salvo che la Regione non intenda operare ai sensi del precedente art. 7, gli accordi di cui al comma 1 possono avere ad oggetto anche la progettazione, la realizzazione, la manutenzione, l'esercizio e la vigilanza delle opere di cui alle lettere h), l) e u) dell'art. 2 della legge regionale 10 novembre 1998, n. 42.
- 3. Il Consorzio di bonifica può altresì stipulare, nel rispetto delle disposizioni vigenti, intese e convenzioni con gli enti locali per la realizzazione di azioni di comune interesse, per la gestione in comune di specifici servizi e comunque per il conseguimento di obbiettivi comuni rientranti nell'ambito delle rispettive finalità istituzionali.

Art. 9 Contributi consortili (5).

- 1. Il Consorzio di bonifica elabora, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un piano di classificazione degli immobili ricadenti nel comprensorio consortile al fine di individuare i benefici derivanti dalle opere di bonifica e irrigazione, di stabilire gli indici e i parametri per la quantificazione dei medesimi benefici e definisce l'indice contributivo di ciascun immobile.
- 2. Il piano definisce, altresì, mediante cartografia allegata, il perimetro di contribuenza al cui interno sono ricompresi gli immobili che traggono beneficio dall'attività di bonifica e di irrigazione.
- 3. La proposta di piano con relativo perimetro di contribuenza sono pubblicati secondo le procedure previste dallo statuto del Consorzio ed in mancanza di esse secondo apposite direttive predisposte dalla Giunta regionale.

- 4. Il piano ed il relativo perimetro di contribuenza sono approvati dalla Giunta regionale, sentite le Aree Programma interessate o gli altri enti o organismi ad esse subentranti, e sono pubblicati sul BUR e sui siti istituzionali della Regione e del Consorzio. La pubblicazione della deliberazione della Giunta regionale di approvazione produce gli effetti di pubblicità del perimetro di contribuenza nei confronti di tutti gli interessati.
- 5. I benefici derivanti dall'attività di bonifica e di irrigazione consentono di conservare o di incrementare il valore degli immobili. I benefici in relazione alla diversa natura dei suoli e alle dinamiche idrauliche che vengono governate sul territorio a beneficio diretto dello stesso, possono essere:
- a) di presidio idrogeologico, individuato nel vantaggio che gli immobili traggono dalle opere e dagli interventi di bonifica, nonché dalle opere di regimentazione delle acque superficiali finalizzate a difendere il territorio dal dissesto idrogeologico;
- b) di natura idraulica e di bonifica, individuato nel vantaggio che gli immobili traggono dal complesso degli interventi volti al mantenimento dell'efficienza e della funzionalità del reticolo idraulico delle opere di bonifica che preservano il territorio da fenomeni di allagamento e ristagno delle acque, comunque generati;
- c) di disponibilità irrigua, individuato nel vantaggio che gli immobili traggono dalle opere di bonifica, di accumulo, di derivazione, di adduzione, di circolazione e di distribuzione di acque irrigue;
- d) di tutela ambientale e di valorizzazione ai fini fruitivi del territorio, individuato nel vantaggio che gli immobili traggono dall'irrigazione, dalla bonifica e dall'azione di manutenzione e presidio dei corsi d'acqua e dei canali gestiti dal Consorzio che costituiscono componenti paesaggistiche.
- 6. I benefici di cui al precedente comma 5 lettera d), possono essere in favore di privati beneficiari o di enti locali rappresentanti il beneficio diffuso cui lo stesso si riferisce.
- 7. I contributi di bonifica e irrigazione costituiscono oneri reali sui fondi dei Contribuenti hanno natura tributaria.
- 8. In caso di proprietà indivisa l'obbligazione tributaria è solidale ed il Consorzio richiede il pagamento preferibilmente al comproprietario titolare della maggiore quota individuale, ovvero, in caso di quote uguali, al primo intestatario della partita catastale sempreché gli stessi abbiano i loro dati fiscali validati dall'Agenzia delle Entrate. Diversamente l'iscrizione a ruolo e la richiesta di pagamento potrà essere rivolta ad altro cointestatario i cui dati siano validati dall'Agenzia delle Entrate.
- 9. L'ammontare annuo del contributo consortile è determinato con deliberazione annuale di riparto della contribuenza in proporzione ai benefici e secondo gli indici e i parametri di contribuenza di cui al comma 1.
- 10. Per i beni immobili agricoli ed extra agricoli, la cui dismissione sia stata affidata all'A.L.S.I.A. (Agenzia Lucana Sviluppo ed Innovazione in Agricoltura) sono obbligati al pagamento dei contributi consortili gli assegnatari e/o i detentori dei suddetti immobili, in luogo dell'ente proprietario, i quali in via esclusiva godono del beneficio derivante dalle opere irrigue la cui gestione è affidata al Consorzio di bonifica.
- 11. Per i beni immobili per i quali gli strumenti urbanistici subordinano l'attività edificatoria all'approvazione di piani attuativi ad iniziativa pubblica e fino all'approvazione degli stessi, ai fini della contribuenza consortile sono a tutti gli effetti da considerarsi come terreni agricoli.
- 12. Allo scopo di conseguire l'equo riparto delle spese per la realizzazione, gestione e manutenzione delle opere, chiunque utilizza la rete dei canali consortili come recapito degli scarichi anche se depurati è assoggettato al pagamento dei contributi secondo le modalità e le prescrizioni fissate dal Consorzio di bonifica.

- 13. Il Consorzio di bonifica provvede al censimento dei singoli scarichi nei canali consortili. Per ciascuno degli scarichi il Consorzio rivede gli atti di concessione individuando il relativo canone da determinare in proporzione al beneficio ottenuto e rilascia nuovo titolo abilitativo.
- (5) Per la proroga dei termini per l'espletamento degli adempimenti previsti dal presente articolo, vedi l' <u>art.</u> <u>15, comma 1, L.R. 30 dicembre 2017, n. 39</u>, a decorrere dal 30 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' <u>art. 35</u>, comma 1, della medesima legge).

Art. 10 Disposizioni sul servizio idrico integrato.

- 1. I proprietari degli immobili ricadenti in zone urbane o in zone ricoperte dagli strumenti urbanistici esecutivi facenti parte del comprensorio di bonifica e soggetti all'obbligo di versamento della tariffa dovuta per il servizio di pubblica fognatura ai sensi dell'art. 155 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 sono esentati dal pagamento del contributo consortile riferito ai servizi di raccolta, collettamento ed allontanamento delle acque meteoritiche.
- 2. Il gestore del servizio idrico integrato e i comuni per l'eventuale quota riferibile alle acque meteoritiche non ricomprese nella definizione di "acque reflue urbane" di cui all'art. 74, comma 1 lettera i) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono tenuti a contribuire alle spese delle attività di bonifica in relazione al beneficio che traggono, nell'ambito dei servizi loro affidati, dalla gestione delle opere di bonifica, del reticolo e delle opere idrauliche.
- 3. Ai fini di cui al comma 2, il Consorzio di bonifica stipula apposita convenzione con l'Ente di governo delle risorse idriche sulla base dello schema di convenzione approvato dalla Giunta regionale la quale esercita i poteri sostitutivi ove fra i predetti enti non venga stipulata la convenzione nel termine assegnato dalla stessa Regione ⁽⁶⁾.
- (6) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 9 marzo 2018, n. 198*.

CAPO IV

Disciplina del Consorzio di bonifica

Art. 11 Natura giuridica.

1. Il Consorzio di bonifica è un ente pubblico economico a base associativa, retto da un proprio statuto, la cui azione è informata ai principi di efficienza, economicità e trasparenza, nel rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio.

Art. 12 Organi.

- 1. Gli organi del Consorzio di bonifica sono:
- 1) l'assemblea consortile;
- 2) l'organo amministrativo;
- 3) il revisore dei conti.
- 2. Gli organi del Consorzio restano in carica cinque anni.

Art. 13 Statuto.

- 1. Lo statuto detta le disposizioni per il funzionamento del Consorzio di bonifica, in conformità con le previsioni della presente legge.
- 2. È adottato dall'assemblea consortile a maggioranza assoluta dei voti ed è approvato dal Consiglio regionale.
- 3. Successivamente alla sua adozione viene pubblicato all'Albo consortile e sul sito internet dello stesso.
- 4. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione all'Albo consortile possono essere presentate osservazioni e opposizioni; entro i successivi trenta giorni lo statuto, unitamente alle osservazioni e opposizioni ed alle controdeduzioni consortili, è trasmesso alla Giunta regionale per la relativa istruttoria e l'inoltro al Consiglio regionale. Il testo approvato dal Consiglio regionale viene pubblicato sul BUR.
- 5. Salvo quanto previsto al successivo comma 7, eventuali modifiche dello statuto sono approvate con il rispetto delle procedure di cui ai precedenti commi.
- 6. In particolare lo statuto definisce:
- a) le competenze degli organi del Consorzio e le modalità del relativo esercizio;
- b) la composizione dell'organo amministrativo;
- c) le disposizioni per l'elezione degli organi consortili;
- d) gli ulteriori casi di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza degli organi del Consorzio;
- e) le eventuali maggioranze diverse per il funzionamento dell'assemblea diverse da quelle individuate dalla presente legge;
- f) le competenze della struttura tecnica e amministrativa e le modalità del relativo esercizio;
- g) l'individuazione e la delimitazione territoriale degli ambiti funzionali omogenei di cui all'articolo 2, comma 2.
- 7. le modifiche delle delimitazioni territoriali degli ambiti funzionali omogenei che non superano il 10 per cento della superficie sono deliberate dell'assemblea consortile e non sono soggette alla successiva approvazione del Consiglio regionale.

Art. 14 Partecipazione al Consorzio.

- 1. Nell'ambito del comprensorio consortile con il piano di classifica viene determinato il perimetro di contribuenza, che individua le proprietà immobiliari che ricevono beneficio dall'attività di bonifica ed irrigazione.
- 2. Del perimetro di contribuenza viene data notizia al pubblico mediante la pubblicazione del piano di classifica.
- 3. Il Consorzio è costituito tra i proprietari degli immobili situati nell'ambito del perimetro di contribuenza di cui al comma 1.
- 4. La partecipazione al Consorzio è obbligatoria e la qualifica di consorziato si intende acquisita con l'iscrizione delle proprietà immobiliari nell'ambito del perimetro di contribuenza.
- 5. I consorziati:

- a) eleggono gli organi consortili, in conformità con la presente legge e con lo statuto del Consorzio;
- b) sono tenuti al pagamento dei contributi consortili;
- c) esercitano tutte le attività e funzioni stabilite dalla presente legge e dall'ordinamento interno del Consorzio.
- 6. Le attribuzioni di cui al comma 5, anziché dal proprietario, sono esercitate dall'affittuario, dal conduttore o dal titolare di diritti reali di godimento, qualora gli stessi siano tenuti, per legge o in base al contratto, al pagamento dei contributi consortili.
- 7. Il proprietario comunica al Consorzio i nominativi dei soggetti di cui al comma 6 al fine della loro iscrizione nei ruoli di contribuenza e dell'annotazione nel catasto consortile.

Art. 15 Catasto consortile.

- 1. Presso il Consorzio è istituito il catasto consortile, nel quale sono inseriti, sulla base dei dati delle Agenzie del Territorio, tutti gli immobili situati nell'ambito del perimetro di contribuenza.
- 2. Nel catasto è individuata, per ciascun immobile, la proprietà nonché, nei casi di cui all'art. 14 comma 6, l'eventuale titolarità di diritti reali di godimenti e di rapporti di affitto o di conduzione.
- 3. Il catasto deve essere aggiornato annualmente ai fini della elaborazione dei ruoli di contribuenza.
- 4. Nella formazione dei ruoli in caso di proprietà indivise si tiene conto di quanto disposto al comma 8 dell'articolo 9.

Art. 16 Diritto di voto.

- 1. Ogni consorziato che goda dei diritti civili, iscritto nei ruoli di contribuenza e che sia in regola con il pagamento dei contributi consortili, ha diritto ad un voto.
- 2. Il consorziato contribuente iscritto quale proprietario individuale in più sezioni esercita il proprio diritto di voto nella sezione in cui risulta maggior contribuente.
- 3. In caso di comunione il diritto di voto è esercitato dal comproprietario iscritto nei ruoli di contribuenza ai sensi dell'art. 9, comma 8 e dell'art. 15, comma 4, fatta eccezione nell'ipotesi in cui venga conferita specifica delega, autenticata nelle forme di legge, da aventi diritto alla maggioranza delle quote ad altro comproprietario.
- 4. La delega deve essere depositata, a pena di decadenza, entro 10 giorni liberi prima della data delle elezioni.
- 5. Per le persone giuridiche, per i minori e gli interdetti, il diritto di voto è esercitato dai rispettivi legali rappresentanti.
- 6. Ai fini dell'esercizio del voto è ammessa la delega in favore di un altro iscritto nella medesima sezione elettorale. Ogni consorziato non può essere titolare di più di una delega.
- 7. La delega deve essere conferita con atto scritto e la firma del delegante deve essere autenticata nelle forme di legge.

- 8. L'elezione dei membri dell'assemblea consortile è effettuata a scrutinio segreto. Se prevista dallo statuto l'elezione può essere effettuata anche mediante modalità telematiche che garantiscano la sicurezza, l'anonimato e l'integrità del voto.
- 9. Per favorire la massima partecipazione al voto i seggi elettorali dovranno essere posti nelle zone maggiormente interessati dalle attività del Consorzio e comunque almeno uno per ogni ambito funzionale omogeneo di cui all'art. 2, comma 2.
- 10. Lo Statuto definisce il sistema elettorale che dovrà garantire la rappresentanza di almeno un componente dell'Assemblea per ogni ambito funzionale omogeneo di cui all'articolo 2 comma 2, indipendentemente dalla sezione di appartenenza.
- 11. Ai fini dell'esercizio del diritto di voto i consorziati sono suddivisi in tre sezioni ad ognuna delle quali sono attribuiti i seggi in ragione della contribuenza a cui sono tenuti i consorziati per ogni singola sezione.
- 12. Alla prima sezione appartengono i consorziati tenuti a un contributo inferiore al rapporto tra la contribuenza consortile totale ed il numero delle ditte consorziate.
- 13. Alla terza sezione appartengono i consorziati tenuti a un contributo superiore al rapporto tra la contribuenza consortile totale decurtata della contribuenza a cui sono tenuti i consorziati della prima sezione e il numero totale delle ditte contribuenti del Consorzio, decurtato del numero di ditte appartenenti alla prima sezione.
- 14. Alla seconda sezione appartengono i consorziati non appartenenti alla prima e alla terza sezione.
- 15. La contribuenza consortile totale e il numero totale delle ditte consorziate di cui ai commi precedenti vanno desunti dai ruoli del Consorzio relativi all'anno precedente a quello in cui il Consorzio indice le elezioni.
- 16. I seggi devono rimanere aperti per un giorno festivo dalle ore 8.00 alle ore 21.00 ininterrottamente.
- 17. Le elezioni dei componenti dell'assemblea è valida qualora i consorzianti partecipanti al voto rappresentino, in almeno una delle tre sezioni, il 10 per cento della contribuenza della prima sezione o il 15 per cento della contribuenza della seconda sezione o il 15 per cento della terza sezione.
- 18. Nel caso in cui non venga raggiunto il quorum di cui al comma precedente le elezioni dovranno ripetersi entro sei mesi e la votazione sarà valida qualunque sia il quorum di partecipazione.

Art. 17 Ineleggibilità.

- 1. Non possono essere eletti nell'assemblea, componenti dell'organo amministrativo e revisore dei conti:
- a) coloro che siano stati interdetti dai pubblici uffici per la durata dell'interdizione;
- b) coloro che abbiano riportato condanne che non consentono l'iscrizione nelle liste elettorali politiche, salvo gli effetti della riabilitazione, nonché coloro che siano stati sottoposti a misure di sicurezza che non consentono l'iscrizione nelle liste elettorali politiche;
- c) i dipendenti della Regione cui competono funzioni di controllo sull'amministrazione del Consorzio;
- d) i dipendenti del Consorzio;
- e) coloro che hanno il maneggio del denaro consorziale o, avendolo avuto, non hanno reso conto della loro gestione;
- f) coloro che hanno liti pendenti con il Consorzio;

- g) coloro che eseguono opere o forniscono servizi al Consorzio;
- h) coloro che hanno un debito liquido ed esigibile verso il Consorzio.
- 2. Le cause sopra indicate comportano, qualora intervengano in corso di mandato, la decadenza dall'incarico.
- 3. La decadenza viene pronunciata dall'assemblea ed, in caso di inerzia della stessa, dal Presidente della Giunta regionale.

Art. 18 Assemblea.

- 1. L'assemblea è composta da 35 membri di cui 30 eletti dai consorziati di cui all'art. 16, quattro nominati dalla conferenza dei Sindaci dei Comuni i cui territori rientrano in tutto o in parte nel perimetro di contribuenza di cui non più di tre della stessa provincia, ed uno nominato dal Presidente della Giunta regionale.
- 2. I trenta componenti elettivi devono necessariamente essere iscritti nei ruoli di contribuenza, mentre i componenti di nomina regionale e della Conferenza dei Sindaci possono anche non essere un consorziato.
- 3. Il componente di nomina regionale esprime in assemblea voti pari al 32 per cento del totale e, quindi, voti equivalenti a quelli espressi da sedici componenti elettivi, mentre ogni componente di nomina della Conferenza dei Sindaci esprime in assemblea voti equivalenti a quelli espressi dai componenti elettivi.
- 4. Ai fini dell'elezione i consorziati sono suddivisi in tre sezioni elettorali corrispondenti alle tre sezioni di cui all'art. 16 commi 12, 13 e 14.
- 5. I seggi sono assegnati alle singole sezioni in proporzione alla contribuenza consortile che ognuna rappresenta sull'intero.
- 6. L'elezione dei membri avviene su presentazione di liste concorrenti di candidati compresi tra gli iscritti negli elenchi degli aventi diritto al voto nella rispettiva sezione.
- 7. Al fine di garantire una diffusa rappresentanza territoriale per ogni lista i candidati della stessa provincia non possono eccedere il 50 per cento.
- 8. Per ogni lista i candidati dello stesso sesso non possono superare il 70 per cento.
- 9. L'assemblea è convocata dall'amministratore unico o dal Presidente che la presiede, o, in caso di sua decadenza o impedimento, dal componente più anziano di età.
- 10. Nella prima seduta l'assemblea è presieduta dal componente di nomina regionale o, in caso di sua assenza, dal componente più anziano di età presente.
- 11. In prima convocazione l'assemblea è validamente costituita con la presenza dei componenti che esprimono la maggioranza assoluta dei voti, mentre in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
- 12. Lo statuto può prevedere quorum costitutivi e deliberativi più elevati.
- 13. Nel calcolo dei quorum il componente di nomina regionale ai sensi del precedente comma 3 esprime il 32 per cento, mentre ogni componente di nomina della Conferenza dei Sindaci esprime il 2 per cento.
- 14. La carica di componente dell'assemblea è a titolo gratuito. Lo statuto può prevedere per i membri residenti in comuni distanti almeno 30 chilometri da quello in cui ha sede l'assemblea, un rimborso delle spese per la partecipazione alle sedute.

Art. 19 Poteri dell'assemblea.

- 1. L'assemblea consortile:
- a) nomina l'amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione;
- b) approva lo statuto del Consorzio ed ogni sua modifica o integrazione;
- c) adotta il piano di classifica;
- d) approva la proposta dei programmi triennali di bonifica ed irrigazione di cui all'art. 3, comma 4 e le relative proposte di modifica di cui all'art. 3, comma 5;
- e) approva il bilancio di previsione e le relative variazioni, la relazione programmatica ed il bilancio pluriennale, nonché il conto consuntivo;
- f) determina l'ammontare complessivo della contribuenza e le sue variazioni;
- g) delibera la stipulazione di mutui;
- h) approva i regolamenti interni di organizzazione e funzionamento del Consorzio;
- i) approva gli schemi di convenzione di cui all'art. 8;
- j) vigila sull'attività dell'amministratore unico;
- k) assume ogni altro provvedimento affidato alla competenza dell'assemblea dalle norme statutarie.

Art. 20 Organo Amministrativo.

- 1. Il Consorzio è amministrato da un amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 a 5 membri i quali possono essere scelti anche tra non consorziati.
- 2. L'assemblea, nella prima seduta, da convocarsi da parte dell'amministratore unico o dal Presidente uscente non oltre 30 giorni dalla data delle elezioni dei componenti dell'assemblea, nomina il nuovo organo amministrativo.

Scaduto il termine di 30 giorni, alla convocazione dell'assemblea provvede il componente nominato dal Presidente della Giunta regionale nei successivi 30 giorni.

- 3. Lo statuto disciplina il funzionamento del Consiglio di Amministrazione, le modalità di elezione dei suoi componenti da parte dell'Assemblea, le modalità di elezione dei Presidente ed i relativi poteri.
- 4. La rappresentanza legale del Consorzio spetta all'amministratore unico o al Presidente.
- 5. Il compenso dell'amministratore unico o del Presidente è pari al compenso determinato dalla Giunta regionale per il Commissario straordinario ai sensi del successivo art. 35, comma 3 (7).
- 6. All'amministratore unico o ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta, altresì, nella misura stabilita per i dirigenti regionali, il rimborso delle documentate spese di viaggio sostenute per ragioni correlate all'esercizio delle proprie funzioni.
- 7. In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, oltre al Presidente, il compenso può essere riconosciuto soltanto a non più di due componenti e per ognuno non può essere superiore al 30% di quanto spettante al Presidente.

(7) Comma così modificato dall' <u>art. 65, comma 1, L.R. 29 giugno 2018, n. 11</u>, a decorrere dal 29 giugno 2018 (ai sensi di quanto disposto dall' <u>art. 78, comma 1</u>, della stessa legge).

Art. 21 Revisore dei conti.

- 1. Le funzioni di revisore dei conti sono svolte da un revisore unico nominato dal Consiglio regionale tra gli iscritti all'Allegato "A" dell'Albo dei revisori contabili degli enti locali.
- 2. La nomina deve essere effettuata entro 30 giorni dalla elezione dei componenti dell'assemblea.
- 3. Dura in carica 5 anni, decade insieme agli altri organi e può essere confermato una sola volta.
- 4. Al revisore spetta un compenso annuo pari a quello previsto dall'art. 241, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, determinato con esclusivo riferimento alla classe demografica di appartenenza della città capoluogo di regione.
- 5. Al revisore dei conti spetta, altresì, nella misura stabilita per i dirigenti regionali, il rimborso delle documentate spese di viaggio sostenute per ragioni correlate all'esercizio delle proprie funzioni.
- 6. Spetta al revisore dei conti:
- a) esaminare i bilanci e predisporre la relazione che li accompagna;
- b) controllare la gestione del Consorzio;
- c) elaborare semestralmente una relazione sull'andamento della gestione amministrativa e finanziaria del Consorzio da trasmettere all'organo amministrativo e da questi, unitamente alle proprie osservazioni, alla Giunta regionale;
- d) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni dell'assemblea.

Art. 22 Direttore generale.

- 1. Il direttore generale è nominato dall'organo amministrativo con rapporto di lavoro a tempo determinato.
- 2. L'incarico di direttore generale ha termine con la cessazione dall'incarico dell'organo amministrativo, ha carattere di esclusività ed a tempo pieno.
- 3. Per i soggetti esterni al Consorzio, provenienti dal settore pubblico, esso è conferito previo collocamento in aspettativa o fuori ruolo, secondo l'ordinamento dell'amministrazione di provenienza.
- 4. Il rapporto di lavoro è disciplinato con contratto di diritto privato.
- 5. Il direttore:
- a) predispone gli atti di competenza dell'organo amministrativo e dell'assemblea;
- b) cura le attività di competenza del Consorzio in attuazione degli indirizzi dell'organo amministrativo;
- c) in aggiunta alla responsabilità dell'ufficio cui viene preposto, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina le attività.
- 6. Il trattamento economico del direttore è determinato dall'organo amministrativo nel rispetto dei limiti previsti dall'*art. 10, comma 3 della legge regionale 30 aprile 2014, n. 8* (8).

(8) Comma così modificato dall' <u>art. 65, comma 2, L.R. 29 giugno 2018, n. 11</u>, a decorrere dal 29 giugno 2018 (ai sensi di quanto disposto dall' <u>art. 78, comma 1</u>, della stessa legge).

Art. 23 Ufficiale rogante.

1. Le funzioni di ufficiale rogante degli atti di interesse del Consorzio possono essere conferite dall'organo amministrativo a dipendenti in servizio presso il Consorzio e in possesso dei requisiti di legge.

CAPO V

Gestione contabile e finanziaria

Art. 24 Bilancio di previsione.

- 1. L'assemblea approva, entro il 31 dicembre di ogni anno, il bilancio di previsione finanziario per l'anno solare successivo; è adottato dall'organo amministrativo e predisposto dal direttore generale o in sua assenza dal dirigente dell'area amministrativa.
- 2. Il bilancio è redatto sulla base del principio di competenza e del pareggio finanziario.
- 3. In pendenza del controllo di cui al successivo art. 27 il Consorzio è autorizzato a gestire gli stanziamenti di spesa del bilancio nei limiti di un dodicesimo delle somme attribuite a ciascun capitolo, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria se trattasi di spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o pagamento frazionato in dodicesimi.
- 4. Il bilancio di previsione è accompagnato dalla relazione dell'organo amministrativo nella quale sono indicati gli obbiettivi della gestione e da quella del revisore dei conti al quale il bilancio trasmesso almeno 20 giorni prima del termine fissato per l'approvazione.
- 5. Tutte le entrate sono iscritte in bilancio al lordo delle spese di riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse. Le spese, allo stesso modo, sono iscritte nel bilancio integralmente, senza alcuna riduzione delle correlative entrate. Sono vietate le gestioni di entrate e di spese che non siano iscritte in bilancio.
- 6. Ove non sia stato deliberato il bilancio di previsione entro il termine di cui al comma 1, su richiesta dell'amministratore unico la Giunta regionale può autorizzare l'esercizio provvisorio sulla base dell'ultimo bilancio approvato nei limiti di un dodicesimo per ciascun mese di esercizio provvisorio.
- 7. Al bilancio di previsione è allegato il piano di riparto dei contributi consortili.
- 8. Il bilancio di previsione è composto da una sezione relativa alle entrate e da una riportante le spese.
- 9. La sezione delle entrate è suddivisa in titoli, categorie e capitoli, mentre quella delle spese è ordinata in titoli, aree, settori e capitoli. I dati di sintesi delle due sezioni sono riportati in quadri riepilogativi.
- 10. La Regione può approvare un diverso schema di bilancio di previsione al quale il Consorzio dovrà uniformarsi.

Art. 25 Bilancio pluriennale.

1. Unitamente al bilancio di previsione, il Consorzio conformemente ai programmi triennali delle attività di bonifica ed irrigazione approvati dalla Regione e di cui all'art. 3 comma 4, approva una relazione

programmatica relativa al triennio successivo nella quale dovranno essere contenute anche le eventuali proposte di modifica ai programmi stessi da sottoporre ad approvazione regionale.

- 2. La relazione deve prevedere la valutazione dei flussi finanziari prospettici, con l'indicazione delle prevedibili fonti di finanziamento, nonché l'illustrazione dei programmi e degli eventuali progetti con riferimento alle appostazioni riportate nel bilancio annuale e di quello pluriennale.
- 3. Per ciascuno programma vengono indicati gli obbiettivi specifici che si intendono conseguire e le risorse ad esso destinate, distintamente per ciascuno degli esercizi in cui si articola il programma stesso ed data specifica motivazione delle scelte adottate.
- 4. In allegato alla relazione programmatica il Consorzio allega un bilancio pluriennale di competenza di durata non inferiore a tre anni, con osservanza dei principi di bilancio di cui all'art. 24.

Art. 26 Conto consuntivo.

- 1. Il conto consuntivo è il documento che dimostra i risultati finali della gestione ed è approvato dall'assemblea entro il trenta giugno dell'anno successivo a quello di riferimento.
- 2. Il conto consuntivo è riferito all'anno solare ed è costituito dal conto del bilancio e dal conto economico secondo lo schema tipo predisposto dalla Regione.
- 3. Sono allegati al conto consuntivo:
- a) la relazione dell'organo amministrativo, nel quale è riepilogata la gestione dell'intero anno;
- b) la situazione patrimoniale, nella quale si evidenzia la consistenza del patrimonio al termine dell'esercizio e le variazioni intervenute nel corso dello stesso rispetto alla consistenza iniziale;
- c) l'elenco dei residui attivi e passivi per anno di provenienza;
- d) la relazione del revisore dei conti al quale il conto consuntivo trasmesso almeno 20 giorni prima della data fissata per l'approvazione da parte dell'assemblea.

CAPO VI

Controlli

Art. 27 Controllo regionale sugli atti consortili.

- 1. Fatti salvi i controlli su eventuali altri atti previsti dalla normativa nazionale, comunitaria nonché da disposizioni speciali di cui alla presente legge, sono sottoposte al preventivo controllo di legittimità e di merito le deliberazioni concernenti:
- a) i regolamenti consortili;
- b) il piano di organizzazione variabile del personale;
- c) le assunzioni del personale a qualsiasi titolo;
- d) il bilancio di previsione e le relative variazioni, esclusi gli storni di somme dal fondo di riserva;
- e) il conto consuntivo.
- 2. Sono sottoposte al controllo successivo di legittimità le deliberazioni concernenti:

- a) i contratti e, in genere, i provvedimenti di spesa che impegnano il Consorzio oltre l'esercizio finanziario in corso;
- b) l'elezione degli organi consortili.
- 3. Entro il termine di pubblicazione fissato dallo statuto il Consorzio trasmette al Dipartimento Politiche Agricole e Forestali della Regione copia delle deliberazioni soggette a controllo e l'elenco delle altre deliberazioni.
- 4. Le deliberazioni non soggette a controllo sono immediatamente eseguibili dalla data della loro pubblicazione.
- 5. Entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell'elenco di cui al precedente comma 4, il Dipartimento Politiche Agricole e Forestali della Regione può richiedere copia delle delibere al fine di verificare l'esclusione della necessità del controllo ed eventualmente proporre l'adozione dei provvedimenti di cui al comma seguente.
- 6. Entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle delibere sottoposte a controllo successivo e di cui al precedente comma 2, il Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale regionale, con propria motivata determinazione le può annullare, con facoltà di interrompere il termine, per una sola volta, al fine di richiedere chiarimenti al Consorzio. Qualora il Consorzio non risponda entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di chiarimenti, la deliberazione è dichiarata decaduta.
- 7. Le deliberazioni di cui al comma 1 divengono eseguibili dopo l'approvazione della Giunta regionale. L'approvazione si intende concessa decorsi 30 giorni dalla data di ricevimento presso il Dipartimento Politiche Agricole e Forestali regionale senza che la Regione comunichi, anche a mezzo PEC o telefax, il provvedimento di annullamento o la sospensione del termine per ulteriori 30 giorni; decorso tale ultimo termine, la deliberazione sarà eseguibile.
- 8. Il controllo di cui ai precedenti commi è esercitato dalla Giunta regionale sulla base di una preliminare istruttoria da parte del Dipartimento Politiche Agricole e Eorestali.

Art. 28 Interventi sostitutivi e ispezioni.

- 1. Per assicurare il buon funzionamento del Consorzio e la regolare attuazione dei suoi fini istituzionali, la Giunta regionale, previa diffida, dispone in via surrogatoria il compimento degli atti dovuti per i quali gli organi del Consorzio sono inadempienti.
- 2. La Giunta regionale con proprio provvedimento può disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento degli organi consortili.

Art. 29 Scioglimento degli organi.

- 1. La mancata approvazione del conto consuntivo o l'approvazione dello stesso con perdita di esercizio comporta di diritto lo scioglimento degli organi consortili.
- 2. Qualora nella gestione del Consorzio vengano riscontrate gravi irregolarità non sanabili attraverso le procedure previste dall'art. 28, comma 1, la Giunta regionale, con proprio provvedimento, procede allo scioglimento degli organi consortili e nomina un commissario straordinario.
- 3. Il commissario straordinario è nominato per un periodo non superiore ad un anno con obbligo di indire le elezioni dell'assemblea.

Per motivate necessità l'incarico può essere prorogato per una sola volta per ugual periodo.

- 4. Al commissario straordinario competono le funzioni di amministrazione attiva dei disciolti organi del Consorzio.
- 5. Con lo stesso provvedimento viene nominata, sulla base delle designazioni formulate dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale, una consulta composta da sette membri il cui parere è obbligatorio ma non vincolante per:
- a) gli atti sottoposti a controllo preventivo della Regione ai sensi dell'art. 27, comma 1;
- b) l'adozione dello statuto consortile e delle relative modifiche;
- c) i programmi triennali delle attività di bonifica ed irrigazione di cui all'art. 3, comma 4.
- 6. La consulta deve esprimere il proprio parere entro 20 giorni dalla richiesta da parte del commissario e i singoli componenti possono esprimere il proprio parare anche telematicamente. Per consentire ai componenti della consulta di esprimersi a distanza il commissario con la convocazione trasmette agli stessi la bozza di delibera ed i suoi allegati.

Art. 30 Ricorsi.

- 1. Contro le deliberazioni degli organi del Consorzio è ammesso ricorso in opposizione entro 15 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione fissato dallo statuto.
- 2. Sul ricorso in opposizione l'organo del Consorzio si pronuncia entro 30 giorni, decorsi inutilmente i quali il ricorso si intende rigettato.
- 3. Contro le decisioni assunte dall'organo del Consorzio, ovvero avverso il silenzio rigetto, è ammesso ricorso alla Giunta regionale da proporsi entro 30 giorni dalla data di comunicazione espresso o dal maturare del silenzio rigetto.
- 4. La Giunta regionale decide con provvedimento definitivo.

CAPO VII

Disposizioni finali e transitorie

Art. 31 Scioglimento dei Consorzi esistenti.

- 1. Con l'entrata in vigore della presente legge il Consorzio di bonifica Bradano e Metaponto, il Consorzio di bonifica Vulture Alto Bradano, il Consorzio di bonifica Alta Val d'Agri ed il Consorzio di Miglioramento Fondiario Valle Agri, costituito con D.P.R. 26 novembre 1969, sono sciolti e posti in liquidazione.
- 2. La Giunta regionale provvede nel termine di 30 giorni alla nomina di un commissario unico liquidatore al quale, oltre ai poteri specifici connessi alla liquidazione, compete, altresì e fino al 31 dicembre 2017, l'amministrazione dei quattro enti con i poteri di amministrazione attiva dei disciolti organi dei Consorzi e di cui al precedente art. 29, comma 4. Nelle more della nomina del commissario unico liquidatore i poteri di amministrazione attiva vengono esercitati dal commissario nominato ai sensi dell'art. 23 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 4 relativamente al Consorzio di bonifica Bradano e Metaponto, al Consorzio di bonifica Vulture Alto Bradano ed al Consorzio di bonifica Alta Val d'Agri, e dal Presidente in carica alla data di entrata in vigore della presente legge relativamente al Consorzio dei Miglioramento Fondiario Valle Agri.

- 3. Nella fase della liquidazione e con decorrenza dal 1° gennaio 2018, per tutti i Consorzi le funzioni di revisore sono svolte dallo stesso revisore unico di cui all'art. 21, senza alcun compenso aggiuntivo.
- 4. Fino al 31 dicembre 2017 restano in carica il collegio dei revisori di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 23 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 4 e la consulta nominata ai sensi dell'art. 27 della legge regionale 6 settembre 2001, n. 33.

Art. 32 Gestione transitoria delle attività consortili.

1. I disciolti Consorzi di bonifica ed il Consorzio di Miglioramento Fondiario Valle Agri di cui al comma 1 dell'art. 31 continuano a svolgere tutte le attività e funzioni di cui ai rispettivi statuti ed alla <u>legge regionale</u> 6 settembre 2001, n. 33 fino al 31 dicembre 2017.

Art. 33 Subentro del nuovo consorzio.

- 1. A decorrere dal 1° gennaio 2018 il Consorzio di bonifica istituito ai sensi dell'art. 2, comma 1 subentra:
- a) in tutte le attività e funzioni di cui alla presente legge ed in precedenza svolte dai disciolti consorzi;
- b) nella gestione ed utilizzazione di tutte le opere di cui all'art. 4 presenti sul territorio regionale anche se in precedenza non in gestione o utilizzazione dei disciolti consorzi, salve le competenze sulle specifiche opere spettanti all'Ente Irrigazione Puglia Lucania e Irpinia (EIPLI) ed alla Regione Basilicata;
- c) nel diritto di proprietà e nel diritto d'uso di tutti i beni immobili già utilizzati o da utilizzarsi per fini istituzionali, ivi compresi gli immobili del soppresso Consorzio di bonifica del Gallitello ricadenti nel Comune di Potenza; l'inventario di detti immobili sarà redatto entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge dal commissario liquidatore e sarà reso esecutivo con delibera dalla Giunta regionale che costituisce titolo per la trascrizione;
- d) nella proprietà e disponibilità di tutti i beni mobili strumentali anche registrati già in disponibilità dei disciolti consorzi (9).
- 2. A far data dal 1° gennaio 2018 di cui al comma 1 il personale a tempo indeterminato in servizio al 31 dicembre 2017 nei ruoli organici dei disciolti consorzi è trasferito nei ruoli organici del nuovo Consorzio di bonifica (10).
- 3. Per effetto del trasferimento di cui al comma 2, il personale mantiene la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto del trasferimento con riferimento alle voci fisse continuative compresa l'anzianità di servizio già maturata, previste dalla Contrattazione Nazionale Collettiva di settore, fatto salvo quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti dei Consorzi di bonifica e Miglioramento fondiario nei casi di accorpamenti e fusioni di Consorzi.
- 4. Gli operai già assunti con rapporto a tempo determinato dai disciolti consorzi per i lavori di carattere stagionale hanno diritto di precedenza nell'assunzione sia con nuovo contratto a tempo determinato che con contratto a tempo indeterminato, con la medesima qualifica.
- (9) La Corte costituzionale, con sentenza 6 giugno 17 luglio 2018, n. 160 (pubblicata nella Gazz. Uff. 25 luglio 2018, n. 30, prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.
- (10) Comma così modificato dall' <u>art. 11, comma 1, L.R. 20 agosto 2018, n. 18</u>, a decorrere dal 20 agosto 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' <u>art. 17, comma 1</u>, della medesima legge).

Art. 34 *Norme transitorie* (11).

- 1. In fase di prima applicazione della presente legge, i poteri di amministrazione attiva del nuovo Consorzio di bonifica sono esercitati da un commissario straordinario da nominarsi ad opera della Giunta regionale entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
- 2. Contestualmente alla nomina del commissario la Giunta regionale provvede alla nomina della consulta di cui all'art. 29.
- 3. Il commissario provvede entro il 31 dicembre 2017:
- a) all'adozione dello statuto;
- b) all'adozione del piano di classifica;
- c) all'adozione del regolamento irriguo;
- d) all'approvazione delle tariffe irrigue;
- e) all'adozione del regolamento per il rilascio delle concessioni di cui al Titolo VI, capo I e capo II del <u>regio</u> <u>decreto 8 maggio 1904 n. 368</u>;
- f) ad indire le elezioni per la nomina dei componenti dell'assemblea.
- 4. Nelle more dell'approvazione dello statuto, la sede legale istituita in Matera presso la sede del disciolto Consorzio di bonifica Bradano e Metaponto. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 3), il Commissario potrà porre in essere tutti gli atti necessari sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione.
- 5. Nel caso in cui entro la data del 31.12.2017 non dovessero essere stati approvati definitivamente gli atti di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente comma 3, fermi gli effetti di cui all'art. 33 e nelle more dell'adozione degli stessi che non potrà in ogni protrarsi oltre il 30 settembre 2018:
- a) l'attività del nuovo Consorzio verrà regolata dallo statuto del disciolto Consorzio di bonifica Bradano e Metaponto vigente al 31.12.2017, salvo che per le norme in contrasto con la presente legge;
- b) i contributi consortili verranno messi a ruolo e riscossi secondo i piani di classifica adottati dai disciolti consorzi e secondo i piani di riparto adottati dagli stessi per l'esercizio finanziario 2017;
- c) nei diversi comprensori irrigui continueranno ad applicarsi i regolamenti e le tariffe vigenti al 31.12.2017.

(11) Per la proroga dei termini per l'espletamento degli adempimenti previsti dal presente articolo, vedi l' <u>art.</u> 15, comma 1, L.R. 30 dicembre 2017, n. 39, a decorrere dal 30 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' <u>art. 35</u>, comma 1, della medesima legge).

Art. 35 *Disposizioni finanziarie.*

1. L'espletamento delle attività di cui all'articolo 34, comma 3, stimato in euro 200.000,00, trova copertura sugli stanziamenti di competenza, iscritti a valere sulla Missione 14 Programma 01 del bilancio di previsione 2016/2018, per l'esercizio 2017, con obbligo di rendicontazione e restituzione di eventuali economie entro 24 mesi dalla materiale erogazione.

- 2. Per gli anni successivi al 2017, agli eventuali ulteriori oneri connessi all'attuazione delle attività previste agli articoli 4, comma 7, e 40, si provvede con apposite disposizioni contenute nella legge regionale di stabilità o in altre leggi regionali.
- 3. I compensi dei commissari di cui agli articoli 31 e 34 sono determinati dalla Giunta regionale nel rispetto della normativa vigente e nei limiti di cui all'*articolo* <u>10</u> della <u>legge regionale n. 8/2014</u> e sono posti a carico dei relativi consorzi.

Art. 36 Concessioni in essere.

- 1. Il commissario liquidatore, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, trasmette alla Giunta regionale l'elenco delle concessioni non ancora chiuse con la Regione e con i Ministeri competenti, con una sintetica relazione finanziaria e sulla natura e lo stato dei lavori.
- 2. La Giunta regionale con propria deliberazione, da adottarsi entro 60 giorni, individua le concessioni nelle quali deve subentrare il nuovo Consorzio stabilendo per ogni singola concessione il riparto delle spese e dei proventi a titolo di spese generali.
- 3. Il subentro opera di diritto con la pubblicazione nel BUR della delibera.

Art. 37 Rapporti pendenti.

- 1. Salvo quanto previsto dal successivo comma 2 e dal precedente art. 36, comma 2, i crediti ed i debiti maturati e maturandi alla data del 31 dicembre 2017 rimarranno rispettivamente a favore ed a carico dei rispettivi disciolti consorzi.
- 2. In deroga a quanto previsto al comma 1 saranno a carico del nuovo consorzio i soli oneri relativi ai rapporti di lavoro per accantonamenti obbligatori e connessi alla risoluzione degli stessi.

Art. 38 *Norme sulla liquidazione.*

- 1. Per le attività di liquidazione il commissario liquidatore si avvale della struttura e del personale del nuovo Consorzio di bonifica.
- 2. Il commissario liquidatore, entro sci mesi dalla sua nomina, provvede a redigere un primo bilancio di liquidazione da aggiornarsi entro il 31 marzo 2018, con l'analitica elencazione dei debiti e dei crediti e con il piano di realizzo dell'attivo.
- 3. Durante la fase della liquidazione possono essere effettuati riparti parziali in favore dei creditori nel rispetto delle cause di prelazione previste dal codice civile e dalla leggi speciali.

Art. 39 Fondo straordinario di riserva (12).

- [1. Per l'eventualità che la liquidazione dell'attivo dei singoli consorzi non dovesse risultare sufficiente a soddisfare le ragioni dei rispettivi creditori, il nuovo Consorzio, con l'esercizio finanziario 2018, dovrà costituire un fondo straordinario di riserva nel quale dovrà far confluire una percentuale non inferiore al 10 per cento delle somme incassate a titolo di contributi consortili.
- 2. Le somme accantonate possono essere richieste dal commissario liquidatore soltanto ad avvenuto totale realizzo dell'attivo dei rispettivi disciolti consorzi e dovranno essere trasferite alle relative gestioni liquidatorie in proporzione del disavanzo accertato.

- 3. Ultimate le liquidazioni, eventuali residue disponibilità finanziarie del fondo saranno fatte proprie dal nuovo Consorzio il quale le utilizzerà nell'ambito di un programma di contenimento del carico contributivo.]
- (12) Articolo abrogato dall' <u>art. 11, comma 2, L.R. 20 agosto 2018, n. 18</u>, a decorrere dal 20 agosto 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' <u>art. 17, comma 1</u>, della medesima legge).

Art. 40 Intervento regionale nella fase della liquidazione.

- 1. Completata per ogni consorzio la liquidazione dell'attivo, ove lo stesso non dovesse essere sufficiente per il soddisfacimento del ceto creditorio, la Regione può erogare, con apposite disposizioni contenute nella legge regionale di stabilità o in altre leggi regionali, in favore delle gestioni liquidatorie, in una o più annualità, contributi straordinari per favorire la chiusura delle liquidazioni stesse [13].
- (13) Comma così modificato dall' <u>art. 11, comma 3, L.R. 20 agosto 2018, n. 18</u>, a decorrere dal 20 agosto 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' <u>art. 17, comma 1</u>, della medesima legge).

Art. 41 Viabilità consortile.

1. Successivamente all'entrata in vigore della presente legge e comunque entro il 31 dicembre 2017, tutte le strade, o tratti di esse, realizzate o gestite dai disciolti consorzi sono trasferite ai Comuni nei cui ambiti territoriali ricadono.

Art. 42 Acquedotti rurali.

- 1. Entro il 31 dicembre 2018 tutti gli acquedotti rurali e gli impianti di depurazione attualmente in gestione dei disciolti Consorzio di bonifica Vulture Alto Bradano e Consorzio di bonifica Alta Val d'Agri dovranno essere trasferiti ai Comuni nei cui territori ricadono, i quali, a loro volta, li dovranno trasferire in concessione d'uso gratuito all'Ente di Governo per i rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata.
- 2. Contestualmente al trasferimento ed alla concessione d'uso l'Ente di Governo per i rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata dovrà affidare la gestione ad Acquedotto Lucano s.p.a.
- 3. Con l'affidamento in gestione ad Acquedotto Lucano s.p.a. verrà trasferito tutto il personale addetto alla gestione e manutenzione degli impianti in organico dei relativi concorsi alla data del 31 dicembre 2015.
- 4. Con il trasferimento del personale il Consorzio di bonifica dovrà corrispondere ad Acquedotto Lucano s.p.a. le somme accantonate secondo le vigenti disposizioni normative e contrattuali e relative al personale trasferito.

Art. 43 Concessioni.

- 1. Il nuovo Consorzio con effetti dal 1° gennaio 2018 subentra in tutte le concessioni rilasciate dai disciolti Consorzi ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo VI, capo I e capo II del <u>regio decreto 8 maggio 1904, n. 368</u>;
- 2. Le concessioni soggette a corrispettivo forfettario corrisposto al momento del rilascio decadono al 31 dicembre 2017. Il nuovo Consorzio, ricorrendone le condizioni, le rinnova con l'imposizione dei canoni previsti dal regolamento di cui agli articoli 6, comma 2 e 34 comma 2, lettera e).

Art. 44 Norma di rinvio e abrogazione.

- 1. Con l'entrata in vigore della presente legge, è abrogata la <u>legge regionale 6 settembre 2001, n. 33</u> e sue successive modificazioni ed integrazioni, nonché ogni altra norma in contrasto con la presente legge.
- 2. All'articolo <u>1</u> della <u>L.R. 30 settembre 2015, n. 43</u> sono soppresse le parole "Consorzi di bonifica".
- 3. Il comma 1 dell'articolo <u>5</u> della <u>L.R. 30 settembre 2015, n. 43</u> è abrogato.
- 4. Per quanto non disciplinato diversamente dalla presente legge si applicano le norme di cui al <u>regio decreto</u> 13 febbraio 1933, n. 215, alla <u>legge 12 febbraio 1942, n. 183</u> ed al <u>decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 947</u> e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 45 Entrata in vigore.

- 1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
- 2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

L.R. Lombardia 5 dicembre 2008 n. 31 artt. 90-91 Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale.

Art. 90

Contributi consortili.

- 1. Il consorzio di bonifica elabora, sulla base di criteri, indirizzi e modalità procedimentali deliberati dalla Giunta regionale e pubblicati Bollettino Ufficiale Regione, della sentita la competente commissione consiliare, un piano di classificazione degli immobili ricadenti nel comprensorio consortile, al fine di individuare i benefici derivanti dalle opere di bonifica e irrigazione previste dal piano comprensoriale di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale di cui all'articolo 88 e di stabilire gli indici e i parametri per la quantificazione dei medesimi. Il piano definisce, altresì, mediante cartografia allegata, il perimetro di contribuenza. Il piano è adottato dal consorzio di bonifica entro ventiquattro mesi dalla data di approvazione del piano comprensoriale di cui all'articolo 88, sentito il parere dei comuni interessati, ed è approvato dalla Giunta regionale entro i successivi centottanta giorni. (376) (377)
- 1-bis. La pubblicazione nel BURL della deliberazione di approvazione del piano di cui al comma 1 è contestuale alla pubblicazione del piano con il relativo perimetro di contribuenza nei siti internet istituzionali della Regione, dei consorzi di bonifica e dei comuni ricadenti nei comprensori di bonifica. La pubblicazione della deliberazione produce gli effetti di pubblicità del perimetro di contribuenza nei confronti di tutti gli interessati (228).
- 1-ter. I benefici derivanti dall'attività di bonifica e di irrigazione consentono di conservare o di incrementare il valore degli immobili. I benefici possono riguardare un solo immobile oppure una pluralità di immobili presenti nel comprensorio di bonifica e irrigazione. I benefici, in relazione alla diversa natura dei suoli e alle dinamiche idrauliche che vengono governate sul territorio a beneficio diretto dello stesso, possono essere:
- a) di presidio idrogeologico, individuato nel vantaggio che gli immobili traggono dalle opere e dagli interventi di bonifica, nonché dalle opere di regimazione delle acque superficiali finalizzate a difendere il territorio dal dissesto idrogeologico;
- b) di difesa idraulica e di bonifica, individuato nel vantaggio che gli immobili traggono dal complesso degli interventi volti al mantenimento dell'efficienza e della funzionalità del reticolo idraulico e delle opere di bonifica che preservano il territorio da fenomeni di allagamento e ristagno di acque, comunque generati;

- c) di disponibilità irrigua, individuato nel vantaggio che gli immobili traggono dalle opere di bonifica, di accumulo, derivazione, adduzione, circolazione e distribuzione di acque irrigue;
- d) di tutela ambientale e di valorizzazione a fini fruitivi dei territori, individuato nel vantaggio che gli immobili traggono dall'irrigazione, dalla bonifica e dall'azione di manutenzione e presidio dei corsi d'acqua e dei canali gestiti dal consorzio che costituiscono componenti paesaggistiche (279).
- 1-quater. I benefici derivanti dalla attività di bonifica di cui al comma 1-ter, lettera d), possono essere a favore di privati beneficiari o di enti locali rappresentanti il beneficio diffuso cui lo stesso si riferisce
- 2. I proprietari degli immobili pubblici e privati, agricoli ed extragricoli ricadenti nei comprensori di bonifica e irrigazione di cui all'articolo 78 che traggono beneficio dalle opere gestite dai consorzi di bonifica sono tenuti al pagamento dei contributi di bonifica secondo le disposizioni del presente titolo.
- 3. I contributi consortili sono riscossi mediante versamento volontario presso la tesoreria oppure a mezzo dei concessionari del servizio per la riscossione dei tributi ovvero, previa convenzione, da altri soggetti che nei confronti degli utenti consortili già riscuotono tributi o tariffe per servizi pubblici.
- 3-bis. I consorzi di bonifica possono prevedere, a decorrere dall'anno 2018, misure finalizzate a favorire il pagamento del contributo consortile mediante domiciliazione bancaria (381).
- 4. I contributi di bonifica e irrigazione costituiscono oneri reali sui fondi dei contribuenti e hanno natura tributaria.
- 5. Allo scopo di conseguire l'equo riparto delle spese per la realizzazione, gestione e manutenzione delle opere irrigue, chiunque utilizza la rete dei canali consortili come recapito di scarichi anche se depurati è assoggettato al pagamento dei contributi secondo le modalità e le prescrizioni fissate dal consorzio.
- 6. L'ammontare del contributo consortile è determinato con deliberazione annuale di riparto della contribuenza in proporzione ai benefici e secondo gli indici e i parametri di contribuenza di cui al comma 1. Non può essere determinato un importo minimo di contribuenza. I contributi inferiori alla soglia di economicità di riscossione, fissata con deliberazione della Giunta regionale, non sono riscossi.
- 7. Chiunque, ancorché non consorziato, utilizza a qualsiasi titolo e uso acque superficiali o sotterranee oppure canali consortili come recapito di scarichi, anche se depurati e provenienti da insediamenti di qualsiasi natura, è tenuto a contribuire alle spese consortili in proporzione al beneficio ottenuto, in relazione alla stretta connessione esistente nei

- comprensori irrigui tra acque superficiali e acque sotterranee e alla funzione svolta dalla rete dei colatori, mantenuta e gestita dai consorzi di bonifica anche a vantaggio degli utenti non agricoli.
- 8. I consorzi di bonifica provvedono al censimento degli scarichi nei canali consortili. Per ciascuno degli scarichi i consorzi di bonifica devono rivedere gli atti di concessione individuando il relativo canone da determinare in proporzione al beneficio ottenuto.
- Le somme introitate sono utilizzate esclusivamente a riduzione delle spese consortili addebitabili agli immobili ove insistono gli insediamenti da cui provengono gli scarichi.
- 9. Gli enti locali che, per l'esercizio di funzioni di loro competenza, utilizzano servizi e opere di bonifica sono chiamati a contribuire alla realizzazione, manutenzione ed esercizio delle stesse in misura proporzionale al beneficio ottenuto. Per gli immobili situati in aree urbane servite da pubblica fognatura, le cui acque di origine meteorica trovano recapito nel sistema scolante del relativo consorzio di bonifica tramite la fognatura bianca o mista, il contributo di bonifica è assolto dal proprietario dell'immobile e può essere riscosso anche a mezzo del gestore d'ambito del servizio idrico integrato, previa stipula della convenzione di cui al comma 3; i proprietari degli immobili mantengono, in ogni caso, il diritto di elettorato attivo e passivo. Il contributo relativo alla frazione di acque reflue domestiche e acque reflue industriali, di cui all'articolo 74 del d.lgs. 152/2006, è assolto dal titolare dello scarico ai sensi dei commi 7 e 8 (382).
- (376) Comma prima sostituito dall'art. <u>9, comma 1, lettera b</u>), <u>L.R. 24 dicembre 2013, n. 19</u>, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, e poi così modificato dall'art. 10, comma 11, lettere f), g), h), e i), <u>L.R. 8 agosto 2016, n. 22</u>, entrata in vigore l'11 agosto 2016, e dall'art. <u>5, comma 1, lettera f</u>), <u>L.R. 10 dicembre 2019, n. 22</u>, entrata in vigore il 14 dicembre 2019.
- (377) Vedi la *Delib.G.R. 17 aprile 2015, n. 10/3420*.
- (378) Comma aggiunto dall'art. 9, comma 1, lettera c), L.R. 24 dicembre 2013, n. 19, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
- (379) Comma aggiunto dall'art. <u>9, comma 1, lettera c), L.R. 24 dicembre 2013, n. 19</u>, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
- (380) Comma aggiunto dall'art. <u>9, comma 1, lettera c), L.R. 24 dicembre 2013, n. 19</u>, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
- (381) Comma aggiunto dall'art. <u>9, comma 1</u>, <u>L.R. 28 dicembre 2017, n. 37</u>, entrata in vigore il 31 dicembre 2017.

(382) Comma così modificato dall'art. <u>9, comma 1, lettera d</u>), <u>L.R. 24</u> <u>dicembre 2013, n. 19</u>, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 90-bis

Interventi dei consorzi di bonifica sul reticolo idrico principale 3331.

1. La Regione può affidare ai consorzi di bonifica, previa convenzione, la realizzazione e la relativa progettazione, manutenzione e gestione delle opere e impianti di cui all'articolo 77 che interessano corsi d'acqua del reticolo principale, purché previste nella programmazione di cui all'articolo 3 della legge regionale recante (Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua). Il consorzio determina gli oneri in rapporto ai benefici conseguiti dagli immobili ubicati nel comprensorio di bonifica e irrigazione con la realizzazione delle opere, li individua nel piano di classificazione di cui all'articolo 90 e provvede alle relative attività di riscossione e di introito. Le somme introitate sono destinate alla manutenzione e alla gestione delle opere e degli impianti da parte del consorzio, fatte salve le spese sostenute dal consorzio per l'individuazione degli oneri.

(383) Articolo aggiunto dall'art. 30, comma 1, lettera h), L.R. 15 marzo 2016, n. 4.

Art. 91

Piano di riordino irriguo.

- 1. I consorzi di bonifica provvedono all'adozione e alla conseguente attuazione del piano di riordino irriguo (384).
- 2. Il piano di riordino irriguo, approvato dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, ha valore di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità delle opere in esso previste. Gli interventi previsti dal piano di riordino irriguo, comprese le espropriazioni, sono equiparati alle opere pubbliche di bonifica e irrigazione. Il piano si intende approvato qualora la Giunta regionale non si pronunci nel termine di centoventi giorni dal ricevimento della deliberazione di adozione.
- 3. Ai fini del comma 2 la Regione, nel rispetto della legislazione vigente e nell'ambito delle specifiche competenze in materia, approva i provvedimenti necessari per l'esecuzione del piano di riordino irriguo.
- 4. Con provvedimento della Giunta regionale sono stabiliti metodologie, contenuti e procedure di elaborazione, approvazione e attuazione del piano di riordino irriguo.
- 5. Nell'ambito del riordino irriguo, allo scopo di conseguire l'equo riparto delle spese per la costruzione e la manutenzione delle opere e per la distribuzione delle acque irrigue, chiunque utilizza la rete dei canali

irrigui è assoggettato a contributo ordinario in proporzione al beneficio ottenuto. A tale fine il consorzio determina annualmente le aliquote di contribuzione nella misura necessaria a coprire le spese per l'attuazione e la gestione delle opere irrigue.

6. Nei comprensori ove si attui il piano di riordino irriguo e siano presenti utenze di diritto, gratuite o agevolate, praticate in base ad antichi titoli, il consorzio competente per territorio redige per l'intero comprensorio, o per singoli settori di esso, il piano di riordino delle utenze idriche contenente, oltre agli interventi intesi a razionalizzare la distribuzione idrica, l'elenco delle utenze di diritto i cui titoli risultino ancora validi e, per ciascuna di esse, il loro valore attuale, ai fini del riordino delle utenze idriche. Il piano è approvato dalla Giunta regionale.

(384) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lettera mmm), *L.R.* 28 dicembre 2011, n. 25.

L.R. 27 dicembre 2012, n. 79 Art. 8

Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica - Modifiche alla L.R. n. 69/2008 e alla L.R. n. 91/1998. Abrogazione della L.R. n. 34/1994 \square .

Art. 8 Partecipazione al consorzio.

- 1. Nell'ambito del comprensorio viene delimitato il perimetro di contribuenza, che individua le proprietà immobiliari che ricevono beneficio dall'attività di bonifica. Del perimetro di contribuenza è data notizia al pubblico mediante pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana e sul sito informatico di ciascun consorzio.
- 2. Il consorzio è costituito tra i proprietari degli immobili situati nell'ambito del perimetro di contribuenza di cui al comma 1.
- 3. La partecipazione al consorzio è obbligatoria. La qualifica di consorziato si intende acquisita con l'iscrizione delle proprietà immobiliari nel perimetro di contribuenza.
- 4. I consorziati:
- a) eleggono gli organi consortili, in conformità con la presente legge e con il regolamento di cui all'articolo 11, comma 5 (21);
- b) sono tenuti al pagamento del contributo consortile;
- c) esercitano tutte le attività e funzioni stabilite dalla presente legge e dall'ordinamento interno del consorzio.
- 5. Le attribuzioni di cui al comma 4, anziché dal proprietario, sono esercitate dall'affittuario, dal conduttore o dal titolare di diritti reali di godimento, qualora gli stessi siano tenuti, per legge o in base al contratto, al pagamento del contributo consortile.
- 6. Il proprietario comunica al consorzio i nominativi dei soggetti di cui al comma 5 al fine della loro iscrizione nei ruoli di contribuenza e dell'annotazione nel catasto consortile.
- (21) Lettera così modificata dall' art. 7, comma 1, L.R. 25 febbraio 2016, n. 16, a decorrere dal 3 marzo 2016 (ai sensi di quanto previsto dall' art. 1, comma 1, della medesima legge).

L.R. Veneto 8 maggio 2009, n. 12 art. 35

Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio

Capo VI

Contribuenza consortile

Art. 35

Piano di classifica e perimetro di contribuenza (19).

- 1. I consorzi di bonifica, ai fini della imposizione dei contributi consortili di cui all'articolo 38, predispongono il piano di classifica degli immobili ricadenti nel comprensorio consortile, sulla base delle direttive definite dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 36.
- 2. Il piano di classifica individua i benefici derivanti dalle opere pubbliche della bonifica e dell'irrigazione, stabilisce i parametri per la quantificazione dei medesimi, determina i relativi indici di contribuenza e definisce, con cartografia allegata, il perimetro di contribuenza, con l'individuazione degli immobili soggetti al pagamento dei contributi consortili in ragione dei benefici conseguenti all'azione della bonifica; il perimetro di contribuenza individua altresì le aree che non traggono beneficio dalla bonifica, da escludere dalla contribuenza.
- 3. Le deliberazioni consortili di approvazione e aggiornamento del piano di classifica sono depositate presso la Giunta regionale e presso il consorzio di bonifica interessato. Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto nonché in due quotidiani a diffusione locale per tre giorni consecutivi.
- 4. Contro le deliberazioni consortili di cui al comma 3 è ammesso ricorso alla Giunta regionale, entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di deposito nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
- 5. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, approva le deliberazioni di cui al comma 3 e decide contestualmente sugli eventuali ricorsi.

CONSORZI IN GENERE Cass. civ. Sez. V, Sent., (ud. 24-01-2017) 10-02-2017, n. 3602

Fatto Diritto P.Q.M.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico - Presidente -

Dott. DE MASI Oronzo - Consigliere -

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa - Consigliere - Dott. STALLA Giacomo Maria - rel. Consigliere -

Dott. FASANO Anna Maria - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15211-2013 proposto da:

UNIONE COMUNI PRATOMAGNO, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell'avvocato PAOLO PANARITI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALESSANDRO GIULIANI giusta delega a margine;

- ricorrente -

contro

SOCIETA' AGRICOLA LA FIORENTINA SRL, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FABIO MASSIMO 107, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO LUCA LOBUONO TAJANI, rappresentato e difeso dagli avvocati NICOLA LEONE DE RENZIS SONNINO, LAURA CASTALDI giusta delega a margine;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 40/2012 della COMM.TRIB.REG. di FIRENZE, depositata il 04/05/2012; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/01/2017 dal Consigliere Dott. GIACOMO MARIA STALLA;

udito per il ricorrente l'Avvocato VITTIMAN per delega dell'Avvocato PANARITI che ha chiesto l'accoglimento;

udito per il controricorrente l'Avvocato CASTALDI che ha chiesto il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GIACALONE Giovanni, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

L'Unione dei Comuni del Pratomagno, già Comunità Montana del Pratomagno (AR), propone due motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 40/9/12 del 4 maggio 2012 con la quale la commissione tributaria regionale della Toscana, in riforma della prima decisione, ha annullato la cartella di pagamento notificata alla La Fiorentina srl per il pagamento di contributi di bonifica 2006 relativi a taluni immobili di proprietà di questa, in Comune di Reggello.

In particolare, ha ritenuto la commissione tributaria regionale che la cartella di pagamento in oggetto, primo atto di imposizione notificato alla società contribuente, fosse illegittima per carenza di motivazione. Posto che, in essa, non erano indicate le opere consortili 2006; il beneficio diretto e specifico da esse apportato agli immobili della società; il criterio di calcolo del contributo. Nè era stato allegato l'atto presupposto costituito dalla delibera di approvazione del perimetro di contribuenza, previsto da un piano di classifica ancora provvisorio e non trascritto.

Resiste con controricorso La Fiorentina srl.

Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

p. 1. Con il primo motivo di ricorso si deduce - ex *art. 360 c.p.c.*, comma 1, nn. 3) e 5) violazione e falsa applicazione della *L. n. 212 del 2000, artt. 7 e 17*; nonchè omesso esame e motivazione contraddittoria in ordine all'elemento decisivo di causa costituito dalla motivazione della cartella di pagamento opposta. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione del *D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53*, nonchè omessa pronuncia e, comunque, omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio; costituito dalla inammissibilità dell'appello proposto dalla società contribuente per genericità dei motivi. p. 2. Va dapprima considerato, per ragioni di priorità logica e giuridica, il secondo motivo di ricorso. Esso è infondato.

Risulta dall'atto di appello proposto dalla società contribuente che quest'ultima aveva formulato censure sufficientemente mirate e circostanziate avverso la sentenza della commissione tributaria provinciale di Arezzo n. 38/3/10; la quale aveva ritenuto - per quanto qui rileva - che la cartella impugnata dovesse ritenersi esaustiva di tutti gli elementi della fattispecie impositiva.

Nè la parte ricorrente può fondatamente contestare la specificità dell'atto di appello, ex art. 53 cit., in quanto meramente riproduttivo dei motivi di opposizione dedotti dalla società nel ricorso introduttivo in opposizione alla cartella.

Questa affermazione, da un lato, non trova riscontro in concreto, risultando che nei motivi di appello la società contribuente abbia preso posizione critica verso i passaggi argomentativi fondamentali posti dal primo giudice a fondamento della propria decisione; all'altro, essa non tiene conto del costante orientamento giurisprudenziale in ordine al peculiare atteggiarsi del requisito di specificità dei motivi di appello nel rito tributario.

Si è, infatti, in proposito affermato, tenuto conto della natura impugnatoria dell'intero contenzioso, che in quest'ultimo "la riproposizione, a supporto dell'appello proposto dal contribuente, delle ragioni di impugnazione del provvedimento impositivo in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado assolve l'onere di impugnazione specifica imposto dal *D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53*, atteso il carattere devolutivo pieno, nel processo tributario, dell'appello, mezzo quest'ultimo non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito" (Cass. Ordinanza n. 1200 del 22/01/2016); e, inoltre, che: "nel processo tributario, la riproposizione in appello delle stesse argomentazioni poste a sostegno della domanda disattesa dal giudice di primo grado - in quanto ritenute giuste e idonee al conseguimento della pretesa fatta valere assolve l'onere di specificità dei motivi di impugnazione imposto dal *D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53*, ben potendo il dissenso della parte soccombente investire la decisione impugnata nella sua interezza" (Cass. Ordinanza n. 14908 del 01/07/2014).

Su tali presupposti, è dunque da ritenere che la commissione tributaria regionale nel vagliare la fondatezza dei motivi di appello così proposti - abbia implicitamente e correttamente respinto l'eccezione di inammissibilità del gravame proposta dall'Unione dei Comuni; con conseguente insussistenza, altresì, del lamentato vizio di omessa pronuncia.

p. 3. Venendo ora al primo motivo di ricorso, se ne ritiene la fondatezza.

La commissione tributaria regionale ha ritenuto che la cartella di pagamento in oggetto, non preceduta da avviso di pagamento e dunque costituente il primo atto impositivo portato a conoscenza della società contribuente, fosse carente di motivazione; in quanto priva dei requisiti su riportati.

Tale conclusione risulta tuttavia affetta dal lamentato vizio di applicazione normativa, con riferimento alla *L. n. 212 del 2000, art. 7*; ed alla necessità da quest'ultimo stabilita circa l'indicazione in atto dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che fondano l'imposizione.

Ricorre, in proposito, quanto stabilito dalle SSUU n. 11722 del 14/05/2010 (proprio in fattispecie di riscossione di contributi consortili, ai sensi del *R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 21*), secondo cui: "la cartella esattoriale che non segua uno specifico atto impositivo già notificato al contribuente, ma costituisca il primo ed unico atto con il quale l'ente impositore esercita la pretesa tributaria, deve essere motivata alla stregua di un atto propriamente impositivo, e contenere, quindi, gli elementi indispensabili per consentire al contribuente di effettuare il necessario controllo sulla correttezza dell'imposizione. Tale motivazione può essere assolta "per relationem" ad altro atto che costituisca il presupposto dell'imposizione, del quale, tuttavia, debbono comunque essere specificamente indicati gli estremi, anche relativi alla pubblicazione dello stesso su bollettini o albi ufficiali che eventualmente ne sia stata fatta a sensi di legge, affinchè il contribuente ne abbia conoscenza o conoscibilità e l'atto richiamato, quando di esso il contribuente abbia già integrale e legale conoscenza per effetto di precedente notificazione o pubblicazione, non deve essere necessariamente allegato alla cartella - secondo una interpretazione non puramente formalistica della *L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, comma 1*, (c.d. Statuto del contribuente) - sempre che in essa siano indicati nella cartella i relativi estremi di notificazione o di pubblicazione".

I requisiti motivazionali necessari e sufficienti, così come individuati da questo indirizzo giurisprudenziale, sono in effetti rinvenibili nella cartella di pagamento in questione (riportata, nei suoi stralci essenziali, in ricorso); la quale conteneva espresso riferimento: - al "ruolo n. (OMISSIS), reso esecutivo in data 16 maggio 2008, ruolo ordinario"; - al criterio di calcolo dell'importo dovuto "secondo i parametri definiti dal piano di classifica degli immobili approvato dal consiglio della comunità montana Pratomagno con Delib. 14 settembre 2006, n. 26"; - ai dati catastali di ciascuna proprietà immobiliare della società contribuente, ricompresa nel perimetro di contribuenza in cui al piano di classifica suddetto; - alla qualificazione del tributo in termini di "contributo di bonifica idraulica".

Vero è che la cartella non trascriveva nè allegava il piano di classifica con il relativo perimetro di contribuenza; tuttavia, questi atti venivano richiamati dalla cartella stessa a valere (anche per quanto concerne l'esatta individuazione del perimetro di contribuenza, e dei criteri di calcolo e ripartizione del contributo di bonifica tra i vari consorziati) quale motivazione per relationem. Ciò con riguardo ad un piano di classifica della cui delibera di approvazione si fornivano, in cartella, gli esatti estremi; e che era stato assoggettato alle forme di pubblicazione e di accesso proprie di tutte le delibere della comunità montana.

Quanto ai profili di illegittimità asseritamente consequenziali al carattere provvisorio del perimetro di contribuenza ed alla mancata trascrizione del medesimo (non già del piano di classifica, come affermato dalla commissione tributaria regionale), si osserva come non si trattasse di profili propriamente

riconducibili alla motivazione della cartella di pagamento, quanto - se mai - alla fondatezza della pretesa impositiva in quanto tale.

In ogni caso, l'adozione di un perimetro di contribuenza provvisorio rientrava tra le previsioni della L.R. Toscana n. 34 del 1994, art. 15, comma 4; mentre la stessa disposizione (al secondo comma) stabiliva che la trascrizione di quest'ultimo ai sensi del *R.D. n. 215 del 1933* venisse disposta al fine di darne "notizia al pubblico".

Dal che si evince come la mancata trascrizione del perimetro di contribuenza non potesse rilevare al fine di valutare la congruità motivazionale della cartella, in quanto necessaria a rendere opponibile alla generalità dei terzi l'inserimento del bene all'interno del perimetro di contribuenza medesimo; là dove, nel caso di specie, il rapporto impositivo si svolgeva nei soli confronti del diretto consorziato, il quale aveva modo di verificare l'effettiva ricomprensione dei propri immobili all'interno di esso mediante la semplice consultazione del piano di classifica con il quale era stato adottato; ed accessibile, pur in difetto di trascrizione, in quanto portato da una delibera di approvazione regolarmente pubblicata e depositata. Si richiama, in proposito, quanto stabilito da Cass. n. 13167 del 11/06/2014 (così Cass. 7364/12), secondo cui: "in tema di pianificazione territoriale degli interventi in materia di bonifica, la trascrizione del provvedimento di "perimetrazione della contribuenza" prevista dal R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 10, comma 2, derivando l'effetto dell'opponibilità degli atti ai terzi direttamente dalla legge, che prevede la costituzione dell'onere reale e la connessa prestazione patrimoniale vincolata all'utilità fondiaria, assolve esclusivamente alla funzione di mera pubblicità-notizia, in quanto adempimento di natura meramente dichiarativa, diretto a soddisfare l'esigenza della localizzazione degli interventi di bonifica ed a rendere pubblico il perimetro di contribuenza, e non integra "principio fondamentale" ai sensi dell'art. 117 Cost., comma 3. Ne consegue che la previsione, con norma regionale, della pubblicazione sul BURL del provvedimento amministrativo della Giunta regionale del piano di classifica e riparto, volto alla delimitazione territoriale dei fondi assoggettati a contributo, costituisce forma legittima di pubblicità legale diversa, idonea al raggiungimento dello scopo".

Quanto, poi, alla mancata indicazione - in cartella - del beneficio diretto e specifico arrecato nel 2006 dalle opere consortili ai beni di proprietà della società contribuente, si osserva come nemmeno esso concernesse propriamente il profilo della motivazione dell'atto impositivo; quanto, eventualmente, il merito della pretesa oggetto di delibazione in corso di causa.

Ciò sulla base di quanto in via generale già stabilito da questa corte di legittimità (SSUU 26009/08; SSUU 11722/10; Cass. 17066/10; 20681/14; 21176/14 ed altre), secondo cui: - l'adozione del piano di classifica ingenera una presunzione di vantaggiosità dell'attività di bonifica svolta dal Consorzio per i fondi ricompresi nell'area di intervento; - qualora il piano di classifica venga specificamente impugnato dal consorziato, la suddetta vantaggiosità deve essere provata ad onere del Consorzio che la deduca, secondo la regola generale di cui all'art. 2697 c.c.; - qualora, invece, non vi sia stata impugnativa del piano di classifica, la presunzione in oggetto (di natura non assoluta, ma juris tantum) deve essere superata con onere della prova a carico del consorziato.

Questo assetto dell'onere probatorio, di rilievo generale, deve però essere contemperato - qualora trovi conferma fattuale, nella specie, l'assenza del piano generale di bonifica di cui alla L.R. Toscana n. 34 del 1994, art. 8 cit. - con il principio di diritto espresso da Cass. 2241/15; secondo cui, in tale ipotesi, l'onere della prova sia dell'esecuzione delle opere, sia del beneficio fondiario così arrecato alla proprietà del contribuente, ricade sul consorzio (qui Unione intercomunale).

Ne consegue, in accoglimento del primo motivo di ricorso, la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla commissione tributaria regionale della Toscana in diversa composizione la quale - esclusa l'illegittimità della cartella per carente motivazione - riesaminerà nel merito la fattispecie sulla base della corretta ripartizione dell'onere probatorio; il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del presente procedimento.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso;

cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla commissione tributaria regionale della Toscana in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione quinta civile, il 24 gennaio 2017. Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2017

CONSORZI IN GENERE

Cass. civ. Sez. V, Sent., (ud. 06-05-2014) 11-06-2014, n. 13169

Fatto Diritto P.Q.M.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI BLASI Antonino - Presidente -

Dott. GRECO Antonio - Consigliere -

Dott. MELONI Marina - Consigliere -

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi - rel. Consigliere -

Dott. TERRUSI Francesco - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso n. 27912/12 proposto da:

Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca, in persona del suo Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Sicilia n. 66, presso lo Studio degli Avv.ti Fantozzi Augusto e Edoardo Belli Contarini che, con l'Avv. Antonio Di Vita, lo rappresentano e difendono, giusta delega in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

F.D., elettivamente domiciliata in Roma, Via Orti della Farnesina n. 126, presso lo Studio dell'Avv. Stella Richter Giorgio che con l'Avv. Frattini Pilade, la rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso;

- controricorrente e ricorrente in via incidentale -

avverso la sentenza n. 125/63/12 della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sez. staccata di Brescia, depositata il 5 giugno 2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6 maggio 2014 dal Consigliere Dott. Ernestino Bruschetta;

udito l'Avv. Edoardo Belli Contarini, per la ricorrente;

uditi gli Avv.ti Giorgio Stella Richter e Pilade Frattini, per la controricorrente e ricorrente in via incidentale;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale e il rigetto di quello incidentale.

Svolgimento del processo

Con l'impugnata sentenza n. 125/63/12, depositata il 5 giugno 2012, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sez. distaccata di Brescia, respinto il ricorso del Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca, confermava la sentenza n. 24/12/2010 della Commissione Tributaria Provinciale di Bergamo che aveva accolto il ricorso proposto dalla contribuente F.D. avverso la cartella di pagamento di oneri bonifica n. (OMISSIS) dovuti per l'anno 2007. Per quanto rimasto d'interesse la CTR confermava l'accoglimento del ricorso della contribuente perchè il perimetro di contribuenza non era stato "reso pubblico a mezzo della trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari" come previsto dal *R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 10, comma 2*, e comunque perchè la CTU svolta in altro giudizio ordinario tra le medesime parti dimostrava "che gli immobili in questione non avevano goduto di un vantaggio diretto e specifico delle opere poste in essere dal Consorzio". Contro la sentenza della CTR, il Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi.

La contribuente resisteva con controricorso, a sua volta proponendo ricorso incidentale condizionato con un unico complesso mezzo.

Entrambe le parti si avvalevano della facoltà di depositare memoria.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso il Consorzio censurava la sentenza ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, denunciando in rubrica "Manifesta violazione e falsa applicazione del R.D. n. 215 del 1933, artt. 3 e 10 della L.R. Lombardia n. 59 del 1984, artt. 8 e 35 e della L.R. Lombardia n. 7 del 2003, artt. 8 e 35"; nella sostanza rimproverando alla CTR di aver annullato la cartella ritenendo non opponibile, in mancanza di trascrizione nei pubblici registri immobiliari, il provvedimento istitutivo del perimetro di contribuenza.

Il motivo è fondato giacchè, come questa Corte ha già avuto occasione di chiarire, "In tema di pianificazione territoriale degli interventi in materia di bonifica, la trascrizione del provvedimento di perimetrazione della contribuenza prevista dal *R.D. n. 215 del 1933, art. 10, comma 2*, derivando l'effetto dell'opponibilità degli atti ai terzi direttamente dalla legge, che prevede la costituzione dell'onere reale e la connessa prestazione patrimoniale vincolata all'utilità fondiaria, assolve esclusivamente alla funzione di mera pubblicità - notizia, in quanto adempimento di natura meramente dichiarativa, diretto a soddisfare l'esigenza della localizzazione degli interventi di bonifica ed a rendere pubblico il perimetro di contribuenza; ne consegue che, non costituendo la forma di pubblicità prescritta principio fondamentale ai sensi *dell'art. 117 Cost.*, comma 3, le norme emanate dalla regione a statuto ordinario nella materia della bonifica attribuita alla legislazione concorrente, bene possono prevedere forme di pubblicità legale diverse, idonee al raggiungimento dello scopo (quale, nella specie, la pubblicazione sul (Buri del provvedimento amministrativo della Giunta regionale del piano di classifica e riparto, volto alla delimitazione territoriale dei fondi assoggettati a contributo)" (Cass. sez. trib. n. 7366 del 2012; Cass. sez. trib. n. 7365 del 2012; Cass. sez. trib. n. 7364 del 2012).

2. Con il secondo motivo di ricorso il Consorzio censurava la sentenza ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, denunciando in rubrica "Insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo", questo indicato nel vantaggio che i terreni della contribuente avrebbero o no derivato dalle opere di bonifica; nella sostanza, il Consorzio lamentava che la CTR avesse in modo "apodittico" affermato l'inesistenza del vantaggio in parola mediante mero riferimento agli esiti della CTU ricordata in narrativa del presente,

senza cioè tener conto che la detta CTU era stata svolta anni prima dell'approvazione del piano di classifica e senza prendere in considerazione le contrarie successive consulenze indicate dal Consorzio e quindi senza spiegare perchè dovessero essere disattese le conclusioni di altri esperti.

Il motivo è fondato giacchè, in effetti, la CTR non ha esplicitato perchè gli accertamenti della CTU fossero ancora validi nonostante la sopravvenienza del piano di classifica e perchè gli esiti della stessa fossero in termini probatori preferibili a quelli contrari formulati dagli altri esperti (Cass. sez. trib. n. 7366 del 2012;

Cass. sez. trib. n. 7365 del 2012; Cass. sez. trib. n. 7364 del 2012).

3. Con l'unico complesso mezzo del ricorso incidentale condizionato, la contribuente censurava la sentenza ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, denunciando in rubrica "Violazione e falsa applicazione del R.D. n. 215 del 1933, art. 1 recante norme sulla bonifica integrale e mancata indicazione nella cartella di pagamento della descrizione delle opere di bonifica in concreto realizzate dal Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca"; questo perchè la contribuente, dopo aver premesso che la CTR non si era pronunciata sulle appena riassunte eccezioni essendo state le stesse assorbite con l'accoglimento delle altre preliminari, riteneva che gli oneri fossero dovuti solo in caso di "bonifica integrale" per esempio di territori paludosi e perchè riteneva che la cartella fosse illegittima in quanto mancante delle ragioni giuridiche e di fatto sulle quali si fondava la pretesa consortile.

Il motivo è infondato sulla scorta dell'ormai nota giurisprudenza di questa Corte che si è consolidata nel senso che l'inserzione nel perimetro di contribuenza e nel piano di classifica, implica una presunzione di vantaggio ex *art. 860 c.c.* e *R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 10* che può esser messa in discussione solo impugnando il Perimetro di contribuenza e il Piano di Classifica davanti al giudice amministrativo oppure provando l'assenza di un concreto vantaggio (Cass. sez. un. n. 26009 del 2008; Cass. sez. trib. n. 9099 del 2012;

Cass. sez. trib. 4671 del 2012); l'"integrale bonifica" non è quindi necessaria e non occorre che la cartella di pagamento riporti alcunchè, bastando appunto l'inserzione nel piano di classifica non impugnato davanti al giudice speciale per presumere l'an et quantum del contributo consortile dovuto.

4. Alla cassazione della sentenza deve seguire il giudizio di rinvio per l'accertamento degli ulteriori fatti.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso principale, respinge quello incidentale, cassa l'impugnata sentenza e rinvia ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia che nel decidere la controversia dovrà uniformarsi ai superiori principi e regolare le spese di ogni fase e grado.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 maggio 2014.

Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2014

CONSORZI IN GENERE Cass. civ. Sez. V, Sent., (ud. 22-03-2012) 11-05-2012, n. 7364

Fatto Diritto P.Q.M.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. D'ALONZO Michele - Presidente Dott. SCHIRO' Stefano - Consigliere Dott. IACOBELLIS Marcello - Consigliere Dott. CHINDEMI Domenico - Consigliere Dott. OLIVIERI Stefano - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 3972/2010 proposto da:

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA MEDIA PIANURA BERGAMASCA in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SICILIA 66, presso lo studio dell'avvocato FANTOZZI Augusto, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati BELLI CONTARINI EDOARDO, DI VITA ANTONIO, giusta delega in calce;

- ricorrente -

contro

F.F., F.P.E., F.D.;

- intimati -

Nonchè da:

F.P.E. in proprio, F.F. rappresentato dall'Avvocato F.P.E. quale procuratore generale ad agire, F.D., elettivamente domiciliati in ROMA VIA ORTI DELLA FARNESINA 126, presso lo studio dell'avvocato STELLA RICHTER GIORGIO, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato FRATTINI PILADE, giusta delega a margine;

- controricorrenti incidentali -

contro

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA MEDIA PIANURA BERGAMASCA;

- intimato -

avverso la sentenza n. 206/2009 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di BRESCIA, depositata il 05/08/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/03/2012 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI;

udito per il ricorrente l'Avvocato BELLI CONTARINI, che ha chiesto l'accoglimento;

udito per il resistente l'Avvocato STELLA RICHTER, che ha chiesto il rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale, rigetto dell'incidentale.

Svolgimento del processo

I ricorsi proposti da F.P., F.F. e F.D. avverso le cartelle di pagamento emesse dal Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca per la riscossione dei contributi di bonifica per l'anno 2006 venivano rigettati in primo grado con sentenza n. 157/2007 della CTP di Bergamo integralmente riformata con sentenza 5.8.2009 n. 206 della Commissione tributaria della regione Lombardia.

I Giudici di secondo grado, rigettato il motivo di gravame con il quale si deduceva la nullità della cartella per omessa indicazione del responsabile del procedimento *L. n. 212 del 2000*, ex art. 7, accoglievano per il resto gli appelli riuniti, ritenendo insussistente la prova presuntiva del vantaggio diretto e specifico arrecato ai fondi dalle opere di bonifica - da riconoscersi secondo la costante giurisprudenza di legittimità nel caso di approvazione del Piano di classificazione e riparo della contribuenza - in quanto nella specie non risultava effettuata la perimetrazione della contribuenza e neppure risultava trascritto il Piano di classifica, con la conseguenza che, il Consorzio rimaneva onerato dell'onere della prova della effettiva esistenza de vantaggio fondiario eziologicamente riconducibile agli interventi di bonifica. Rilevavano i Giudici di merito che, nella specie, da un lato l'ente pubblico non aveva fornito tale prova -non potendo assumere rilevanza "il piano di classifica non trascritto"-, dall'altro i contribuenti avevano in ogni caso dimostrato la insussistenza del vantaggio arrecato ai fondi dalla bonifica, mediante produzione in giudizio di una c.t.u. - esperita in un precedente giudizio definito avanti l'AGO avente ad oggetto i contributi di

bonifica relativi ad anni pregressi e concernenti i medesimi fondi- dalla quale risultava che gli immobili non avevano fruito di vantaggi dalle opere realizzate dal Consorzio.

Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il Consorzio deducendo tre motivi.

Resistono i consorziati con controricorso e ricorso incidentale condizionato affidato ad un unico mezzo. Le parti hanno presentato memorie illustrative ai sensi *dell'art. 378 c.p.c.*.

Motivi della decisione

1.1 motivi del ricorso principale.

1.1 Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del *R.D. n. 215 del 1933, artt. 3 e 10*, della L.R. Lombardia n. 59 del 1984, artt. 8 e 35, della L.R. Lombardia n. 7 del 2003, art. 15.

La tesi del ricorrente si articola sulle seguenti argomentazioni giuridiche:

- le competenze amministrative in materia di bonifica integrale (ed in particolare la "classificazione dei comprensori di bonifica integrale......la redazione, l'approvazione e l'attuazione di piani generali di bonifica") sono state trasferite alle regioni a statuto ordinario dal *D.P.R.* 15 gennaio 1972, n. 11, art. 1, comma 2, lett. h) e dal *D.P.R.* 24 luglio 1977, n. 616, art. 73;
- con L.R. Lombardia n. 59 del 1984, sono stati disciplinati in via generale, per quanto interessa in questa causa, i procedimenti di pianificazione territoriale degli interventi di sistemazione idrogeologica e di regolamentazione delle acque, mediante la suddivisione del territorio regionale in "comprensori di bonifica1 affidati per la esecuzione, manutenzione e gestione delle opere di bonifica a consorzi-enti di diritto pubblico: in particolare la normativa regionale, successivamente confermata ed integrata dalla L.R. Lombardia 6 giugno 2003, n. 7, ha previsto anche specifiche forme di pubblicità (pubblicazione nel BUR) del provvedimento di adozione del "programma di bonifica" e della approvazione da parte della Giunta regionale dei "piani di riparto della contribuenza" consortile;

in conseguenza del disposto trasferimento di competenze la materia deve intendersi ormai disciplinata dalla legislazione (concorrente) regionale e pertanto la forma di pubblicità mediante trascrizione del c.d. "perimetro di contribuenza" originariamente prevista dal R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 10, comma 2, deve intendersi superata ("derogatà") dalla disciplina regionale che ha assolto alla medesima esigenza mediante forme diverse di pubblicità: nella specie la suddivisione del territorio regionale in comprensori di bonifica è stata attuata con Delib. Consiglio regionale 26 marzo 1986, n. IV/213 e con Delib. Giunta regionale 2 febbraio 2001, n. VII/3297, pubblicata nel BURL 12.2.2001, è stato approvato il "piano di classifica" elaborato dal Consorzio di bonifica (che prevede i criteri di riparto dei contributi consortili in relazione al vantaggio fruito da ciascun fondo) già pubblicato mediante deposito presso gli Albi dei Comuni del comprensorio e nel BURL Foglio inserzioni in data 21.6.2000 risulta pertanto la erroneità della affermazione della CTR lombarda in ordine alla irrilevanza del piano di classifica indicato, per omesso adempimento dell'obbligo di trascrizione, e la conseguente violazione della norma sul riparto probatorio alla stregua del principio di diritto affermato ripetutamene da questa Corte secondo cui se la cartella di pagamento è emessa e motivata con riferimento ad un piano di classifica approvato dalla competente autorità regionale nessun ulteriore onere probatorio grava sul Consorzio, essendo tenuto il contribuente, il cui immobile è ricompreso nel perimetro del comprensorio, a contestare specificamente la illegittimità del provvedimento in relazione all'effettivo beneficio fondiario arrecato dalle opere di bonifica all'immobile.

1.2 Con il secondo motivo di ricorso il Consorzio deduce il vizio di insufficiente motivazione circa un fatto deciso e controverso ex *art. 360 c.p.c.*, comma 1, n. 5).

Il ricorrente impugna la decisione dei Giudici di appello laddove ha riconosciuto che i contribuenti avevano fornito prova della insussistenza di benefici arrecati ai fondi dalle opere di bonifica attraverso le risultanze della consulenza tecnica di ufficio svolta in altro processo avente ad oggetto analoghi contributi di bonifica ma riferiti ad anni pregressi -in assenza al tempo di un piano di classifica approvato dalla regione-, affermando apoditticamente che il successivo piano di classifica approvato ma non trascritto non poteva esplicare alcuna rilevanza sul mutamento dello stato dei luoghi. La critica alla sentenza è prevalentemente fondata sui medesimi argomenti svolti a sostegno della erroneità della affermata irrilevanza probatoria del piano in mancanza di trascrizione, nonchè sul mancato esame da parte della CTR delle previsioni del piano di classifica approvato nel 2001 (pubblicato sul BURL) che evidenziavano la necessità di completamento della rete di colo di competenza consortile e modificavano i criteri di rilevamento delle zone interessate dalle opere, e dimostravano che "i nuovi interventi" disposti avevano profondamente la situazione di fatto relativa agli anni precedenti.

1.3 Con il terzo motivo il Consorzio investe la sentenza denunciando ancora il vizio di insufficiente motivazione ex *art. 360 c.p.c.*, comma 1, n. 5), in ordine alla efficacia probatoria attribuita alla c.t.u. svolta in altro giudizio relativo ai contributi di bonifica concernenti precedenti anni di imposta (1994-1999) in assenza di un piano di classifica approvato.

Il Consorzio ha rilevato la inopponibilità nella presente controversia del giudicato esterno formatosi nella causa (definita con sentenza n. 712/2003 della Corte di appello di Brescia passata in giudicato in seguito

alla sentenza n. 7795/2006 della Corte di cassazione) in cui era stata svolta la c.t.u. in questione, tra lo stesso ente consortile ed il solo contribuente F.P., censurando la automatica trasposizione delle risultanze della consulenza tecnica attesa la diversità dei rapporti tributari (tanto con riferimento ai differenti anni di imposta, quanto con riferimento agli altri consorziati che non avevano partecipato al precedente giudizio) e la ingiustificata assunzione da parte della CTR della corrispondenza della situazione delle opere di bonifica esistenti alla data dell'espletamento della c.t.u. a quella esistente alla data del rapporto controverso (anno 2006), situazione che invece appariva difforme dalla perizia giurata del prof. V. e dalle schede tecniche (depositate dal Consorzio con l'atto di costituzione nel giudizio di primo grado: vedi ric. pag. 5 e 7), documenti apoditticamente considerati recessivi dalla CTR rispetto alla detta c.t.u.. 2. Controricorso.

I resistenti contestano i motivi di ricorso rilevando che:

- la materia della bonifica ai sensi *dell'art. 117 Cost.* è oggetto di potestà normativa ripartita o concorrente tra lo Stato che detta i principi fondamentali e le regioni a statuto ordinario: il trasferimento di competenze amministrative alle regioni a statuto ordinario pertanto, da un lato, non autorizza la regione a derogare ai "principi fondamentale" desumibili dal *R.D. n. 215 del 1933* tra cui -secondo i resistenti- va collocato anche l'obbligo di trascrizione del perimetro di contribuenza; dall'altro le leggi regionali in questione non sortiscono, nè prevedono forme diverse di pubblicità per il provvedimento di perimetrazione, atteso che la pubblicazione sul BURL è disposta solo per la "delibera di delimitazione dei compremori di bonifica" (L.R. Lombarda n. 7 del 2003, art. 3). Inoltre la pubblicazione sul BURL del piano di classifica integra una fase del procedimento amministrativo di approvazione del piano, mentre la trascrizione assolve al diverso scopo di "rendere conoscibile alla generalità dei consociati l'esistenza dell'onere reale gravante del *R.D. n. 215 del 1933*, ex art. 21, sui fondi ricompresi nel perimetro di contribuenza" e solo tale ultimo adempimento consente di attribuire al piano il valore di prova presuntiva del vantaggio diretto e specifico delle attività di bonifica;
- con la denuncia di vizi motivazionali il Consorzio vorrebbe richiedere un inammissibile riesame del materiale probatorio già valutato dai Giudici di merito, correttamente avendo la CTR ritenuto che la situazione rilevata dalla c.t.u. depositata dai contribuenti sarebbe rimasta immutata, in quanto dei benefici delle opere di bonifica si avvantaggerebbe esclusivamente il Comune di Bergamo in quanto gestore dei servizi di fognatura;
- correttamente la CTR ha ritenuto prevalente la c.t.u. sulla perizia di parte depositata dal Consorzio, essendo pacifica in giurisprudenza la possibilità di utilizzare prove acquisite in altri giudizi.
- 3. Esame dei motivi del ricorso principale.

Occorre preliminarmente rilevare che il primo ed il terzo motivo sono legati da un rapporto di dipendenza condizionata, atteso che l'esame di eventuali vizi concernenti la valutazione della prova della insussistenza dei benefici fondiari prodotta dai consorziati (terzo motivo) può venire in rilievo soltanto nel caso in cui dovesse ritenersi fondato il primo motivo e dovesse, quindi, ritenersi adeguatamente assolto l'onere probatorio del Consorzio con il mero deposito in giudizio del piano di classifica -con il quale sono stati individuati i criteri di riparto delle spese consortili- sebbene non trascritto nei registri immobiliari.

3.1. Deve essere, tuttavia, data precedenza all'esame del secondo motivo in quanto inammissibile. Come emerge, infatti, dalla "conclusione di sintesi" formulata dal ricorrente in calce al motivo, attraverso la denuncia della insufficienza della motivazione in ordine alla affermata mancanza di prova -da parte del Consorzio- della utilità derivante dalle opere di bonifica ai fondi dei resistenti la parte ricorrente intende censurare la medesima statuizione, impugnata con il primo motivo ma sotto il differente profilo della violazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), con la quale la CTR lombarda ha ritenuto "che il piano di classifica non trascritto non può assumere rilevanza".

Orbene appare del tutto manifesta la incompatibilità delle due censure come sopra formulate avverso il medesimo capo della sentenza di appello con il quale la CTR lombarda ha espunto dalle risultanze istruttorie valutabili ai fini probatori il piani di classifica in quanto non trascritto nei registri immobiliari, in considerazione della ontologica distinzione tra l'errore di diritto che incide sulla interpretazione della norma giuridica positiva applicabile al caso specifico (e dunque sulla inesatta rilevazione della fattispecie astratta da quella considerata) ed i vizio logico relativo alla incongruità della motivazione che comporta, invece, un errore nella ricostruzione del fatto giuridicamente rilevante derivante dall'omesso od inesatto apprezzamento degli elementi rappresentativi della fattispecie concreta dedotta in giudizio (cfr. Corte cass. 3^, sez. 7.5.2007 n. 10295; id. sez. lav. 16.7.2010 n. 16698; id. 1^ sez. 23.9.2011 n. 19443). Nella specie la statuizione della CTR attiene al momento interpretativo delle norme -indicate nella rubrica del primo motivo- che disciplinano il riparto dell'onere probatorio, in quanto viene a riflettersi sul riconoscimento della efficacia di mezzo di prova del documento in questione (piano di classifica e riparto della contribuenza) secondo la interpretazione che di tali norme ha fornito la giurisprudenza di questa Corte, con la conseguenza che non vi è luogo ad una inesatta ricostruzione dei fatti per omessa od insufficiente valutazione del contenuto della prova documentale, quanto piuttosto alla -ipotizzataviolazione delle norme che regolano la astratta idoneità di tale documento ad assolvere alla specifica esigenza di prova presuntiva della utilità che le opere di bonifica in esso contemplate rivestono per i fondi ricompresi nel perimetro di contribuenza, violazione censurabile esclusivamente in relazione al parametro di legittimità di cui *all'art. 360 c.p.c.*, comma 1, n. 3), (cfr. Corte cass. 2^ sez. 4.2.2000 n. 1247; id. 2^ sez. 30.5.2003 n. 8810. Vedi: Corte cass. 2^ sez. 12.2.2004 n. 2707).

Ne consegue la inammissibilità del secondo motivo, nella specie inconfigurabile, avendo il Giudice di appello specificamente motivato in ordine alla predetta prova documentale, escludendone la rilevanza probatoria sul presupposto del mancato completamento della fattispecie procedimentale per omessa pubblicazione del provvedimento nelle forme della trascrizione.

3.2 . Il primo motivo è fondato.

3.2.1 La CTR lombarda ha fondato la propria decisione sulla interpretazione di un passo motivazionale del precedente di questa Corte V sez. 25.2.2009 n. 4513 (vedi anche Corte cass. 5^ sez. 26.2.2009 n. 4605) secondo cui nel *R.D. n. 215 del 1933* occorre tener distinta la delimitazione del c.d. "perimetro di contribuenza" (area che gode o godrà dei benefici derivati dalle opere realizzate o realizzarle e che verrà assoggettata a contributo secondo il concreto vantaggio arrecato a ciascun fondo) dalla "classificazione del comprensorio" (in cui si svolge l'attività del consorzio), dovendo aversi riguardo soltanto al primo dei due provvedimenti al fine di ritenere sussistente la presunzione di beneficio arrecato ai fondi con il conseguente esonero del Consorzio da ulteriori oneri probatorì, atteso che solo in relazione ai fondi compresi nel perimetro si costituisce l'onere reale *R.D. n. 215 del 1933*, ex art. 21 e si giustifica "l'obbligo della trascrizione" e l'adozione delle procedure di legge che "impongono la trascrizione del vincolo, volta a pubblicizzare la localizzazione della concreta ed effettiva attività di bonifica" (cfr. Corte cass. n. 4513/2009 cit.).

3.2.2. La CTR, tuttavia, non spiega la ragione per la quale il mancato assolvimento dell'obbligo di trascrizione del piano approvato dagli organi regionali, pure in presenza di altre forme di pubblicitànotizia (il piano di classifica contenente anche il piano di riparto della contribuenza è stato pubblicato mediante deposito presso gli albi pretori dei Comuni del comprensorio e presso l'albo consortile e mediante inserzione sul BURL in data 12.2.2002), non possa assumere "rilevanza" ai fini della prova presuntiva del vantaggio arrecato ai fondi in esso iscritti, ed in particolare non spiega -salvo limitarsi a richiamare la citata sentenza della Corte- quali effetti giuridici (inefficacia, invalidità, inesistenza) debbano ricollegarsi alla omessa trascrizione del provvedimento, potendo soltanto ipotizzarsi -dalla lettura delle vicende processuali riferite nella parte relativa allo "svolgimento dei fatti" che precede la motivazione della sentenza del Giudice tributario- che la CTR lombarda abbia condiviso la tesi sostenuta dai consorziati secondo cui la trascrizione integrerebbe un "requisito essenziale per l'adozione del piano di classifica e della sua opponibilità al contribuente, e dunque -come aggiungono i controricorrentivenendo a configurarsi la disposizione di legge che la prescrive (R.D. n. 215 del 1933, art. 10, comma 2) come "principio fondamentale" ex art. 117 Cost., comma 3 - dettato dalla legge statale nella materia della bonifica ricompresa tra quelle assegnate alla legislazione ripartita- non è derogabile dalle norme della legge regionale.

3.2.3. I resistenti hanno affermato che la CTR sarebbe incorsa in improprietà lessicale laddove avrebbe ritenuto assoggettato a trascrizione il piano di classifica (che delimiterebbe soltanto il territorio del comprensorio) anzichè la delibera che approva il perimetro di contribuenza, senza tuttavia che tale errore influisca sulla correttezza della "ratio decidendi".

Occorre sgombrare il campo da evidenti fraintendimenti determinati dalle differenti denominazioni che i provvedimenti in cui si articola la pianificazione di settore hanno ricevuto dalle diverse disposizioni legislative statali e regionali, succedutesi nel tempo.

Al riguardo occorre considerare che, per quanto concerne la bonifica l'originario sistema del *R.D. 13 febbraio 1933, n. 215*, si articolava nei seguenti provvedimenti a "cascata":

- classificazione dei Comprensori di 1[^] (con legge) e 2[^] categoria (con decreto) in relazione alla importanza delle opere da eseguire (art. 2 e art. 3, comma 1), con efficacia di dichiarazione di p.u. per le opere da eseguire di competenza dello Stato (art. 92);
- decreto ministeriale di "delimitazione del Comprensorio...e del territorio gravato dall'onere di contributo nella spesa delle opere di competenza statale" altrimenti definito come "perimetro di contribuenza" (art. 3, comma 3, art. 7, art. 10, comma 2) di cui è disposta la pubblicazione a mezzo della trascrizione (art. 10, comma 2);
- approvazione con decreto ministeriale del "piano generale di bonifica", relativo a ciascun Comprensorio, che prevede il progetto di massima delle opere da eseguire e del quale è disposta la pubblicazione, ai sensi del *R.D. 8 maggio 1904, n. 368* per consentire agli interessati di presentare ricorsi (art. 4) determinazione dei criteri, provvisori o definitivi, di ripartizione tra proprietari della spesa di esecuzione e manutenzione delle opere (tanto in relazione ai contributi per opere di competenza statale art. 2, comma 2, art. 7, quanto per quelli relativi alle opere di competenza dei privati -art. 2, comma 3, art. 41) fissata nello statuto dei Consorzi o con successiva deliberazione consortile e subordinatamene alla approvazione ministeriale (art. 11, comma 3, ove siano stati istituti consorzi ai sensi degli artt. 54-59; in difetto i criteri vengono determinati direttamente mediante decreto ministeriale): gli enti consortili predispongono la proposta che viene pubblicata ai fini della presentazione di reclami da parte dei privati e quindi approvata con decreto ministeriale (art. 12) il provvedimento consortile di ripartizione,

provvisoria o definitiva, della spese tra i proprietari (*L. 29 luglio 1957, n. 634, art. 11, commi 1 e 2, art. 21, art. 41, comma 3, art. 15* - che ha equiparato i contributi dovuti per opere di competenza privata a quelli versati per opere di competenza statale).

La legislazione della regione Lombardia intervenuta a regolare la materia in seguito al trasferimento delle funzioni amministrative con i decreti presidenziali del 1972 ed il *D.P.R. n. 616 del 1977* ha disciplinato la pianificazione territoriale degli interventi di difesa dei suolo, sistemazione idrogeologica e forestale e di regolamentazione delle acque, prevedendo con L.R. 26 novembre 1984, n. 59:

- la delibera di approvazione da parte del Consiglio del "programma generale per la bonifica ed il riordino irriguo" (art. 1);

il provvedimento di "delimitazione del territorio regionale in Comprensori di primo e secondo grado", in ciascuno dei quali è istituto un Consorzio di bonifica (art. 5, comma 2): la suddivisione in Comprensori è stata attuata con Delib. Consiglio regionale n. 26 marzo 1986, IV/13;

- la adozione del "programma di bonifica" e dei "piani di riordino irriguo" da pubblicare sul BURL (art. 8);
- il "piano di classifica" volto a definire i criteri di riparto della spesa tra i consorziati: il piano è stato adottato con Delib.

Giunta n. 2 febbraio 2001, VII/3297, pubblicata nel BURL del 12.2.2001.

La successiva L.R. 16 giugno 2003, n. 7 ha ridisciplinato la materia prevedendo in sequenza:

- la suddivisione del territorio regionale in Comprensori di bonifica ed irrigazione (provvedimento della GR di "delimitazione territoriale" da pubblicarsi nel BURL: art. 3, comma 3);
- la possibilità di istituire Consorzi di bonifica in ciascun Comprensorio (art. 4) presso i quali è istituito un catasto consortile la adozione da parte del Consiglio regionale di un "piano generale di bonifica, di irrigazione e tutela del territorio rurale" (art. 12) la adozione, in conformità del piano generale, di "piani comprensori" adottati dai Consorzi ed approvati dalla GR, con efficacia di dichiarazione di p.u. delle opere in essi previste, da attuarsi mediante "programmi comprensoriali triennali" (art. 13) la adozione da parte dei Consorzi del "piano di classificazione degli immobili", approvato dalla GR, diretto ad "individuare i benefici derivanti dalle opere di bonifica e stabilire gli indici ed i parametri per la quantificazione dei medesimi" (art. 15, comma 1);
- la ripartizione annuale dei contributi tra i consorziati mediante delibera consortile diretta a liquidare l'esatto ammontare dovuto da ciascun consorziato (art. 15, comma 6).

Tanto premesso l'esame delle indicate norme statali e regionali conduce a ritenere che la funzione originariamente attribuita dalla legge statale al provvedimento di "perimetrazione della contribuenza" coincide, alla stregua delle predette norme regionali, con quella svolta dalla delibera di approvazione del "piano di classifica", dovendo in conseguenza escludersi ogni equivoco in ordine alla distinzione - ipotizzata dai resistenti- del contenuto degli indicati atti amministrativi, includendo il piano di classifica regionale anche la delimitazione territoriale dei fondi assoggettati a contributo.

- 3.2.4. La questione sottoposta all'esame della Corte -se cioè il piano di classifica contenente anche i criteri di ripartizione dei contributi, approvato dai competenti organi regionali ma non trascritto presso la Conservatoria dei registri immobiliari, possa assolvere il Consorzio dall'onere della prova del concreto beneficio fondiario arrecato dalla bonifica ai fondi ricompresi nel perimetro di contribuenza- deve, pertanto, frazionarsi nei seguenti sotto- quesiti:
- a) se la disposizione del *R.D. n. 215 del 1933, art. 10 comma 2*, secondo cui il perimetro di contribuenza "è reso pubblico con il mezzo della trascrizione", debba considerarsi "principio fondamentalè" ex *art. 117 Cost.*, comma 3, al quale la L.R. Lombardia n. 59 del 1984 e L.R. Lombardia n. 7 del 2003 debbono necessariamente conformarsi;
- b) se la "ratio legis" sottesa alla previsione della trascrizione del provvedimento di perimetrazione e la funzione svolta dalla stessa trascrizione assolvano ad esigenze del tutto distinte dalla funzione di pubblicità affidata dalle leggi regionali alla pubblicazione del provvedimento sul BURL (ed al deposito del provvedimento presso gli albi comunali e consortile), sicchè la pubblicità disposta dalle leggi regionali non escluderebbe nè derogherebbe alla norma statale che prevede la trascrizione;
- c) se l'adempimento della trascrizione -ove preordinato ad un interesse distinto e non riconducibile alle esigenze di pubblicità assolte dalle altre forme previste dalla legislazione regionale- sia immanente ai requisiti di esistenza, validità od efficacia del provvedimento amministrativo.
- 3.2.5. Premesso che le materie per le quali i decreti presidenziali del 1972 e poi il *D.P.R. n. 616 del 1977* hanno disposto il trasferimento delle competenze amministrative alle regioni a statuto ordinario coincidono con quelle attribuite alla potestà legislativa concorrente o ripartita (*art. 117 Cost.*, comma 3, a seguito della riforma del Titolo 5 della Costituzione recata dalla *Legge Costituzionale n. 3 del 2001*) e che tra queste va ricompresa anche la materia della bonifica in quanto inclusa nel più ampio genus del "governo del territorio" (cfr. Corte cass. SU 20.8.2002 n. 12257), l'unico limite che le norme legislative emanate dalla regione incontrano nella disciplina della materia è dato dai "principi fondamentalf dettati dalle leggi dello Stato (*art. 117 Cost.*, comma 3, ultima parte).

Con specifico riferimento alla materia della bonifica, è stato al riguardo precisato che, ferma la fondamentale distinzione tra opere di competenza pubblica ed interventi rimessi ai privati proprietari dei fondi, non è precluso al legislatore regionale di procedere ad un riassetto delle funzioni pubblicistiche o

amministrative dei consorzi di bonifica, attribuendole ad altri enti pubblici e ridefinendo anche in senso riduttivo gli ambiti di competenza dei consorzi medesimi (cfr. Corte cost. sent. 24.7.1998 n. 326, cui si conforma Corte cass. SU 7.10.2005 n. 19516, secondo cui l'art. 13, comma 2, art. 7, comma 1 e art. 18, comma 1 del R.D. del 1933 che individuano i compiti affidati ai Consorzi di bonifica come soggetti pubblici titolari o partecipi di funzioni amministrative, in forza di legge o di concessione dell'autorità statale (ora regionale), non involgono aspetti generali informatori della materia. E' stata, invece, ritenuta violati va dei principi fondamentali dettati dalla legislazione statale preesistente - *R.D. n. 215* del 1933-la norma regionale - L.R. Lombardia n. 59 del 1984, art. 6, comma 2 - con la quale veniva disposta la soppressione "tout court" degli enti consortili di miglioramento fondiario in quanto in contrasto con le regole - indisponibili per il legislatore regionale- della disciplina dei rapporti tra privati: Cass. n. 12257/2002 cit.). In tale contesto occorre quindi verificare se la -consentita- modifica o riassetto della organizzazione e delle competenze amministrative consortili possa estendersi -senza incontrare limiti- anche alla modifica di aspetti propri del procedimento di adozione dei provvedimenti consortili (con riferimento alle L.R. n. 59 del 1984: programma generale per la bonifica ed il riordino irriguo;

delimitazione del territorio regionale in comprensori di bonifica;

piani di riparto della contribuenza; con riferimento alla L.R. n. 7 del 2003: piano generale di bonifica; piano comprensoriale da attuarsi mediane programmi comprensoriali triennali; piano di classificazione degli immobili volto ad "individuare i benefici derivanti dalle opere di bonifica e stabilire gli indici ed i parametri per la quantificazione dei medesimi", deliberazione annuale di riparto della contribuenza; piano di riordino irriguo e determinazione annuale della contribuenza), ovvero alla modifica della disciplina degli effetti giuridici di tali provvedimenti.

Rileva il Collegio che se alla trascrizione del provvedimento di perimetrazione della contribuenza deve attribuirsi solo l'effetto di pubblicità-notizia, in quanto adempimento diretto a soddisfare la esigenza di "pubblicizzare la localizzazione degli interventi di bonifica" (Corte cass. n. 4513/2009 cit.), allora non sembrano ravvisabili ostacoli alla autonomia regionale di adottare anche forme di pubblicità diverse, purchè idonee a raggiungere il medesimo risultato, dovendosi dare al primo sotto-quesito risposta negativa.

In tal caso, infatti, la disposizione del R.D. n. 215 del 1933, art. 10, comma 2, risulta funzionale al più generale interesse volto ad assicurare la generale conoscenza degli atti amministrativi diretti a produrre effetti conformativi della qualità giuridica (e della proprietà) dei beni ricompresi nella perimetrazione, e la formalità in questione costituisce, pertanto, mera modalità attuativa della indicata esigenza generale, essendo insuscettibile di assurgere, in relazione al mero aspetto formale, ad autonomo e distinto "principio fondamentalè" della materia ai sensi dell'art. 117 Cost., comma 3 (cfr. con riferimento alla legislazione regionale concorrente, Corte cass. 1^ sez. 24.2.2004 n. 3620 che definisce l'ambito dei "principi fondamentali" nella esigenza di realizzare nello specifico settore disciplinato "un interesse unitario che richieda attuazione su tulio il territorio nazionale, cosi da produrre effetti di vincolo assoluto e generalizzato all'esplicazione della competenza legislativa delle regioni a statuto ordinario"; vedi anche Corte cass. SU 30.6.2009 n. 15234 secondo cui nell'ambito della disciplina dei rapporti di concessione di pubblico servizio deve ravvisarsi il principio fondamentale nella onerosità della concessione e nella proporzionalità del canone all'effettiva entità dello sfruttamento delle risorse pubbliche che la concessione comporta e all'utilità che il concessionario ne ricava, non potendosi, invece, qualificare come principio fondamentale anche il singolo criterio adottato dalla legge per la determinazione del canone), bene potendo pertanto l'ente regionale soddisfare alla predetta esigenza generale anche mediante altre idonee forme di pubblicità legale.

A diversa conclusione dovrebbe invece pervenirsi qualora si riconosca alla formalità della trascrizione funzione diversa da quella di "pubblicità-notizia", come ad esempio nel caso in cui tale adempimento venga considerato dalla legge come elemento costitutivo della validità del provvedimento amministrativo ovvero condizione di efficacia dello stesso, atteso che, in tal caso, eventuali interventi modificativi della legge regionale esulerebbero dall'ambito della materia attribuita alla legislazione concorrente della regione.

Tale indagine introduce direttamente alla risposta agli altri sotto- quesiti, atteso che la verifica della compatibilità/incompatibilità tra le norme regionali e quella statale poste a raffronto non può prescindere dal previo accertamento della funzione in concreto svolta dalla trascrizione nei RR.II. del piano di classifica e riparto dei contribuiti consortili.

Al riguardo occorre riferirsi al dato testuale normativo del comma secondo del *R.D. n. 215 del 1933, art. 10*, secondo cui il mezzo della trascrizione è funzionale allo scopo di "rendere pubblico" il perimetro di contribuenza (analogamente il medesimo *R.D. n. 215 del 1933, art. 58, comma 1*, statuisce che del territorio dei Consorzi "è data notizia al pubblico col mezzo della trascrizione").

Orbene l'istituto della trascrizione, da un lato, è rivolto ad assicurare la pubblica fede in ordine alle situazioni giuridiche concernenti i beni immessi nel commercio giuridico (art. 2643 c.c., comma 1); dall'altro è -principalmente- rivolto a garantire la stabilità degli acquisiti a titolo derivativo prevenendo i conflitti tra più aventi causa dallo stesso autore (artt. 2644 e 2645 c.c.).

Le due funzioni svolte dalla trascrizione non appaiono necessariamente coincidenti posto che, come è stato evidenziato dalla giurisprudenza e dalla dottrina, la pubblicità col mezzo della trascrizione (cfr. incipit dell'art. 2643 c.c., e segg.) può assolvere ad esigenze diverse e non sempre è volta a produrre gli effetti tipici della opponibilità degli atti ai terzi, come peraltro espressamente previsto anche dall'art. 2645 c.c. (senza alcun carattere di esaustività è sufficiente menzionare le ipotesi di pubblicità mediante trascrizione -a effetti diversi da quelli dell'art. 2644 c.c.- previste dagli artt. 2646, 2647 -cfr. Corte cass. 1 sez. 16.11.2007 n 23745; id. 3 sez. 8.10.2008 n 24798-, artt. 2648, 2649, 2651 c.c.; L. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 53, in materia espropriativa è pacifica la natura di mera pubblicità- notizia ricollegata alla trascrizione dei decreti di espropriazione della proprietà di beni immobili o dei provvedimenti amministrativi di imposizione coattiva di servitù: Corte cass. 2 sez. 2.4.1969 n. 1089; id. 1 sez. 263.1977 n. 1190; id. 3 sez. 4.8.2000 n. 10229; id.

3 sez. 23.4.2001 n. 5978). Nel sistema del regio decreto del 1933, la pubblicità si inserisce "ab externo" rispetto all'iter procedimentale di approvazione del piano di classificazione e di perimetrazione della contribuenza, ed alla stessa deve riconoscersi, pertanto, natura "dichiarativa" in difetto di una espressa previsione normativa volta a ricollegare a tale formalità il perfezionamento della fattispecie o la efficacia del provvedimento (cfr. Corte cass. 3 sez. 12.12.2003 n. 19058. La trascrizione ha natura generalmente dichiarativa salvo nelle ipotesi di efficacia costitutiva espressamente previste dalla legge: cfr. art. 2745 c.c., ultima parte, con riferimento alle cause di prelazione del credito, di cui è applicazione la trascrizione del contratto preliminare di vendita immobiliare ai fini del privilegio speciale immobiliare ex art. 2775 bis c.c.: Corte cass. SU 1.10.2009 n. 21045).

L'argomento dei resistenti, fatto proprio dalla CTR, della conseguenza della "inopponibilità ai consorziati" del piano di classifica approvato con Delib. Giunta regionale 2 febbraio 2001, n. VII/3297 dalla ma non trascritto nei registri immobiliari, se, da un lato, non trova alcun supporto normativo (non essendo ricompreso tale atto nel sistema di cui agli artt. 2643 e 2644 c.c., e non essendo previsto dal R.D. n. 215 del 1933 l'effetto della "opponibilità ai terzi"), dall'altro si scontra con il duplice rilievo secondo cui: a) l'effetto dell'opponibilità ai terzi non sembra estendibile -neppure attraverso l'applicazione dell'art. 2645 c.c. - alle ipotesi di "costituzione ex lege" dell'onere reale e della connessa prestazione patrimoniale vincolata alla utilità fondiaria (art. 23 Cost.); b) gli effetti della trascrizione previsti dall'art. 2644 c.c., hanno riguardo alla risoluzione del conflitti con titoli incompatibili vantati dai "soggetti terzi" sul medesimo bene immobile, tali non potendo ritenersi i consorziati in quanto parti del rapporto avente ad oggetto il contributo consortile.

Nella specie, infatti, l'onere reale gravante sul fondo (il contributo consortile: *R.D. n. 215 del 1933*, ex art. 21; L.R. Lombardia n. 7 del 2003, art. 15, comma 4) è costituito direttamente dalla legge, in relazione al presupposto di fatto dell'oggettivo e diretto vantaggio arrecato dall'opera di bonifica al fondo (cfr. Corte cass. SU 4.6.2002 n. 8087; id. 3 sez. 22.3.2007 n. 6967. Vedi Corte cass. 5 sez. 29.9.2004 n. 19509 che ravvisa l'obbligo di pagamento del contributo anche in assenza di un piano di perimetrazione approvato), operando i diversi provvedimenti amministrativi disciplinati delle leggi statali e regionali in materia di bonifica esclusivamente sul piano della ricognizione della specifica condizione oggettiva del fondo di proprietà del consorziato alla quale la legge ricollega la insorgenza del rapporto tributario (con riferimento alla legislazione regionale: il "piano di classifica" dei terreni -che ha natura ricognitiva del vantaggio potenziale od attuale, secondo che gli interventi di bonifica debbano essere o siano stati già realizzati, conseguito da fondo-; il "piano di riparto della contribuenza" -con il quale vengono stabiliti i criteri di determinazione delle quote consortili in relazione alla misura del vantaggio fruito da ciascun fondo-; la delibera annuale con la quale vengono in concreto liquidati i contributi -che si limita a stabilire il "quantum" in applicazione dei parametri predeterminati dal piano di contribuenza).

La costituzione ex lege dell'onere reale, in quanto immediatamente efficace "erga omnes", prescinde, infatti, dalla esigenza della preventiva risoluzione di possibili conflitti tra gli aventi causa dal proprietario che vantino diritti incompatibili sul medesimo fondo, atteso che il presupposto del tributo (id est il vantaggio diretto e specifico arrecato dalla bonifica al fondo) si realizza comunque in virtù della esistenza della utilità derivante al fondo dall'opera di bonifica -realizzata o realizzanda-, indipendentemente dalla volontà negoziale delle parti del rapporto, venendo in questione, pertanto, soltanto la generale esigenza di segnalazione del fatto indicato al fine di garantire la conoscibilità della situazione giuridica inerente il bene immobile, non potendo neppure astrattamente configurarsi un conflitto tra titolo legale costitutivo dell'onere reale e titolo negoziale di acquisto della proprietà sul medesimo immobile e conseguentemente la necessità di una risoluzione del conflitto -attraverso il sistema della anteriorità della trascrizione- tra il Consorzio titolare del diritto al contributo - ovvero destinatario della prestazione oggetto dell'onere reale e terzo acquirente della proprietà o di altri diritti reali sul fondo:

la immanenza del vantaggio diretto e specifico arrecato dalle opere di bonifica al fondo (che si traduce in una specifica condizione giuridica del bene immobile, incrementativa del suo valore) coesiste infatti indissolubilmente con l'onere reale (avente ad oggetto l'obbligo di contribuzione alle spese di realizzazione e manutenzione delle opere), nel senso che il fondo è "onerato" per il solo fatto di essere "avvantaggiato" dalle opere di bonifica, con la conseguenza che tale condizione legale del bene - indisponibile dalle parti del rapporto- non consente di separare il vantaggio dall'onere reale, persistendo

tale carattere unitario della condizione giuridica del bene indipendentemente dalle successive vicende costitutive o traslative di diritti aventi ad oggetto lo stesso bene immobile, non essendo ipotizzabile un acquisto di un fondo che beneficia delle utilità arrecate dalle opere di bonifica, libero dall'onere reale del pagamento dei relativi contributi consortili.

3.2.6. Deve quindi concludersi che la trascrizione del provvedimento di "perimetrazione della contribuenza" prevista dal *R.D. n. 215 del 1933, art. 10, comma 2*, assolve esclusivamente alla funzione di mera pubblicità-notizia e, non costituendo la forma di pubblicità prescritta "principio fondamentale"ai sensi *dell'art. 117 Cost.*, comma 3, le norme emanate dalla regione a statuto ordinario nella materia della bonifica attribuita alla legislazione concorrente, bene possono prevedere forme di pubblicità legale idonee al raggiungimento del medesimo scopo.

Le raggiunte conclusioni non trovano ostacolo nella differente funzione, rilevata dai resistenti, cui tende la pubblicazione del provvedimento (piano di classifica e riparto) sul BURL (che costituisce "l'ultima fase del procedimento di formazione del pianò di classifica "necessaria per l'acquisto di efficacia" - cfr., controricorso-), da quella perseguita, invece, dalla trascrizione del piano di classifica (che assolve al diverso scopo di "rendere conoscibile alla generalità dei consociati l'esistenza dell'onere reale gravante del *R.D. n. 215 del 1933*, ex art. 21, sui fondi ricompresi nel perimetro di confribuenza" - cfr., controricorso che richiama Cass. n. 4513/2009 cit.), e che concerne la subordinazione della efficacia del piano di classifica e riparto di contribuenza nei confronti dei consorziati in quanto destinatari determinabili degli effetti dell'atto amministrativo: il carattere ricettizio dei provvedimenti amministrativi "limitativi della sfera giuridica dei provati" è ormai, infatti, affermato della *L. n. 241 del 1990, art. 21 bis* (introdotto dalla *L. n. 15 del 2005, art. 14*), stabilendo tale norma che il provvedimento "acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo sesso effettuata...", e precisando opportunamente che, se per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o si renda particolarmente gravosa, "l'amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dalla amministrazione medesima".

Nella specie la norma risulta osservata con la pubblicazione sul BURL del provvedimento amministrativo in questione, con la conseguenza che, neppure in relazione all'indicato aspetto, potrebbe essere rilevata una "inopponibilità" del piano di classificazione rispetto ai consorziati resistenti.

La regione Lombardia non ha ritenuto necessario disporre od attuare anche la trascrizione del Piano di classifica nel registri immobiliari, ritenendo idoneamente assolta con la pubblicazione nel BURL anche l'ulteriore funzione (pubblicità-notizia) di rendere conoscibile a tutta la cittadinanza il provvedimento amministrativo in questione: la scelta della forma di pubblicità non contrasta con i principi fondamentali della materia e non determina pertanto alcuna inefficacia od inopponibilià del provvedimento nei confronti dei consorziati-destinatari degli effetti dell'atto.

3.2.7. E' incorsa, pertanto, in errore di diritto per violazione delle norme di diritto indicate in rubrica la sentenza della CTR lombarda -che deve essere pertanto cassata- laddove dalla mancata trascrizione del "piano di classifica" approvato ha ritenuto di trarre la conseguenza della inopponibilità dell'atto ai consorziati e della irrilevanza giuridica del provvedimento ai fini della prova presuntiva del vantaggio arrecato dalle opere di bonifica ai fondi dei resistenti e della conseguente assoluzione del Consorzio da ulteriori oneri probatori.

La sentenza impugnata deve, in conseguenza, essere cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in altra composizione che dovrà attenersi al seguente principio di diritto:

"in tema di contributi consortili l'obbligo contributivo presuppone la qualità di proprietario di immobili siti nel comprensorio e la configurabilità di un vantaggio specifico e diretto a favore del'immobile".

Ove l'immobile ricada nella delimitazione del territorio gravato dall'onere di contributo nella spesa delle opere di bonifica (c.d.

'perimetro di contribuenza", del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, ex art. 3, comma 3 e art. 10, comma 2), indipendentemente dal differente "nomenjuris" ("piano di classifica degli immobili" o "piano di classifica e riparto") attribuito a tale provvedimento dalle norme di legge regionali che regolano la materia, il Consorzio assolve alla prova presuntiva del presupposto impositivo del vantaggio arrecato dalle opere al fondo del contribuente, mediante la produzione in giudizio del "piano di classifica" approvato dalla competente autorità regionale e che esplica efficacia nei confronti dei singoli consorziati, tenuti al versamento dei contributi, a seguito della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, non essendo prevista, dal R.D. n. 217 del 1933, art. 10, comma 2, la trascrizione del piano nei Registri Immobiliari, in funzione del perfezionamento degli elementi costitutivi o della efficacia del provvedimento amministrativo nei confronti di singoli consorziati, ma esclusivamente ai fini di pubblicità-notizia per rendere nota alla generalità la localizzazione della concreta ed effettiva attività di bonifica". 3.3 Con il terzo motivo il Consorzio censura la valutazione con la quale la CTR ha ritenuto che la situazione rilevata con riferimento agli anni 1994-1999 dalla c.t.u. prodotta in giudizio fosse corrispondente a quella esistente alla data del rapporto oggetto di controversia (2005), non avendo fornito i Giudici di merito alcuna indicazione delle opere di bonifica iniziate o portate a termine nel precedente periodo e di quelle considerate dal nuovo piano di classifica del 2001, così impedendo la verifica del percorso logico che aveva porto alla equiparazione dei due periodi. Inoltre inesatto doveva ritenersi anche il giudizio formulato dalla CTR di prevalenza della c.t.u. rispetto agli altri elementi probatori acquisiti al giudizio -la relazione di parte del prof. V. - da cui risultavano invece i vantaggi diretti arrecati ai fondi dei consorziati. I resistenti contestano che il piano di classifica, oltre alla modifica dei criteri di stima, avesse disposto o rilevato anche una modifica del tipo di opere realizzate dal Consorzio, in particolare contestano che dal Piano emergesse un sostanziale mutamento dello stato dei luoghi rispetto alla situazione relativa agli anni di imposta precedenti al 2001. Sostengono inoltre la correttezza della selezione delle risultanze istruttorie compiuta dai Giudici di merito e la inammissibilità di una revisione delle valutazioni di fatto del Giudice di appello.

3.3.1. Il motivo è fondato.

Costituisce principio consolidata di questa Corte quello per cui la parte che in sede di legittimità deduce il vizio di carenza di motivazione ha l'onere di indicare gli elementi ritenuti trascurati o insufficientemente valutati, specificando la loro pregressa deduzione in sede di merito e la loro rilevanza processuale al fine di pervenire ad una diversa decisione, risultando altrimenti irrilevante la carenza di motivazione denunziata (Corte cass. sez. lav. 30.3.2004 n. 6323).

Con specifico riguardo alla motivazione della sentenza "per relationem", il giudice del merito non è tenuto ad esporre in modo puntuale le ragioni della propria adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, potendo limitarsi ad un mero richiamo di esse, soltanto nel caso in cui non siano mosse alla consulenza precise censure, alle quali, pertanto, è tenuto a rispondere per non incorrere nel vizio di motivazione (Corte cass. 3 sez. 6.9.2007 n. 18688; id. 1 sez. 13.1.2006 n. 26694).

Non incorre, pertanto, nel vizio di carenza di motivazione la sentenza che recepisca "per rerlationem" le conclusioni e i passi salienti di una relazione di consulenza tecnica d'ufficio di cui dichiari di condividere il merito, limitandosi a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini svolte dall'esperto e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione (cfr. Corte cass. 1 sez. 20.5.2005 n. 10668; id. 1 sez. 4.5.2009 n. 10222).

Tali principi, affermati in relazione a consulenze tecniche di ufficio disposte ed espletate nel medesimo giudizio, risultano di applicazione certamente più rigorosa nel caso in cui il Giudice di merito assuma ad elemento decisivo della controversia un mezzo di prova -quale è una consulenza tecnica non solo "deducente" ma anche "percipiente" svolta in un altro giudizio: come nel caso di specie in cui la c.t.u. su cui è fondata la decisione impugnata ha avuto ad oggetto la rilevazione della ubicazione dei fondi, la individuazione delle opere di bonifica, l'accertamento della funzionalità di dette opere ed il collegamento causale tra il risultato conseguito o conseguibile dal funzionamento dell'opera di bonifica e la utilità eventualmente beneficiata dal fondo-, atteso che le indagini svolte nella consulenza relativa al precedente giudizio hanno solo indiretto riferimento -quanto meno in considerazione dell'elemento cronologico, necessariamente variato- ai fatti della causa oggetto della decisione, dovendo in tal caso il Giudice, ove intenda aderire integralmente alle conclusioni di tale documento, rendere chiaramente ostensibili in motivazione le ragioni per le quali -nonostante la oggettiva diversità dei fatti storici esaminati dalla c.t.u. e di quelli dedotti nel giudizio pendente- i rilevamenti di fatto compiuti dall'ausiliario e le conclusioni da questi raggiunte possano essere in tutto od in parte trasposti anche nel nuovo giudizio.

3.2.2. Tanto premesso il motivo si palesa fondato tanto nella "pars destruens" del capo di sentenza impugnato, in quanto il vizio motivazionale denunciato investe puntualmente la totale mancanza della indicazione degli elementi argomentativi minimi idonei a supportare la affermazione conclusiva del giudizio secondo cui "la consulenza da evidenza del fatto che gli immobili in questione non hanno goduto del vantaggio diretto e specifico dalle opere poste in essere dal Consorzio" -essendosi limitata la CTR lombarda ad aderire alle valutazioni finali espresse nella c.t.u. senza tuttavia dare conto delle ragioni per cui la situazione dei luoghi sarebbe rimasta immutata nel tempo, nè delle indagini svolte in fatto dal consulente, nè dei motivi addotti in tale relazione a giustificazione della indicata conclusione-, quanto nella "pars construens" relativa alla puntuale indicazione degli elementi probatori ritualmente acquisiti nei precedenti giudizi di merito (nella specie il piano di classifica corredato della relazione tecnica di accompagnamento redatta dal prof. V. e le schede tecniche relative alle singole opere esistenti nel perimetro di contri buenza, documenti il cui parziale contenuto è stato trascritto nel ricorso alle pag. 5-8, 46) addotti dal Consorzio e non valutati dai Giudici di appello in quanto -erroneamente- ritenuti giuridicamente irrilevanti, e che appaiono rispondere altresì al requisito di decisività richiesto dall'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), (dalla trascrizione del contenuto di tali documenti risulta che i fondi dei consorziati collocati all'interno della perimetrazione di contribuenza dei comprensori di bonifica idraulica dello Scaricatore della Roggia Serio, del Torrente Mora e del Canale di Gronda Sud e dei comprensori di bonifica irrigua dell'Opera di Presa di Albino, della Roggia Serio e derivate, beneficerebbero delle opere consistenti in "sfioratori di troppo pieno" e "scolmatori...in grado di separare le acque di scolo...dalle acque di precipitazione" in assenza delle quali si determinerebbe una saturazione dell'intero sistema fognario con inevitabili fenomeni di rigurgito eslesi sino a monte dei collettori fognari con conseguenti allagamenti delle aeree urbane servite dalle fognature).

3.2.3. Le evidenziate lacune logiche dell'iter argomentativo svolto nella sentenza impugnata, unitamente alla omessa valutazione delle prove documentali ritenute "giuridicamente irrilevanti", venendo ad incidere sulla inesatta ricostruzione della fattispecie concreta, integrano il vizio motivazionale denunciato e

determinano la cassazione della sentenza di appello con rinvio ad altra sezione della Commissione tributaria regionale affinchè provveda ad un nuovo esame delle risultanze probatorie emendando i vizi logici riscontrati.

4. Esame del motivo del ricorso incidentale condizionato.

Con l'unico motivo di ricorso incidentale condizionato i consorziati impugnano la statuizione con la quale la CTR lombarda ha rigettato il motivo di gravame relativo alla eccezione di nullità delle cartelle di pagamento per omessa indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della *L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 2, lett. a*).

I consorziati danno atto della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, richiamata dalla CTR a fondamento della propria decisione, secondo cui, in assenza di comminatoria espressa della sanzione di nullità (introdotta soltanto con il *D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, art. 36, comma 4* ter, conv. in *L. 28 febbraio 2008, n. 31*, norma applicabile ai soli ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1 giugno 2008) la mancanza nella cartella delle indicazioni prescritte dalla *L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 2, lett. a)*, non potrebbe determinare la nullità dell'atto tributario, ma rilevano che tale impedimento concerne esclusivamente la sanzione della nullità, rimanendo invece pur sempre assoggettato l'atto amministrativo alla sanzione della annullabilità ove affetto da vizi di legittimità, come sarebbe dato evincere dalla espressa distinzione dei tipi di invalidità contemplata dalla *L. n. 15 del 2005, art. 21 septies e art. 21* octie).

Il motivo, come sopra formulato, va dichiarato inammissibile in quanto introduce una questione nuova che non risulta sottoposta all'esame dei giudici di merito.

Premesso che, l'oggetto del giudizio tributario introdotto con la impugnazione dell'atto tributario è definito dai vizi formali e di merito espressamente fatti valere dal contribuente con il ricorso introduttivo, con la conseguenza che (secondo la stessa argomentazione giuridica svolta nel motivo di ricorso incidentale) dedotta la nullità formale dell'atto impugnato rimane preclusa una modifica della "causa petendi" fondata su di un distinto vizio del medesimo atto sanzionato con la annullabilità, rileva il Collegio che la mancata trascrizione del motivo di gravame impedisce a questa Corte di verificare quale fosse l'esatto tenore della censura mossa alla sentenza di primo grado, non essendo dato accertare se, oltre ai vizi di nullità della cartella, i consorziati avessero impugnato la cartella di pagamento anche per vizi di annullabilità (dalla sentenza impugnata risulta dedotta con il motivo di gravame esclusivamente la questione della "nullità" per vizi formali delle cartelle di pagamento).

Ne consegue la inammissibilità del motivo di ricorso incidentale condizionato alla stregua del principio di questa Corte secondo cui qualora una determinata questione giuridica, che implichi accertamenti di fatto non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della cesura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, trascrivendone il contenuto o le parti essenziali di esso, onde dare modo alla Corte di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (giurisprudenza consolidata: cfr. Corte cass. 5 sez. 2.4.2004 n. 6542; id. 3i sez. 10.5.2005 n. 9765; id. 3 sez. 12.7.2005 n. 14599; id. sez. lav. 11.1.2006 n. 230; id. 3 sez. 20.10.2006 n. 22540; id. 3 sez. 27.5.2010 n. 12912).

5. In conclusione il ricorso principale deve essere accolto (quanto al primo e terzo motivo; dichiarato inammissibile il secondo motivo), il ricorso incidentale condizionato va rigettato, e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa per nuovo esame ad altra sezione della Commissione tributaria della regione Lombardia che dovrà attenersi al principio di diritto enunciato in motivazione al paragr. 3.2.7, provvedendo ad emendare i vizi logici riscontrati, nonchè a liquidare le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte:

- accoglie il ricorso principale e rigetta il ricorso incidentale condizionato, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa per nuovo esame ad altra sezione della Commissione tributaria della regione Lombardia che provvedere ad emendare i vizi della motivazione riscontrati, attenendosi al principio di diritto enunciato in motivazione al paragr. 3.2.7., nonchè a liquidare le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 marzo 2012.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2012